Parlamento europeo

2014-2019



Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

2018/0224(COD)

9.7.2018

PROGETTO DI RELAZIONE

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce Orizzonte Europa – il programma quadro di ricerca e innovazione – e ne stabilisce le norme di partecipazione e diffusione (COM(2018)0435 – C8-0252/2018 – 2018/0224(COD))

Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

Relatore: Dan Nica

PR\1158112IT.docx PE625.305v01-00

Significato dei simboli utilizzati

- * Procedura di consultazione
- *** Procedura di approvazione
- ***I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
- ***II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)
- ***III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto)

Emendamenti a un progetto di atto

Emendamenti del Parlamento presentati su due colonne

Le soppressioni sono evidenziate in *corsivo grassetto* nella colonna di sinistra. Le sostituzioni sono evidenziate in *corsivo grassetto* nelle due colonne. Il testo nuovo è evidenziato in *corsivo grassetto* nella colonna di destra.

La prima e la seconda riga del blocco d'informazione di ogni emendamento identificano la parte di testo interessata del progetto di atto in esame. Se un emendamento verte su un atto esistente che il progetto di atto intende modificare, il blocco d'informazione comprende anche una terza e una quarta riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di quest'ultimo.

Emendamenti del Parlamento presentati in forma di testo consolidato

Le parti di testo nuove sono evidenziate in *corsivo grassetto*. Le parti di testo soppresse sono indicate con il simbolo o sono barrate. Le sostituzioni sono segnalate evidenziando in *corsivo grassetto* il testo nuovo ed eliminando o barrando il testo sostituito.

A titolo di eccezione, le modifiche di carattere strettamente tecnico apportate dai servizi in vista dell'elaborazione del testo finale non sono evidenziate.

INDICE

	Pagina
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROP	EO5
MOTIVAZIONE	141

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce Orizzonte Europa - il programma quadro di ricerca e innovazione - e ne stabilisce le norme di partecipazione e diffusione (COM(2018)0435 – C8-0252/2018 – 2018/0224(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2018)0435),
- visti l'articolo 294, paragrafo 2, l'articolo 173, paragrafo 3, l'articolo 182, paragrafo 1, e gli articoli 183 e 188 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0252/2018),
- visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
- visto l'articolo 59 del suo regolamento,
- visti la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e i pareri della commissione per lo sviluppo, della commissione per i bilanci, della commissione per il controllo dei bilanci, della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, della commissione per i trasporti e il turismo, della commissione per lo sviluppo regionale, della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale e della commissione per la cultura e l'istruzione (A8-0000/2018),
- 1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
- 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;
- 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento 1

Proposta di regolamento Considerando 1

Testo della Commissione

(1) L'Unione persegue l'obiettivo di rafforzare le proprie basi scientifiche e tecnologiche *e stimolare la propria competitività*, anche nel settore industriale, promuovendo al contempo tutte le attività

Emendamento

(1) L'Unione persegue l'obiettivo di rafforzare le proprie basi scientifiche e tecnologiche con la realizzazione di uno spazio europeo della ricerca equilibrato nel quale i ricercatori, le conoscenze

PR\1158112IT doex 5/144 PE625 305v01-00

di ricerca e innovazione per realizzare le priorità *strategiche* dell'Unione, che fondamentalmente mirano a promuovere la pace, i valori dell'Unione e il benessere dei suoi cittadini scientifiche e le tecnologie circolino liberamente, e di favorire lo sviluppo della sua competitività, anche nel settore industriale, promuovendo al contempo tutte le attività di ricerca e innovazione per realizzare le priorità e gli impegni strategici dell'Unione, che fondamentalmente mirano a promuovere la pace, affrontare i cambiamenti climatici e garantire lo sviluppo sostenibile, i valori dell'Unione e il benessere dei suoi cittadini.

Or. en

Emendamento 2

Proposta di regolamento Considerando 2

Testo della Commissione

Al fine di produrre un impatto scientifico, economico e sociale in vista di questo obiettivo generale, l'Unione dovrebbe investire nella ricerca e nell'innovazione attraverso Orizzonte Europa – il programma quadro di ricerca e innovazione per il periodo 2021-2027 ("il programma") - per sostenere la creazione e la diffusione di conoscenze e tecnologie di alta qualità, rafforzare l'impatto della ricerca e dell'innovazione nell'ambito dello sviluppo, del sostegno e dell'attuazione delle politiche dell'Unione, sostenere l'adozione di soluzioni innovative nell'industria e nella società al fine di affrontare le sfide globali e promuovere la competitività industriale; promuovere tutte le forme di innovazione, comprese quelle pionieristiche, e rafforzare la diffusione sul mercato di soluzioni innovative, nonché ottimizzare la realizzazione di tali investimenti per aumentare l'impatto nell'ambito di uno Spazio europeo della ricerca rafforzato.

Emendamento

Al fine di produrre un impatto scientifico, economico e sociale in vista di questo obiettivo generale e massimizzare il valore aggiunto dell'UE nei suoi investimenti nella RSI, l'Unione dovrebbe investire nella ricerca e nell'innovazione attraverso Orizzonte Europa – il programma quadro di ricerca e innovazione per il periodo 2021-2027 ("il programma") - per sostenere la creazione, la diffusione eil trasferimento di conoscenze e tecnologie di alta qualità nell'Unione, rafforzare l'impatto della ricerca e dell'innovazione nell'ambito della risposta alle sfide globali per la società, definite dagli obiettivi di sviluppo sostenibile e dello sviluppo, del sostegno e dell'attuazione delle politiche dell'Unione, sostenere l'adozione di soluzioni sostenibili innovative nell'industria e nella società dell'Unione al fine di migliorare il benessere delle persone e promuoverne la competitività industriale; promuovere tutte le forme di innovazione, comprese quelle pionieristiche, e rafforzare la diffusione sul mercato di soluzioni innovative, nonché

PE625.305v01-00 6/144 PR\1158112IT.docx

ottimizzare la realizzazione di tali investimenti per aumentare l'impatto nell'ambito di uno Spazio europeo della ricerca rafforzato.

Or. en

Emendamento 3

Proposta di regolamento Considerando 3

Testo della Commissione

(3) La promozione delle attività di ricerca e innovazione ritenute necessarie per favorire la realizzazione degli obiettivi politici dell'Unione dovrebbe tenere conto del principio di innovazione enunciato nella comunicazione della Commissione del 15 maggio 2018 "Una nuova agenda europea per la ricerca e l'innovazione — l'opportunità dell'Europa di plasmare il proprio futuro" (COM(2018)306).

Emendamento

soppresso

Or. en

Emendamento 4

Proposta di regolamento Considerando 4

Testo della Commissione

(4) La scienza aperta, l'innovazione aperta e l'apertura al mondo costituiscono principi generali che dovrebbero assicurare l'eccellenza e l'impatto degli investimenti dell'Unione nella ricerca e nell'innovazione. Tali principi dovrebbero essere osservati nell'attuazione del programma, in particolare nella pianificazione strategica riguardante il pilastro "Sfide globali e competitività industriale".

Emendamento

(4) Un giusto equilibrio tra il proseguimento di "scienza aperta, innovazione aperta e apertura al mondo" e la salvaguardia degli interessi scientifici e socioeconomici dell'Unione costituisce il principio generale che dovrebbe assicurare l'eccellenza e l'impatto europeo degli investimenti dell'Unione nella ricerca e nell'innovazione. Tale equilibrio dovrebbe essere osservato nell'attuazione del programma.

PR\1158112IT.docx 7/144 PE625.305v01-00

Proposta di regolamento Considerando 5

Testo della Commissione

(5) La scienza aperta, incluso l'accesso aperto alle pubblicazioni scientifiche e ai dati di ricerca, offre la possibilità di migliorare la qualità, l'impatto e i benefici della ricerca scientifica e di accelerare il progresso delle conoscenze rendendole più attendibili, efficienti e accurate, più comprensibili per la società e idonee a rispondere alle sfide sociali. È opportuno adottare disposizioni volte ad assicurare che i beneficiari offrano l'accesso aperto e gratuito alle pubblicazioni scientifiche oggetto di valutazioni inter pares, ai dati e ad altri risultati della ricerca in modo aperto e non discriminatorio e quanto prima possibile nel processo di diffusione, nonché a consentirne l'utilizzo e il riutilizzo nel modo più vasto possibile. *In* particolare, occorre dare maggiore risalto alla gestione responsabile dei dati di ricerca, che dovrebbero essere conformi ai principi FAIR (cioè "reperibili", "accessibili", "interoperabili" e "riutilizzabili"), specialmente tramite l'integrazione sistematica dei piani di gestione dei dati. Ove opportuno, i beneficiari dovrebbero fare ricorso alle possibilità offerte dal cloud europeo per la scienza aperta e aderire ad altri principi e pratiche di scienza aperta.

Emendamento

La scienza aperta offre la possibilità (5) di migliorare la qualità, l'impatto e i benefici della ricerca scientifica e di accelerare il progresso delle conoscenze rendendole più attendibili, efficienti e accurate, più comprensibili per la società e idonee a rispondere alle sfide sociali. È opportuno adottare disposizioni volte ad assicurare che i beneficiari offrano l'accesso aperto e gratuito alle pubblicazioni scientifiche oggetto di valutazioni inter pares, ai dati e ad altri risultati della ricerca in modo aperto e non discriminatorio e quanto prima possibile nel processo di diffusione, nonché a consentirne l'utilizzo e il riutilizzo nel modo più vasto possibile. Per quanto riguarda i dati della ricerca, dovrebbe vigere il principio "il più aperto possibile, chiuso il tanto necessario", riconoscendo pertanto la necessità di diversi regimi di accesso in virtù dell'interesse economico dell'Unione, dei diritti di proprietà intellettuale, della protezione dei dati personali e della riservatezza, delle preoccupazioni sul piano della sicurezza e di altri interessi legittimi. Occorre dare maggiore risalto alla gestione responsabile dei dati di ricerca, che dovrebbero essere conformi ai principi FAIR (cioè "reperibili", "accessibili", "interoperabili" e "riutilizzabili"), specialmente tramite l'integrazione sistematica dei piani di gestione dei dati. Ove opportuno, i beneficiari dovrebbero fare ricorso alle possibilità offerte dal cloud europeo per la scienza aperta e dall'infrastruttura europea dei dati e aderire ad altri principi e

pratiche di scienza aperta. È opportuno prevedere disposizioni in materia di reciprocità e accesso aperto equo in tutti gli accordi di associazione e di cooperazione internazionale.

Or. en

Emendamento 6

Proposta di regolamento Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(5 bis) Le PMI beneficiarie sono incoraggiate a utilizzare gli strumenti esistenti come l'helpdesk sui diritti di proprietà intellettuale per le PMI che sostiene le piccole e medie imprese dell'Unione europea a tutelare e applicare i diritti di proprietà intellettuale fornendo gratuitamente informazioni e servizi, sotto forma di pareri riservati in merito alla proprietà intellettuale e a questioni correlate, oltre alla formazione, ai materiali e alle risorse online.

Or. en

Emendamento 7

Proposta di regolamento Considerando 6

Testo della Commissione

(6) L'ideazione e la progettazione del programma dovrebbero rispondere alla necessità di creare una massa critica di attività finanziate, in tutta l'Unione e mediante la cooperazione internazionale, in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite.
L'attuazione del programma dovrebbe

Emendamento

(6) L'ideazione e la progettazione del programma dovrebbero rispondere alla necessità di creare una massa critica di attività finanziate, in tutta l'Unione e mediante la cooperazione internazionale *mirata*, in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite *e l'accordo di Parigi*. L'attuazione del

rafforzare il perseguimento di questo obiettivo.

programma dovrebbe rafforzare il perseguimento di questo obiettivo.

Or. en

Emendamento 8

Proposta di regolamento Considerando 8

Testo della Commissione

Il programma dovrebbe mantenere (8) un approccio equilibrato tra i finanziamenti "dal basso verso l'alto" (basati sull'iniziativa dei ricercatori o degli innovatori) e "dall'alto verso il basso" (basati su priorità definite a livello strategico), in funzione della natura delle comunità di ricerca e innovazione partecipanti, dei tipi di attività svolte e delle finalità perseguite e degli impatti ricercati. La combinazione di questi fattori dovrebbe determinare la scelta dell'approccio per le rispettive parti del programma, che contribuiscono tutte alla realizzazione dell'insieme degli obiettivi generali e specifici del programma.

Emendamento

Il programma dovrebbe mantenere (8) un approccio equilibrato tra i finanziamenti "dal basso verso l'alto" (basati sull'iniziativa dei ricercatori o degli innovatori) e "dall'alto verso il basso" (basati su priorità definite a livello strategico), in funzione della natura delle comunità di ricerca e innovazione partecipanti in tutta l'Unione, della percentuale di esito positivo in una linea di attività, dei tipi di attività svolte e delle finalità perseguite, del principio di sussidiarietà e degli impatti ricercati. La combinazione di questi fattori dovrebbe determinare la scelta dell'approccio per le rispettive parti del programma, che contribuiscono tutte alla realizzazione dell'insieme degli obiettivi generali e specifici del programma.

Or. en

Emendamento 9

Proposta di regolamento Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(8 bis) Varie azioni di ricerca e innovazione applicheranno la logica di una "Corsia veloce per la ricerca e l'innovazione" ove i tempi per la

PE625.305v01-00 10/144 PR\1158112IT.docx

concessione della sovvenzione non superano i sei mesi. Ciò consente un accesso più rapido "dal basso verso l'alto" ai fondi per i piccoli consorzi collaborativi che riguardano azioni che spaziano dalla ricerca fondamentale all'applicazione commerciale.

Or. en

Emendamento 10

Proposta di regolamento Considerando 8 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(8 ter) Il programma dovrebbe sostenere tutte le fasi della ricerca e dell'innovazione, ivi compresa la ricerca di base. L'Unione riconosce che la ricerca di eccellenza, in particolare la ricerca fondamentale, è una risorsa essenziale e una condizione importante per affrontare le priorità e gli obiettivi politici dell'UE.

Or. en

Emendamento 11

Proposta di regolamento Considerando 9

Testo della Commissione

(9) Le attività di ricerca svolte nell'ambito del pilastro "Scienza aperta" dovrebbero essere stabilite in base alle esigenze e alle opportunità scientifiche. Il programma di ricerca dovrebbe essere messo a punto in stretta collaborazione con la comunità scientifica. È opportuno che la ricerca sia finanziata sulla base dell'eccellenza.

Emendamento

(9) Le attività di ricerca svolte nell'ambito del pilastro "Scienza aperta" dovrebbero essere stabilite in base alle esigenze e alle opportunità scientifiche, *presenti in particolare nell'Unione e nel suo vicinato*. Il programma di ricerca dovrebbe essere messo a punto in stretta collaborazione con la comunità scientifica. È opportuno che la ricerca sia finanziata sulla base dell'eccellenza *e ponga enfasi*

PR\1158112IT.docx 11/144 PE625.305v01-00

sui giovani ricercatori, rafforzando al contempo il SER, evitando la fuga di cervelli e potenziando la capacità di attrazione dell'UE.

Or. en

Emendamento 12

Proposta di regolamento Considerando 10

Testo della Commissione

(10) Il pilastro "Sfide globali e competitività industriale" dovrebbe essere creato sotto forma di poli di attività di ricerca e innovazione, al fine di ottenere la massima integrazione tra i rispettivi ambiti di lavoro e garantire al contempo livelli di impatto elevati e sostenibili rispetto alle risorse spese. Questo pilastro incoraggerà la collaborazione interdisciplinare, intersettoriale, trasversale e transfrontaliera, ai fini degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite e della competitività delle industrie dell'Unione.

Emendamento

(10)Il pilastro "Sfide globali e competitività industriale europea" dovrebbe essere creato sotto forma di poli di attività di ricerca e innovazione, al fine di ottenere la massima integrazione tra i rispettivi ambiti di lavoro e garantire al contempo livelli di impatto per l'Unione elevati e sostenibili rispetto alle risorse spese. Questo pilastro incoraggerà la collaborazione interdisciplinare, intersettoriale, trasversale e transfrontaliera, ai fini degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite e, laddove necessario per affrontare le sfide per la società, della riduzione del divario in materia di RSI all'interno dell'Unione e della competitività delle industrie dell'Unione. Le attività nell'ambito di questo pilastro dovrebbero coprire tutte le attività di ricerca e innovazione, ad esempio la ricerca di base e applicata, lo sviluppo, i progetti pilota, i progetti dimostrativi, il sostegno agli appalti pubblici, la ricerca prenormativa, la definizione di norme e la valorizzazione commerciale delle innovazioni per garantire che l'Europa sia all'avanguardia nella ricerca per quanto riguarda le priorità definite a livello strategico.

Proposta di regolamento Considerando 11

Testo della Commissione

Il pieno coinvolgimento dell'industria nel programma, a tutti i livelli, dal singolo imprenditore alle piccole e medie imprese fino alle imprese di grandi dimensioni, dovrebbe essere un canale principale attraverso cui realizzare gli obiettivi del programma stesso, specificamente in vista della creazione di posti di lavoro e crescita sostenibili. È opportuno che l'industria contribuisca all'individuazione, tramite il processo di pianificazione strategica, delle prospettive e delle priorità che dovrebbero sostenere l'elaborazione dei programmi di lavoro. Tale impegno da parte dell'industria dovrebbe tradursi nella sua partecipazione alle azioni finanziate a un livello almeno commisurato a quello del precedente programma quadro Orizzonte 2020, istituito dal regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio¹³ ("Orizzonte 2020").

Emendamento

Il pieno coinvolgimento (11)dell'industria *dell'Unione* nel programma, a tutti i livelli, dal singolo imprenditore alle piccole e medie imprese fino alle imprese di grandi dimensioni, dovrebbe continuare specificamente in vista della creazione di posti di lavoro e crescita sostenibili in Europa. È opportuno che sia la società civile sia l'industria contribuiscano all'individuazione, tramite il processo di pianificazione strategica, delle prospettive e delle priorità che dovrebbero determinare periodici piani strategici di ricerca e innovazione sotto forma di atti delegati. I piani strategici dovrebbero quindi essere attuati attraverso l'elaborazione dei programmi di lavoro.

Or. en

Emendamento 14

Proposta di regolamento Considerando 12

Testo della Commissione

(12) È importante sostenere l'industria perché possa conservare o assumere la leadership mondiale nel campo dell'innovazione, della digitalizzazione e

Emendamento

(12) È importante sostenere l'industria *dell'UE* perché possa conservare o assumere la leadership mondiale nel campo dell'innovazione, della digitalizzazione e

PR\1158112IT.docx 13/144 PE625.305v01-00

della decarbonizzazione, in particolare investendo nelle tecnologie abilitanti fondamentali che sosterranno l'attività economica di domani. Le azioni del programma dovrebbero essere usate per affrontare lacune del mercato o situazioni di investimento subottimale, in modo proporzionato, senza duplicare né sostituire gli investimenti privati e possedere un chiaro valore aggiunto europeo. Questo garantirà la coerenza fra le azioni del programma e la normativa dell'UE in materia di aiuti di Stato, evitando indebite distorsioni della concorrenza nel mercato interno

della decarbonizzazione, in particolare investendo nelle tecnologie abilitanti fondamentali che sosterranno l'attività economica di domani. Le azioni del programma dovrebbero essere usate per affrontare lacune del mercato o situazioni di investimento subottimale, in modo proporzionato, senza duplicare né sostituire gli investimenti privati e possedere un chiaro valore aggiunto europeo. Questo garantirà la coerenza fra le azioni del programma e la normativa dell'UE in materia di aiuti di Stato per la RSI, che dovrebbe essere rivista al fine di tenere conto della competitività esterna dell'UE e degli incentivi all'innovazione nei concorrenti dell'Unione.

Or. en

Emendamento 15

Proposta di regolamento Considerando 13

Testo della Commissione

È opportuno che il programma sostenga la ricerca e l'innovazione in maniera integrata, rispettando tutte le disposizioni pertinenti dell'Organizzazione mondiale del commercio. La nozione di ricerca, ivi compreso lo sviluppo sperimentale, dovrebbe essere usata alla luce del manuale di Frascati elaborato dall'OCSE, mentre la nozione di innovazione dovrebbe essere usata alla luce del manuale di Oslo elaborato dall'OCSE e da Eurostat, adottando un ampio approccio comprendente l'innovazione sociale. Nella classificazione delle attività di ricerca tecnologica, sviluppo dei prodotti e dimostrazione si dovrebbe continuare a tenere conto delle definizioni OCSE relative al livello di maturità tecnologica (Technological Readiness Level, TRL), come nel precedente programma quadro

Emendamento

(13)È opportuno che il programma sostenga la ricerca e l'innovazione in maniera integrata, rispettando tutte le disposizioni pertinenti dell'Organizzazione mondiale del commercio. La nozione di ricerca, ivi compreso lo sviluppo sperimentale, dovrebbe essere usata alla luce del manuale di Frascati elaborato dall'OCSE, mentre la nozione di innovazione dovrebbe essere usata alla luce del manuale di Oslo elaborato dall'OCSE e da Eurostat, adottando un ampio approccio comprendente l'innovazione sociale. Nella classificazione delle attività di ricerca tecnologica, sviluppo dei prodotti e dimostrazione si dovrebbe continuare a tenere conto, come uno dei criteri, delle definizioni OCSE relative al livello di maturità tecnologica (Technological Readiness Level, TRL), come nel

PE625.305v01-00 14/144 PR\1158112IT.docx

Orizzonte 2020. In linea di principio, non si dovrebbero concedere sovvenzioni per le azioni in cui le attività vanno oltre il TRL 8. Il programma di lavoro relativo a un determinato invito nell'ambito del pilastro "Sfide globali e competitività industriale" potrebbe consentire la concessione di sovvenzioni per la validazione dei prodotti su larga scala e le prime applicazioni commerciali.

precedente programma quadro Orizzonte 2020. In linea di principio, non si dovrebbero concedere sovvenzioni per le azioni in cui le attività vanno oltre il TRL 9. Il programma di lavoro relativo a un determinato invito nell'ambito del pilastro "Sfide globali e competitività industriale" potrebbe consentire la concessione di sovvenzioni per la validazione dei prodotti su larga scala e le prime applicazioni commerciali.

Or. en

Emendamento 16

Proposta di regolamento Considerando 14

Testo della Commissione

La comunicazione della Commissione sulla valutazione intermedia di Orizzonte 2020 (COM(2018) 2 final) ha fornito una serie di raccomandazioni per il presente programma, comprese le norme in materia di partecipazione e diffusione, basate sugli insegnamenti appresi nel corso del programma precedente e sui contributi forniti dalle istituzioni dell'Unione e dai portatori di interessi. Tali raccomandazioni prevedono di investire in modo più ambizioso, al fine di raggiungere la massa critica e massimizzare l'impatto; di sostenere le innovazioni pionieristiche, di dare priorità agli investimenti dell'Unione per la ricerca e l'innovazione (R&I) in settori ad alto valore aggiunto, in particolare attraverso un approccio basato sulle missioni, il coinvolgimento dei cittadini e la comunicazione su vasta scala; di razionalizzare il quadro dei finanziamenti dell'Unione, anche semplificando la gamma di iniziative di partenariato e i sistemi di cofinanziamento; lo sviluppo di maggiori

Emendamento

soppresso

e più concrete sinergie tra i vari strumenti di finanziamento dell'Unione, in particolare con l'obiettivo di contribuire a mobilitare il potenziale sottoutilizzato di R&I in tutta l'Unione; di rafforzare la cooperazione internazionale e rafforzare l'apertura alla partecipazione dei paesi terzi; e di proseguire la semplificazione sulla base delle esperienze di attuazione maturate con Orizzonte 2020.

Or. en

Emendamento 17

Proposta di regolamento Considerando 15

Testo della Commissione

(15) Il programma dovrebbe ricercare le sinergie con altri programmi dell'Unione, dalla loro elaborazione e pianificazione strategica fino alla selezione, alla gestione, alla comunicazione, alla diffusione e allo sfruttamento dei risultati, al monitoraggio, all'audit e alla governance del progetto. Allo scopo di evitare sovrapposizioni e duplicazioni e aumentare l'effetto leva del finanziamento dell'Unione, sono ammessi i trasferimenti da altri programmi dell'Unione verso le attività di Orizzonte Europa. In tal caso si applicano le norme di Orizzonte Europa.

Emendamento

- Il programma dovrebbe ricercare (15)*l'allineamento delle norme e* le sinergie con altri programmi dell'Unione, dalla loro elaborazione e pianificazione strategica fino alla selezione, alla gestione, alla comunicazione, alla diffusione e allo sfruttamento dei risultati, al monitoraggio, all'audit e alla governance del progetto. Allo scopo di evitare sovrapposizioni e duplicazioni e aumentare l'effetto leva del finanziamento dell'Unione, nonché ridurre gli oneri amministrativi per i beneficiari, tutti i tipi di sinergie dovrebbero seguire il principio "un'azione segue un insieme di norme":
- sono ammessi i trasferimenti da altri programmi dell'Unione verso le attività di Orizzonte Europa. In tal caso si applicano le norme di Orizzonte Europa;
- si potrebbe inoltre prevedere il cofinanziamento di un'azione da parte di Orizzonte Europa e di un altro programma dell'Unione, senza superare al contempo i costi totali ammissibili dell'azione. In questi casi, si applicano solo le norme di Orizzonte Europa e

dovrebbero essere evitati audit doppi;

- i marchi di eccellenza dovrebbero essere attribuiti automaticamente a tutte le proposte che hanno superato la soglia di "eccellenza" nell'ambito di Orizzonte Europa ma non possono essere finanziate a causa di vincoli di bilancio. In questi casi, dovrebbero applicarsi le norme del Fondo che fornisce il sostegno, a eccezione della normativa in materia di aiuti di Stato.

Or. en

Emendamento 18

Proposta di regolamento Considerando 16

Testo della Commissione

Per ottenere il massimo impatto possibile dei finanziamenti dell'Unione e il contributo più efficace agli obiettivi politici dell'Unione, il programma dovrebbe stipulare partenariati europei con i partner del settore pubblico e/o privato, tra cui l'industria, le organizzazioni di ricerca, gli organismi investiti di attribuzioni di servizio pubblico a livello locale, regionale, nazionale o internazionale e le organizzazione della società civile come le fondazioni che sostengono e/o svolgono attività di ricerca e innovazione, purché gli impatti desiderati si possano conseguire con maggiore efficacia in partenariato rispetto che dalla sola Unione.

Emendamento

Per ottenere il massimo impatto possibile dei finanziamenti dell'Unione e il contributo più efficace agli obiettivi politici dell'Unione, il programma potrebbe stipulare partenariati europei con i partner del settore pubblico e/o privato, sulla base dei risultati della pianificazione strategica, tra cui l'industria, le organizzazioni di ricerca, ivi comprese infrastrutture di ricerca, gli organismi investiti di attribuzioni di servizio pubblico a livello locale, regionale, nazionale o internazionale e le organizzazioni della società civile come le organizzazioni non governative e le fondazioni che sostengono e/o svolgono attività di ricerca e innovazione, purché gli impatti desiderati si possano conseguire con maggiore efficacia in partenariato rispetto che dalla sola Unione.

Proposta di regolamento Considerando 17

Testo della Commissione

(17) Il programma dovrebbe rafforzare la cooperazione tra i partenariati europei e i partner del settore pubblico e/o privato a livello internazionale, anche aderendo a programmi e ad investimenti transfrontalieri in ricerca e innovazione che apportano reciproci vantaggi per i cittadini e le imprese, garantendo nel contempo che l'UE possa difendere i propri interessi *in settori strategici*¹⁴.

¹⁴ Cfr. ad esempio, la proposta di regolamento della Commissione che istituisce un quadro per il controllo degli investimenti esteri diretti nell'Unione europea [COM(2017) 487].

Emendamento

(17) Il programma dovrebbe rafforzare la cooperazione tra i partenariati europei e i partner del settore pubblico e/o privato a livello internazionale, anche aderendo a programmi e ad investimenti transfrontalieri in ricerca e innovazione che apportano reciproci vantaggi per i cittadini e le imprese, garantendo nel contempo che l'UE possa difendere i propri interessi.

Or. en

Emendamento 20

Proposta di regolamento Considerando 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(17 bis) Le iniziative faro delle tecnologie emergenti e future (TEF) si sono rivelate uno strumento eccellente per il conseguimento di tale obiettivo, apportando benefici alla società in uno sforzo congiunto e coordinato da parte dell'UE e dei suoi Stati membri, ed è opportuno continuare a sostenere le iniziative faro esistenti che hanno dimostrato i loro effetti benefici.

Proposta di regolamento Considerando 18

Testo della Commissione

(18) Il Centro comune di ricerca (JRC) dovrebbe continuare a elaborare per l'Unione politiche corroborate da prove scientifiche indipendenti orientate al cliente e a fornire assistenza tecnica durante l'intero ciclo politico. Le azioni dirette del JRC dovrebbero essere attuate in maniera flessibile, efficiente e trasparente, tenendo conto delle pertinenti esigenze degli utilizzatori del JRC e delle esigenze delle politiche dell'Unione e garantendo la protezione degli interessi finanziari dell'Unione. Il JRC dovrebbe continuare a generare risorse aggiuntive.

Emendamento

Il Centro comune di ricerca (JRC) (18)dovrebbe continuare a elaborare per l'Unione politiche corroborate da prove scientifiche indipendenti orientate al cliente e a fornire assistenza tecnica durante l'intero ciclo politico. Le azioni dirette del JRC dovrebbero essere attuate in maniera flessibile, efficiente e trasparente, tenendo conto delle pertinenti esigenze degli utilizzatori del JRC, dei vincoli di bilancio, del divario in materia di RSI e delle esigenze delle politiche dell'Unione e garantendo la protezione degli interessi finanziari dell'Unione. Il JRC dovrebbe continuare a generare risorse aggiuntive.

Or. en

Emendamento 22

Proposta di regolamento Considerando 19

Testo della Commissione

(19) È opportuno che il pilastro "Innovazione aperta" stabilisca una serie di misure di sostegno integrato alle esigenze degli imprenditori e dell'imprenditorialità, mirando a realizzare e accelerare le innovazioni di punta in vista di una rapida crescita sul mercato. Esso dovrebbe attirare imprese innovative con potenziale di espansione a livello internazionale/europeo e offrire sovvenzioni flessibili in tempi rapidi e coinvestimenti, anche con gli investitori privati. Tali obiettivi dovrebbero essere

Emendamento

innovativa" stabilisca una serie di misure di sostegno integrato alle esigenze degli imprenditori e dell'imprenditorialità, mirando a realizzare e accelerare le innovazioni di punta in vista di una rapida crescita sul mercato nonché a promuovere l'autonomia tecnologica dell'UE in settori strategici. Esso dovrebbe attirare imprese innovative, ivi comprese PMI e start-up, con potenziale di espansione a livello internazionale/europeo e offrire sovvenzioni flessibili in tempi rapidi e co-

perseguiti mediante la creazione di un Consiglio europeo per l'innovazione (CEI). Questo pilastro dovrebbe inoltre sostenere l'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT) e gli ecosistemi europei dell'innovazione in generale, segnatamente tramite il cofinanziamento di partenariati con gli attori nazionali e regionali che sostengono l'innovazione.

investimenti, anche con gli investitori privati. Tali obiettivi dovrebbero essere perseguiti mediante la creazione di un Consiglio europeo per l'innovazione (CEI). Questo pilastro dovrebbe inoltre sostenere l'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT) e gli ecosistemi europei dell'innovazione in generale, *in tutta l'UE*, segnatamente tramite il cofinanziamento di partenariati con gli attori nazionali e regionali che sostengono l'innovazione.

Or. en

Emendamento 23

Proposta di regolamento Considerando 20

Testo della Commissione

(20) Gli obiettivi del presente programma saranno perseguiti anche mediante gli strumenti finanziari e la garanzia di bilancio negli ambiti di intervento del Fondo InvestEU. Il sostegno finanziario dovrebbe essere usato per affrontare lacune del mercato o situazioni di investimento subottimale, in modo proporzionato, e le azioni non dovrebbero duplicare o sostituire gli investimenti privati, né distorcere la concorrenza nel mercato interno. Le azioni dovrebbero avere un chiaro valore aggiunto europeo.

Emendamento

Al fine di rispondere alla necessità di sostenere gli investimenti nelle attività non lineari e a rischio più elevato, ad esempio ricerca e innovazione, è essenziale che Orizzonte Europa, in particolare il CEI, operi in sinergia con i prodotti finanziari da distribuire nell'ambito di InvestEU. Inoltre, le PMI e le start-up innovative affrontano difficoltà nell'accesso ai finanziamenti, segnatamente quelle incentrate sulle attività immateriali, ed è pertanto necessario che il CEI operi in stretta complementarità con i prodotti finanziari dedicati nell'ambito di InvestEU per garantire una continuità del sostegno per tali PMI. A tale riguardo, l'esperienza acquisita dagli strumenti finanziari distribuiti nell'ambito di Orizzonte 2020, ad esempio InnovFin e la garanzia sui prestiti per le PMI nell'ambito di COSME, dovrebbe fungere da solida base per la realizzazione di tale sostegno mirato. Le azioni dovrebbero rafforzare la competitività esterna dell'UE.

PE625.305v01-00 20/144 PR\1158112IT.docx

Proposta di regolamento Considerando 21

Testo della Commissione

(21)Utilizzando i propri strumenti – Pathfinder e Accelerator – il CEI dovrebbe mirare a individuare, sviluppare e diffondere innovazioni pionieristiche creatrici di mercati e a sostenerne la rapida crescita a livello europeo e internazionale. Tramite un sostegno coerente e razionalizzato alle innovazioni pionieristiche, il CEI dovrebbe colmare l'attuale mancanza di sostegno pubblico e di investimenti privati a favore di tali innovazioni. Gli strumenti del CEI richiedono caratteristiche giuridiche e di gestione specifiche, che tengano conto dei suoi obiettivi, in particolare le attività di diffusione sul mercato.

Emendamento

Utilizzando i propri strumenti – (21)Pathfinder e Accelerator – il CEI dovrebbe mirare a individuare, sviluppare e diffondere la ricerca pionieristica finalizzata a nuove tecnologie e innovazioni creatrici di mercati e, unitamente a InvestEU, a sostenerne la rapida crescita a livello europeo e internazionale. Tramite un sostegno coerente e razionalizzato alle innovazioni pionieristiche, il CEI dovrebbe colmare l'attuale mancanza di sostegno pubblico e di investimenti privati a favore di tali innovazioni. Gli strumenti del CEI richiedono caratteristiche giuridiche e di gestione specifiche, che tengano conto dei suoi obiettivi, in particolare le attività di diffusione sul mercato.

Or. en

Emendamento 25

Proposta di regolamento Considerando 23

Testo della Commissione

(23) L'EIT, soprattutto attraverso le sue comunità della conoscenza e dell'innovazione (CCI), dovrebbe mirare a rafforzare gli ecosistemi dell'innovazione che affrontano le sfide globali, promuovendo l'integrazione delle attività economiche, della ricerca, dell'istruzione superiore e dell'imprenditorialità. È opportuno che l'EIT promuova

Emendamento

(23) L'EIT, soprattutto attraverso le sue comunità della conoscenza e dell'innovazione (CCI), dovrebbe mirare a rafforzare gli ecosistemi dell'innovazione che affrontano le sfide globali *per la società*, promuovendo l'integrazione delle attività economiche, della ricerca, dell'istruzione superiore e dell'imprenditorialità. *In linea con il suo*

l'innovazione nelle sue attività e sostenga l'integrazione dell'istruzione superiore nell'ecosistema dell'innovazione, in particolare: promuovendo l'educazione imprenditoriale, incoraggiando solide collaborazioni non disciplinari tra l'industria e il mondo accademico, e individuando le competenze di cui dovranno disporre gli innovatori del futuro per far fronte alle sfide mondiali, tra cui le competenze digitali e in materia di innovazione avanzata. I regimi di sostegno messi a disposizione dall'EIT dovrebbero essere rivolti ai beneficiari del CEI, mentre le start-up emergenti dalle CCI dell'EIT dovrebbero avere accesso alle azioni del CEI. Concentrandosi sugli ecosistemi dell'innovazione, l'EIT dovrebbe rientrare per sua natura nel pilastro "Innovazione aperta", ma la pianificazione delle sue CCI andrebbe allineata al pilastro "Sfide globali e competitività industriale" attraverso il processo di pianificazione strategica.

atto istitutivo, il regolamento EIT1 bis e l'agenda strategica per l'innovazione dell'EIT1 ter, è opportuno che l'EIT promuova l'innovazione nelle sue attività e sostenga l'integrazione dell'istruzione superiore nell'ecosistema dell'innovazione, in particolare: promuovendo l'educazione imprenditoriale, incoraggiando solide collaborazioni non disciplinari tra l'industria e il mondo accademico, e individuando le competenze di cui dovranno disporre gli innovatori del futuro per far fronte alle sfide mondiali *per la* società, tra cui le competenze digitali e in materia di innovazione avanzata. I regimi di sostegno messi a disposizione dall'EIT dovrebbero essere rivolti ai beneficiari del CEI, mentre le start-up emergenti dalle CCI dell'EIT dovrebbero avere accesso *rapido* alle azioni del CEI. Concentrandosi sugli ecosistemi dell'innovazione, l'EIT dovrebbe rientrare per sua natura nel pilastro "Europa innovativa", nonché sostenere tutti gli altri pilastri, se del caso. La pianificazione delle sue CCI andrebbe allineata al pilastro "Sfide globali e competitività industriale" attraverso il processo di pianificazione strategica. \dot{E} opportuno evitare la duplicazione tra le CCI e altri strumenti nello stesso settore, in particolare altri partenariati.

Or en

Motivazione

The EIT has its own legal basis, the EIT Regulation, and a specific Strategic Innovation

^{1 bis} Regolamento (CE) n. 294/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2008 (GU L 97 del 9.4.2008, pag. 1), modificato dal regolamento (UE) n. 1292/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 174).

^{1 ter} Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio.

Agenda, which respectively set out the detailed rules governing the EIT and the objectives of the EIT for the multiannual financing period. This needs to be clearly reflected in the text of the Regulation. A fast-track access for start-ups emerging from EIT KICs would minimise duplication and enhance synergies as well as ensure that innovation talent is provided with rapid support at every stage. This proposal is also mentioned under the Specific Programme access to EIC actions. The cross-cutting nature of the EIT make it ideally suited as an integrative instrument across all Horizon Europe Pillars. This drafting suggestion reflects the text of Commission Communication "A Modern Budget for a Union that Protects, Empowers and Defends; The Multiannual Financial Framework for 2021-2027" (COM(2018) 321).

Emendamento 26

Proposta di regolamento Considerando 24 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(24 bis) Nell'intento di massimizzare la redditività sugli investimenti europei nella RSI e accrescere la capacità di attrazione dell'UE, il programma dovrebbe garantire lo sfruttamento commerciale dei risultati della ricerca e dell'innovazione nell'Unione e fornire incentivi alle attività di standardizzazione al suo interno.

Or. en

Emendamento 27

Proposta di regolamento Considerando 25

Testo della Commissione

(25) Il programma dovrebbe promuovere e integrare la cooperazione con i paesi terzi e con le organizzazioni e le iniziative internazionali, sulla base dell'interesse *comune*, *del vantaggio reciproco* e degli impegni globali volti a realizzare gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite. La cooperazione internazionale dovrebbe mirare a rafforzare l'eccellenza *della*

Emendamento

(25) Il programma dovrebbe promuovere e integrare la cooperazione con i paesi terzi e con le organizzazioni e le iniziative internazionali, sulla base dell'interesse *dell'Unione*, *della reciprocità e dei vantaggi reciproci* e degli impegni globali volti a realizzare gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite. La cooperazione internazionale dovrebbe mirare a rafforzare l'eccellenza *dell'Unione*

PR\1158112IT.docx 23/144 PE625.305v01-00

ricerca e *dell'*innovazione, la capacità di attrazione e la competitività economica e industriale dell'Unione, al fine di affrontare le sfide globali rappresentate dagli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite e di sostenere le politiche esterne dell'Unione. È opportuno adottare un approccio basato sull'apertura generale alla partecipazione internazionale e su azioni mirate di cooperazione internazionale, *anche grazie all'idonea* ammissibilità ai finanziamenti di entità stabilite in paesi a basso e medio reddito. In parallelo, *andrebbe* promossa l'associazione di paesi terzi al programma.

nella ricerca e nell'innovazione, la sua capacità di attrazione e la sua competitività economica e industriale, al fine di affrontare le sfide globali per la società rappresentate dagli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite e di sostenere le politiche esterne dell'Unione. È opportuno adottare un approccio basato sull'apertura generale alla partecipazione internazionale *reciproca* e su azioni mirate di cooperazione internazionale ed è necessario applicare idonei criteri di ammissibilità ai finanziamenti di entità stabilite in paesi a basso e medio reddito, considerando diversi livelli di capacità di ricerca e innovazione. In parallelo, potrebbe essere promossa l'associazione di paesi terzi al programma, ove pertinente e laddove sia garantita la reciprocità per l'accesso delle entità dell'UE a programmi di finanziamento analoghi del paese terzo.

Or. en

Emendamento 28

Proposta di regolamento Considerando 26

Testo della Commissione

Nell'intento di approfondire la relazione tra scienza e società e massimizzare i benefici delle loro interazioni, il programma dovrebbe favorire un impegno dei cittadini e delle organizzazioni della società civile a partecipare e collaborare alla progettazione e alla creazione di programmi di ricerca e innovazione responsabili, promuovendo l'educazione scientifica, rendendo le conoscenze scientifiche accessibili al pubblico e agevolando la partecipazione dei cittadini e delle organizzazioni della società civile alle sue attività. Il programma dovrebbe perseguire queste finalità in modo trasversale e tramite

Emendamento

Nell'intento di approfondire la relazione tra scienza e società e massimizzare i benefici delle loro interazioni, il programma dovrebbe adoperarsi per affrontare e superare gli ostacoli al coinvolgimento della società e favorire un impegno dei cittadini, del mondo accademico e delle organizzazioni della società civile a partecipare e collaborare *attivamente* alla progettazione e alla creazione di programmi di ricerca e innovazione responsabili, promuovendo l'educazione scientifica, rendendo le conoscenze scientifiche accessibili al pubblico e agevolando la partecipazione dei cittadini e delle organizzazioni della

PE625.305v01-00 24/144 PR\1158112IT.docx

attività specifiche nell'ambito della parte "Consolidamento dello Spazio europeo della ricerca". Per generare e mantenere sostegno pubblico al programma, il coinvolgimento dei cittadini e della società civile nel contesto della ricerca e dell'innovazione andrebbe abbinato ad attività di sensibilizzazione pubblica. Il programma dovrebbe inoltre tendere a eliminare gli ostacoli e incoraggiare le sinergie tra la scienza, la tecnologia, la cultura e le arti per ottenere un'innovazione sostenibile di nuova qualità.

società civile alle sue attività. Il programma dovrebbe perseguire queste finalità in modo trasversale e tramite attività specifiche nell'ambito della parte "Consolidamento dello Spazio europeo della ricerca". Per generare e mantenere sostegno pubblico al programma, il coinvolgimento dei cittadini e della società civile nel contesto della ricerca e dell'innovazione andrebbe abbinato ad attività di sensibilizzazione pubblica. Le misure adottate per migliorare la partecipazione dei cittadini e della società civile saranno riportate nelle relazioni annuali di Orizzonte Europa. Il programma dovrebbe inoltre tendere a eliminare gli ostacoli e incoraggiare le sinergie tra la scienza, la tecnologia, la cultura e le arti per ottenere un'innovazione sostenibile di nuova qualità.

Or. en

Emendamento 29

Proposta di regolamento Considerando 26 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(26 bis) Nell'intento di intensificare la collaborazione scientifica nel SER sfruttando appieno i benefici conferiti dalla dimensione europea e riducendo del 50 % il divario in materia di RSI all'interno dell'Unione, tutte le parti del programma dovrebbero impegnarsi con tutti gli Stati membri per diffondere l'eccellenza, ridurre il divario retributivo per i ricercatori all'interno dell'Unione, controbilanciare la fuga dei cervelli, garantire una rappresentanza equilibrata in seno ai comitati di valutazione e modernizzare i sistemi nazionali di RSI.

Proposta di regolamento Considerando 28 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(28 bis) La dimensione di genere dovrebbe essere adequatamente integrata nei contenuti della ricerca e dell'innovazione e seguita in tutte le fasi del ciclo di ricerca. Una partecipazione del 40 % del genere meno rappresentato di tutti i beneficiari nelle équipe di ciascun progetto e un obbligo della parità di retribuzione sancito all'articolo 141, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea e alla direttiva 2006/54/CE riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego dovrebbero essere tra i principi dell'attuazione del programma nei programmi di lavoro o nei modelli di convenzione di sovvenzione.

Or. en

Emendamento 31

Proposta di regolamento Considerando 31 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(31 bis) La semplificazione amministrativa, in particolare la riduzione degli oneri amministrativi e dei ritardi per i beneficiari, dovrebbe essere continuamente prevista nella definizione, nell'attuazione, nella valutazione e nel monitoraggio del programma. Le norme tra i diversi programmi dell'UE a sostegno delle attività di RSI dovrebbero essere armonizzate rispetto a quelle del

PE625.305v01-00 26/144 PR\1158112IT.docx

programma quadro di ricerca e innovazione.

Or. en

Emendamento 32

Proposta di regolamento Considerando 31 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(31 ter) Al fine di garantire che l'Europa resti in prima linea nella ricerca e nell'innovazione globali nel settore digitale e di tenere conto della necessità di intensificare gli investimenti per beneficiare delle crescenti opportunità delle tecnologie digitali, un aumento proporzionale rispetto all'attuale bilancio dal bilancio totale del programma quadro è destinato alle principali priorità digitali, in tutto l'intero programma quadro.

Or. en

Emendamento 33

Proposta di regolamento Considerando 34

Testo della Commissione

(34) A norma dei paragrafi 22 e 23 dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016, è necessario valutare il presente programma sulla base delle informazioni raccolte attraverso specifiche prescrizioni di monitoraggio, evitando al contempo l'eccesso di regolamentazione e gli oneri amministrativi, in particolare a carico degli Stati membri. Se del caso, tali prescrizioni possono includere indicatori misurabili che fungano da base per raccogliere elementi di

Emendamento

(34) A norma dei paragrafi 22 e 23 dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016, è necessario valutare il presente programma sulla base delle informazioni raccolte attraverso specifiche prescrizioni di monitoraggio, evitando al contempo l'eccesso di regolamentazione e gli oneri amministrativi, in particolare a carico degli Stati membri *e dei beneficiari*. Se del caso, tali prescrizioni possono includere indicatori misurabili che fungano da base

prova degli effetti della legislazione sul terreno.

per raccogliere elementi di prova degli effetti della legislazione sul terreno.

Or. en

Emendamento 34

Proposta di regolamento Considerando 38

Testo della Commissione

Le norme comuni nell'ambito (38)dell'intero programma dovrebbero garantire un quadro coerente che agevoli la partecipazione ai programmi sostenuti finanziariamente dal bilancio del programma, compresa la partecipazione a programmi gestiti da organismi di finanziamento quali l'EIT, imprese comuni o qualsiasi altra struttura a norma dell'articolo 187 del TFUE e la partecipazione a programmi intrapresi dagli Stati membri a norma dell'articolo 185 del TFUE. Ove giustificato, si dovrebbe assicurare la flessibilità necessaria per adottare norme specifiche.

Emendamento

Le norme comuni nell'ambito (38)dell'intero programma dovrebbero garantire un quadro coerente che agevoli la partecipazione ai programmi sostenuti finanziariamente dal bilancio del programma, compresa la partecipazione a programmi gestiti da organismi di finanziamento quali l'EIT, imprese comuni o qualsiasi altra struttura a norma dell'articolo 187 del TFUE e la partecipazione a programmi intrapresi dagli Stati membri a norma dell'articolo 185 del TFUE. *L'adozione di* norme specifiche dovrebbe essere possibile, ma occorre limitare le eccezioni a ove strettamente necessario e debitamente giustificato.

Or. en

Emendamento 35

Proposta di regolamento Considerando 40

Testo della Commissione

(40) Conformemente agli obiettivi di cooperazione internazionale di cui agli articoli 180 e 186 del TFUE, è opportuno promuovere la partecipazione di soggetti giuridici stabiliti in paesi terzi e di organizzazioni internazionali. L'attuazione

Emendamento

(40) Conformemente agli obiettivi di cooperazione internazionale di cui agli articoli 180 e 186 del TFUE, è opportuno promuovere *nell'interesse dell'Unione* la partecipazione di soggetti giuridici stabiliti in paesi terzi e di organizzazioni

PE625.305v01-00 28/144 PR\1158112IT.docx

del programma dovrebbe essere conforme alle misure adottate in conformità agli articoli 75 e 215 del TFUE e dovrebbe essere conforme al diritto internazionale. Per le azioni collegate alle risorse strategiche, agli interessi, all'autonomia o alla sicurezza dell'Unione, la partecipazione ad azioni specifiche del programma può essere limitata alle sole entità stabilite negli Stati membri o alle entità stabilite in paesi associati o altri paesi terzi specificati in aggiunta agli Stati membri.

internazionali. L'attuazione del programma dovrebbe essere conforme alle misure adottate in conformità agli articoli 75 e 215 del TFUE e dovrebbe essere conforme al diritto internazionale. Per le azioni collegate alle risorse strategiche, agli interessi, all'autonomia o alla sicurezza dell'Unione, la partecipazione ad azioni specifiche del programma può essere limitata alle sole entità stabilite negli Stati membri o alle entità stabilite in paesi associati o altri paesi terzi specificati in aggiunta agli Stati membri.

Or. en

Emendamento 36

Proposta di regolamento Considerando 43

Testo della Commissione

(43) L'uso di informazioni sensibili preesistenti o l'accesso a risultati sensibili da parte di persone non autorizzate può avere ripercussioni negative sugli interessi dell'Unione o di uno o più Stati membri. Il trattamento dei dati riservati e delle informazioni classificate dovrebbe pertanto essere disciplinato da tutto il pertinente diritto dell'Unione, inclusi i regolamenti interni delle istituzioni, come la decisione (UE, Euratom) 2015/444 della Commissione sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE.

Emendamento

(43) L'uso di informazioni sensibili preesistenti o l'accesso a risultati sensibili *e dati di ricerca* da parte di persone non autorizzate può avere ripercussioni negative sugli interessi dell'Unione o di uno o più Stati membri. Il trattamento dei dati riservati e delle informazioni classificate dovrebbe pertanto essere disciplinato da tutto il pertinente diritto dell'Unione, inclusi i regolamenti interni delle istituzioni, come la decisione (UE, Euratom) 2015/444 della Commissione sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE.

Or. en

Emendamento 37

Proposta di regolamento Considerando 44

PR\1158112IT.docx 29/144 PE625.305v01-00

Testo della Commissione

(44) È necessario stabilire le condizioni minime di partecipazione, sia come regola generale in base alla quale il consorzio dovrebbe includere almeno *un soggetto giuridico stabilito in uno Stato membro* sia per quanto concerne le specificità di particolari tipi di azioni nell'ambito del programma.

Emendamento

(44) È necessario stabilire le condizioni minime di partecipazione, sia come regola generale in base alla quale il consorzio dovrebbe includere almeno *tre soggetti giuridici di tre diversi Stati membri o paesi del SEE* sia per quanto concerne le specificità di particolari tipi di azioni nell'ambito del programma.

Or. en

Emendamento 38

Proposta di regolamento Considerando 45

Testo della Commissione

(45) È *opportuno* stabilire i termini e le condizioni dei finanziamenti concessi dall'Unione ai partecipanti alle azioni nell'ambito del programma. Le sovvenzioni dovrebbero essere attuate tenendo conto di tutte le forme di finanziamento previste dal regolamento finanziario, comprese le somme forfettarie, i tassi fissi o i costi unitari, nell'ottica di un'ulteriore semplificazione.

Emendamento

(45) È *necessario* stabilire i termini e le condizioni dei finanziamenti concessi dall'Unione ai partecipanti alle azioni nell'ambito del programma. Le sovvenzioni dovrebbero essere attuate tenendo conto di tutte le forme di finanziamento previste dal regolamento finanziario, comprese le somme forfettarie, i tassi fissi o i costi unitari, nell'ottica di un'ulteriore semplificazione.

Or. en

Emendamento 39

Proposta di regolamento Considerando 46

Testo della Commissione

(46) Nel presente regolamento i tassi di rimborso sono indicati come valori massimi, al fine di soddisfare il principio di cofinanziamento.

Emendamento

soppresso

PE625.305v01-00 30/144 PR\1158112IT.docx

Proposta di regolamento Considerando 48

Testo della Commissione

(48) È opportuno semplificare ulteriormente l'attuale sistema di rimborso dei costi effettivi di personale, secondo l'approccio della retribuzione basata sul progetto sviluppato nell'ambito di Orizzonte 2020, e allinearlo meglio al regolamento finanziario.

Emendamento

(48) È opportuno semplificare ulteriormente l'attuale sistema di rimborso dei costi effettivi di personale, basandosi sulle somme forfettarie utilizzate nelle azioni Marie Sklodowska-Curie e applicando il principio "parità di retribuzione a parità di eccellenza" quale principio generale.

Or. en

Emendamento 41

Proposta di regolamento Considerando 50

Testo della Commissione

(50) È opportuno stabilire le norme che disciplinano lo sfruttamento e la diffusione dei risultati al fine di garantire che i beneficiari proteggano, sfruttino, diffondano e offrano accesso a tali risultati nel modo opportuno. Si dovrebbe dare *maggiore risalto* allo sfruttamento dei risultati, in particolare nell'Unione. Durante l'azione e dopo la sua conclusione, i beneficiari dovrebbero aggiornare i piani e le attività riguardanti lo sfruttamento e la diffusione dei risultati conseguiti.

Emendamento

È opportuno stabilire le norme che (50)disciplinano lo sfruttamento e la diffusione dei risultati al fine di garantire che i beneficiari proteggano, sfruttino, diffondano e offrano accesso a tali risultati nel modo opportuno. Qualora le proposte siano valutate secondo la stessa classifica e tenendo conto degli elevati tassi di eccesso di candidature, si dovrebbe dare priorità allo sfruttamento dei risultati, in particolare nell'Unione, e al superamento del divario in materia di RSI a livello europeo. Durante l'azione e dopo la sua conclusione, i beneficiari dovrebbero aggiornare i piani e le attività riguardanti lo sfruttamento e la diffusione dei risultati conseguiti.

Proposta di regolamento Considerando 51

Testo della Commissione

(51) È opportuno mantenere gli elementi essenziali del sistema di valutazione e selezione delle proposte del precedente programma Orizzonte 2020, compreso l'accento posto sull'eccellenza. Le proposte dovrebbero continuare a essere selezionate sulla base della valutazione svolta da esperti indipendenti. Ove opportuno, occorre tenere conto della necessità di garantire la coerenza generale del portafoglio di progetti.

Emendamento

È opportuno mantenere gli elementi (51)essenziali del sistema di valutazione e selezione delle proposte del precedente programma Orizzonte 2020, compreso l'accento posto sull'eccellenza, assicurando al contempo una più ampia rappresentanza geografica di tutti gli Stati membri in seno ai comitati di valutazione inter pares e nella valutazione del programma. Le proposte dovrebbero continuare a essere selezionate sulla base della valutazione svolta da esperti indipendenti provenienti da quanti più Stati membri possibile. Ove opportuno, occorre tenere conto della necessità di garantire la coerenza generale del portafoglio di progetti da parte di esperti indipendenti.

Or. en

Emendamento 43

Proposta di regolamento Considerando 52

Testo della Commissione

(52) Si dovrebbe *prevedere* un *più vasto* riconoscimento reciproco delle revisioni contabili e delle valutazioni, *anche* con altri programmi dell'Unione, al fine di ridurre gli oneri amministrativi a carico dei beneficiari dei fondi dell'Unione. Il riconoscimento reciproco dovrebbe essere espressamente previsto considerando anche altri elementi di garanzia, come gli audit

Emendamento

(52) Si dovrebbe *attuare* un *sistematico* riconoscimento reciproco delle revisioni contabili e delle valutazioni con altri programmi dell'Unione, al fine di ridurre gli oneri amministrativi a carico dei beneficiari dei fondi dell'Unione. Il riconoscimento reciproco dovrebbe essere espressamente previsto considerando anche altri elementi di garanzia, come gli audit

PE625.305v01-00 32/144 PR\1158112IT.docx

dei sistemi e dei processi.

Or en

Emendamento 44

Proposta di regolamento Considerando 54

Testo della Commissione

(54) I tipi di finanziamento e i metodi di attuazione di cui alla presente decisione saranno scelti in base alla rispettiva capacità di conseguire gli obiettivi specifici delle azioni e di ottenere risultati, tenuto conto, in particolare, dei costi dei controlli, degli oneri amministrativi e del rischio previsto di inottemperanza. Per le sovvenzioni, è preso in considerazione anche il ricorso a somme forfettarie, tassi fissi e costi unitari,

Emendamento

(54) I tipi di finanziamento e i metodi di attuazione di cui alla presente decisione saranno scelti in base alla rispettiva capacità di conseguire gli obiettivi specifici delle azioni e di ottenere risultati, tenuto conto, in particolare, dei costi dei controlli, degli oneri amministrativi e del rischio previsto di inottemperanza. Per quanto riguarda le sovvenzioni, che costituiscono la principale forma di finanziamento, è preso in considerazione anche il ricorso a somme forfettarie, tassi fissi e costi unitari,

Or. en

Emendamento 45

Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione

(a) il programma specifico istituito dalla decisione .../.../UE²⁵, che comprende un contributo finanziario all'EIT:

Emendamento

(a) il programma specifico istituito dalla decisione .../.../UE;

25

Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. Salvo disposizioni contrarie espressamente previste, i termini "Orizzonte Europa", "programma" e "programma specifico" utilizzati nel presente regolamento si riferiscono a contenuti attinenti unicamente al programma specifico di cui al paragrafo 3, lettera a).

soppresso

Or. en

Motivazione

Il paragrafo sembra abbastanza ambiguo e necessita di un ulteriore chiarimento, in particolare a norma dell'articolo 3.

Emendamento 47

Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. L'EIT attua il programma in conformità dell'agenda strategica per l'innovazione dell'EIT per il periodo 2021-2027.

Or. en

Emendamento 48

Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 1

Testo della Commissione

(1) "infrastrutture di ricerca": le strutture che forniscono risorse e servizi usati dalle comunità di ricerca per condurre Emendamento

(1) "infrastrutture di ricerca": le strutture che forniscono risorse e servizi usati dalle comunità di ricerca per condurre

PE625.305v01-00 34/144 PR\1158112IT.docx

ricerca e stimolare l'innovazione nei rispettivi settori. La definizione comprende le risorse umane associate, le attrezzature o serie di strumenti principali; le risorse basate sulla conoscenza quali collezioni, archivi o infrastrutture di dati scientifici; i sistemi di dati e calcolo, le reti di comunicazione e qualsiasi altra infrastruttura di natura unica e accessibile a utenti esterni, essenziale per raggiungere l'eccellenza nel settore della ricerca e dell'innovazione. Se del caso, esse possono essere utilizzate al di là dell'ambito della ricerca, ad esempio per scopi educativi o di servizio pubblico, e possono essere "ubicate in un unico sito", "virtuali" o "distribuite"

ricerca e stimolare l'innovazione nei rispettivi settori. La definizione comprende le risorse umane associate, le attrezzature o serie di strumenti principali, in particolare quelli sostenuti da altri fondi dell'Unione di cui all'allegato IV; le risorse basate sulla conoscenza quali collezioni, archivi o infrastrutture di dati scientifici; i sistemi di dati e calcolo, le reti di comunicazione e qualsiasi altra infrastruttura di natura unica e accessibile a utenti esterni, essenziale per raggiungere l'eccellenza nel settore della ricerca e dell'innovazione. Se del caso, esse possono essere utilizzate al di là dell'ambito della ricerca, ad esempio per scopi educativi o di servizio pubblico, e possono essere "ubicate in un unico sito", "virtuali" o "distribuite".

Or. en

Emendamento 49

Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 3

Testo della Commissione

(3) "partenariato europeo": un'iniziativa con la quale l'Unione e i partner del settore pubblico e/o privato (quali l'industria, le organizzazioni di ricerca, gli organismi investiti di attribuzioni di servizio pubblico a livello locale, regionale, nazionale o internazionale e le organizzazioni della società civile, incluse le fondazioni) si impegnano a sostenere congiuntamente lo sviluppo e l'attuazione di un programma di attività di ricerca e innovazione, comprese quelle relative allo sfruttamento commerciale o all'adozione di politiche o normative;

Emendamento

(3) "partenariato europeo": un'iniziativa con la quale l'Unione e i partner del settore pubblico e/o privato (quali l'industria, le organizzazioni di ricerca, ivi comprese le infrastrutture di ricerca, gli organismi investiti di attribuzioni di servizio pubblico a livello locale, regionale, nazionale o internazionale e le organizzazioni della società civile, incluse le fondazioni) si impegnano a sostenere congiuntamente lo sviluppo e l'attuazione di un programma di attività di ricerca e innovazione, comprese quelle a norma degli articoli 185 e 187 **TFUE e quelle** relative allo sfruttamento commerciale o all'adozione di politiche o normative:

Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 4

Testo della Commissione

(4) "accesso aperto": la pratica che consiste nell'offrire all'utente finale l'accesso gratuito online ai risultati della ricerca derivanti dalle azioni finanziate in applicazione del programma, in particolare le pubblicazioni scientifiche e i dati della ricerca;

Emendamento

"accesso aperto": la pratica che **(4)** consiste nell'offrire all'utente finale l'accesso gratuito online ai risultati della ricerca derivanti dalle azioni finanziate in applicazione del programma, in particolare le pubblicazioni scientifiche e i dati della ricerca. In merito ai dati della ricerca, gli interessi pertinenti in materia di vita privata e sicurezza, nonché i diritti di proprietà intellettuale, la riservatezza, la competitività economica globale dell'Unione europea e altri interessi legittimi devono essere affrontati in conformità del principio "il più aperto possibile, chiuso il tanto necessario" e di "solide deroghe";

Or. en

Emendamento 51

Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 5

Testo della Commissione

(5) "missione": un portafoglio di azioni volte a conseguire entro un periodo prestabilito un obiettivo misurabile e un impatto in termini di scienza e tecnologia, società e cittadini che non si potrebbero ottenere mediante singole azioni;

Emendamento

(5) "missione": un portafoglio di azioni *tra i poli tematici* volte a conseguire entro un periodo prestabilito un obiettivo misurabile e un impatto in termini di scienza e tecnologia, società, *processo decisionale e/o diplomazia* e cittadini che non si potrebbero ottenere mediante singole azioni;

Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 9

Testo della Commissione

(9) "conoscenze preesistenti": i dati, le competenze o le informazioni, di qualsiasi forma o natura tangibile o intangibile, compresi i diritti quali i diritti di proprietà intellettuale, che sono: i) detenuti dai beneficiari prima della loro adesione all'azione; ii) identificati dai beneficiari *per iscritto in qualsiasi modo* e necessari per attuare l'azione o sfruttarne i risultati;

Emendamento

(9) "conoscenze preesistenti": i dati, le competenze o le informazioni, di qualsiasi forma o natura tangibile o intangibile, compresi i diritti quali i diritti di proprietà intellettuale, che sono: i) detenuti dai beneficiari prima della loro adesione all'azione; *e* ii) identificati dai beneficiari *in un accordo scritto* e necessari per attuare l'azione o sfruttarne i risultati;

Or. en

Emendamento 53

Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(11 bis) "sfruttamento commerciale": l'utilizzazione dei risultati nella commercializzazione di un prodotto o un processo o nella creazione e prestazione di un servizio o in attività di standardizzazione;

Or. en

Emendamento 54

Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 18

Testo della Commissione

(18) "risultati": qualsiasi *effetto* intangibile o tangibile dell'azione, per esempio dati, competenze o informazioni, indipendentemente dalla loro forma o

Emendamento

(18) "risultati": qualsiasi *risultato* intangibile o tangibile dell'azione, per esempio dati, competenze o informazioni, indipendentemente dalla loro forma o

PR\1158112IT.docx 37/144 PE625.305v01-00

IT

natura, che possano o no essere protetti, nonché qualsiasi diritto collegato ad essi, ivi compresi i diritti di proprietà intellettuale; natura, che possano o no essere protetti, nonché qualsiasi diritto collegato ad essi, ivi compresi i diritti di proprietà intellettuale;

Or. en

Emendamento 55

Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 19 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(19 bis) "piano strategico di ricerca e innovazione": un documento adottato mediante atto delegato ogni due anni che integra il programma specifico e segue un ampio processo di consultazione con gli Stati membri, il Parlamento europeo, i portatori di interessi del settore della RSI e la società civile. Esso definisce le priorità e gli strumenti, fungendo pertanto da base per l'elaborazione dei programmi di lavoro, e contiene, in particolare, le missioni selezionate, i partenariati contrattuali o istituzionali di nuova costituzione o continui, le iniziative faro delle tecnologie emergenti e future (TEF) e le CCI:

Or. en

Emendamento 56

Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 25 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(25 bis) "azione di ricerca e innovazione": un'azione che consiste essenzialmente in attività volte a creare nuove conoscenze e/o esaminare la fattibilità di una tecnologia, un prodotto,

PE625.305v01-00 38/144 PR\1158112IT.docx

un processo, un servizio o una soluzione nuovi o migliorati. Può comprendere la ricerca di base e applicata, lo sviluppo e l'integrazione tecnologici, la prova e la convalida di prototipi su scala ridotta in laboratorio o ambiente simulato;

Or. en

Motivazione

Ai fini della chiarezza e della certezza giuridica, le definizioni figuranti nell'allegato I sono state inserite all'articolo 2.

Emendamento 57

Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 25 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(25 ter) "azione di innovazione": un'azione che consiste essenzialmente in attività destinate direttamente alla produzione di piani e progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati e può comprendere la creazione di prototipi, il collaudo, la dimostrazione, i progetti pilota, la convalida dei prodotti su larga scala e le prime applicazioni commerciali;

Or. en

Emendamento 58

Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 25 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(25 quater) "azioni di innovazione e immissione sul mercato": azioni che incorporano un'azione di innovazione e altre attività necessarie per immettere un'innovazione sul mercato;

PR\1158112IT.docx 39/144 PE625.305v01-00

Motivazione

Ai fini della chiarezza e della certezza giuridica, le definizioni figuranti nell'allegato I sono state inserite all'articolo 2.

Emendamento 59

Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 25 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(25 quinquies)"azioni di ricerca di frontiera nell'ambito del CER": azioni di ricerca privilegiate basate sull'iniziativa dei ricercatori, ospitate da un singolo beneficiario o da più beneficiari solo nell'ambito del CER;

Or en

Motivazione

Ai fini della chiarezza e della certezza giuridica, le definizioni figuranti nell'allegato I sono state inserite all'articolo 2.

Emendamento 60

Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 25 sexies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(25 sexies) "azione di formazione e mobilità": un'azione volta a migliorare le competenze, le conoscenze e le prospettive di carriera dei ricercatori, sulla base della mobilità tra paesi e, se pertinente, tra settori o discipline;

Or. en

Motivazione

Ai fini della chiarezza e della certezza giuridica, le definizioni figuranti nell'allegato I sono state inserite all'articolo 2.

PE625.305v01-00 40/144 PR\1158112IT.docx

Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 25 septies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(25 septies) "azione di cofinanziamento del programma": azione che fornisce il cofinanziamento di un programma di attività istituito e/o attuato da entità che gestiscono e/o finanziano programmi di ricerca e innovazione, diversi dagli organismi di finanziamento dell'Unione;

Or. en

Motivazione

Ai fini della chiarezza e della certezza giuridica, le definizioni figuranti nell'allegato I sono state inserite all'articolo 2.

Emendamento 62

Proposta di regolamento Articolo 2 –punto 25 octies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(25 octies) "azione relativa agli appalti pre-commerciali (PCP)": un'azione che può avere per finalità primaria le procedure di appalti pre-commerciali attuate da beneficiari che sono amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori;

Or. en

Motivazione

Ai fini della chiarezza e della certezza giuridica, le definizioni figuranti nell'allegato I sono state inserite all'articolo 2.

Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 25 nonies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(25 nonies) "azione relativa agli appalti pubblici per soluzioni innovative" un'azione che può avere per finalità primaria le procedure di appalti pubblici congiunti o coordinati concernenti le soluzioni innovative attuate da beneficiari che sono amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori;

Or. en

Motivazione

Ai fini della chiarezza e della certezza giuridica, le definizioni figuranti nell'allegato I sono state inserite all'articolo 2.

Emendamento 64

Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 25 decies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(25 decies) "azione di coordinamento e sostegno": un'azione che contribuisce a conseguire gli obiettivi del programma, escluse le attività di ricerca e innovazione;

Or. en

Motivazione

Ai fini della chiarezza e della certezza giuridica, le definizioni figuranti nell'allegato I sono state inserite all'articolo 2.

Emendamento 65

Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 25 undecies (nuovo)

PE625.305v01-00 42/144 PR\1158112IT.docx

Testo della Commissione

Emendamento

(25 undecies) "premio di incentivo": per stimolare investimenti in una determinata direzione, specificando un obiettivo prima dell'esecuzione del lavoro;

Or. en

Motivazione

Ai fini della chiarezza e della certezza giuridica, le definizioni figuranti nell'allegato I sono state inserite all'articolo 2.

Emendamento 66

Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 25 duodecies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(25 duodecies)"premio di riconoscimento": per premiare i risultati ottenuti e il lavoro eccezionale dopo la sua esecuzione;

Or. en

Motivazione

Ai fini della chiarezza e della certezza giuridica, le definizioni figuranti nell'allegato I sono state inserite all'articolo 2.

Emendamento 67

Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 25 terdecies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(25 terdecies) "appalti pubblici": l'attuazione di alcune parti del programma relative a interessi strategici e all'autonomia dell'Unione e lo svolgimento, per finalità proprie della Commissione, di procedure di appalti pubblici per la realizzazione di studi,

prodotti, servizi e capacità;

Or en

Motivazione

Ai fini della chiarezza e della certezza giuridica, le definizioni figuranti nell'allegato I sono state inserite all'articolo 2.

Emendamento 68

Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 25 quaterdecies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(25 quaterdecies) "soggetto collegato", un soggetto giuridico che sia soggetto al controllo diretto o indiretto di un altro partecipante, o sia soggetto allo stesso controllo diretto o indiretto di tale partecipante, o controlli direttamente o indirettamente tale partecipante;

Or. en

Motivazione

Ai fini della chiarezza e della certezza giuridica, le definizioni figuranti nell'allegato I sono state inserite all'articolo 2.

Emendamento 69

Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 25 quindecies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(25 quindecies) "reciprocità": la parità di accesso per i soggetti dell'Unione a programmi analoghi nei paesi terzi o la parità di condizioni eque e giuste di accesso alle informazioni.

Motivazione

Ai fini della chiarezza e della certezza giuridica, le definizioni figuranti nell'allegato I sono state inserite all'articolo 2.

Emendamento 70

Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. L'obiettivo generale del programma è generare un impatto scientifico, economico e sociale attraverso gli investimenti dell'Unione nel campo della ricerca e dell'innovazione, al fine di rafforzare le basi scientifiche e tecnologiche dell'Unione e promuoverne la competitività, anche nel suo settore industriale, realizzare le priorità strategiche dell'Unione e contribuire ad affrontare le sfide globali, *compresi gli* obiettivi di sviluppo sostenibile.

Emendamento

1. L'obiettivo generale del programma è generare un impatto scientifico, tecnologico, economico e sociale attraverso gli investimenti dell'Unione nel campo della ricerca e dell'innovazione, al fine di rafforzare le basi scientifiche e tecnologiche dell'Unione e promuoverne la competitività in tutti gli Stati membri e le regioni dell'Unione, anche nel suo settore industriale, realizzare le priorità strategiche dell'Unione e contribuire ad affrontare le sfide globali per la società, enunciate negli obiettivi di sviluppo sostenibile, e realizzare uno spazio europeo della ricerca equilibrato.

Or. en

Emendamento 71

Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera -a

Testo della Commissione

Emendamento

(-a) promuovere l'eccellenza scientifica;

Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

(a) sostenere la creazione e la diffusione di nuove conoscenze, competenze, tecnologie e soluzioni di alta qualità in risposta alle sfide globali;

Emendamento

(a) sostenere la creazione e la diffusione di nuove conoscenze, competenze, tecnologie e soluzioni *fondamentali e applicate* di alta qualità in risposta alle sfide globali *per la società*;

Or. en

Emendamento 73

Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(a bis) dimezzare il divario in materia di ricerca e innovazione in aumento nell'Unione e promuovere la partecipazione di tutti gli Stati membri a Orizzonte Europa;

Or. en

Emendamento 74

Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

(b) rafforzare l'impatto della ricerca e dell'innovazione nell'elaborazione, nel sostegno e nell'attuazione delle politiche dell'Unione e sostenere l'adozione di soluzioni innovative nel settore industriale e nella società al fine di *affrontare le sfide globali*;

Emendamento

(b) rafforzare *il valore aggiunto* dell'UE nel finanziamento della RSI e l'impatto della ricerca e dell'innovazione per l'Unione nell'elaborazione, nel sostegno e nell'attuazione delle politiche dell'Unione e sostenere l'adozione di soluzioni innovative nel settore industriale e nella società europei al fine di migliorare

PE625.305v01-00 46/144 PR\1158112IT.docx

il benessere delle persone;

Or en

Emendamento 75

Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione

(c) promuovere tutte le forme di innovazione, comprese quelle pionieristiche, e rafforzare la diffusione sul mercato di soluzioni innovative,

Emendamento

(c) promuovere tutte le forme di innovazione *nell'Unione*, comprese quelle pionieristiche, e rafforzare la diffusione sul mercato di soluzioni innovative,

Or. en

Emendamento 76

Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione

(d) ottimizzare l'attuazione del programma per ottenere un impatto maggiore nell'ambito di uno Spazio europeo della ricerca rafforzato.

Emendamento

(d) ottimizzare l'attuazione del programma per ottenere un impatto maggiore nell'ambito di uno Spazio europeo della ricerca rafforzato *ed equilibrato*;

Or en

Emendamento 77

Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(d bis) accrescere la capacità di attrazione dell'Unione nella RSI e incoraggiare il primo sfruttamento commerciale dei

Or en

Emendamento 78

Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 1 – punto 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

(1) il pilastro I, "Scienza aperta", persegue l'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), ma sostiene anche gli obiettivi specifici di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettere b) \boldsymbol{e} c), e comprende le seguenti componenti:

Emendamento

(1) il pilastro I, "Scienza aperta", persegue l'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), ma sostiene anche gli obiettivi specifici di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettere *a bis*), b), c), *d*) *e d bis*), e comprende le seguenti componenti:

Or. en

Emendamento 79

Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 1 – punto 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

(2) il pilastro II, "Sfide globali e competitività industriale", persegue *l'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), ma sostiene anche* gli obiettivi specifici di cui all'articolo 3, paragrafo 2, *lettere a) e c)*, e comprende le seguenti componenti:

Emendamento

(2) il pilastro II, "Sfide globali e competitività industriale *europea*", persegue *tutti* gli obiettivi specifici di cui all'articolo 3, paragrafo 2, e comprende le seguenti componenti:

Or. en

Emendamento 80

Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 1 – punto 2 – lettera b

PE625.305v01-00 48/144 PR\1158112IT.docx

Testo della Commissione

Emendamento

polo tematico "Società inclusiva e sicura".

(b) polo tematico "Società inclusiva e creativa",

Or. en

Emendamento 81

Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 1 – punto 2 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(b bis) Società sicure,

Or. en

Emendamento 82

Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 1 – punto 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione

il pilastro III, "Innovazione aperta", persegue l'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, *lettera* c), ma sostiene anche gli obiettivi specifici di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettere a) e b), e comprende le seguenti componenti:

Emendamento

(3) il pilastro III, "Europa innovativa", persegue l'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettere c), d) e d bis), ma sostiene anche gli obiettivi specifici di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettere a), a bis) e b), e comprende le seguenti componenti:

Or. en

Emendamento 83

Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 1 – punto 3 – lettera a bis (nuova)

PR\1158112IT.docx 49/144 PE625.305v01-00

(a bis) innovazione incrementale;

Or. en

Emendamento 84

Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 1 – punto 4 – parte introduttiva

Testo della Commissione

(4) la parte "Consolidamento dello Spazio europeo della ricerca" persegue l'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, *lettera* d), ma sostiene anche gli obiettivi specifici di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettere a), b) *e* c), e comprende le seguenti componenti:

Emendamento

(4) la parte *trasversale*"Consolidamento dello Spazio europeo della ricerca" persegue l'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, *lettere a bis) e* d), ma sostiene anche gli obiettivi specifici di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettere a), b), c) *e d bis)*, e comprende le seguenti componenti:

Or. en

Emendamento 85

Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 1 – punto 4 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a) "condivisione dell'eccellenza";

(a) "diffusione dell'eccellenza e ampliamento della partecipazione in tutta l'Unione";

Or. en

Emendamento 86

Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 1 – punto 4 – lettera a bis (nuova)

(a bis) "aumento della capacità di attrazione dell'Unione";

Or. en

Emendamento 87

Proposta di regolamento Articolo 6 – titolo

Testo della Commissione

Attuazione e forme di finanziamento dell'UE

Emendamento

Pianificazione strategica e attuazione e forme di finanziamento dell'UE

Or. en

Emendamento 88

Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Il programma può concedere finanziamenti alle azioni indirette in tutte le forme previste dal regolamento finanziario, segnatamente sovvenzioni (incluse le sovvenzioni di funzionamento), premi e appalti. Può anche erogare fondi sotto forma di strumenti finanziari nell'ambito delle operazioni di finanziamento misto.

Emendamento

2. Il programma può concedere finanziamenti alle azioni indirette in tutte le forme previste dal regolamento finanziario, segnatamente sovvenzioni (incluse le sovvenzioni di funzionamento), che devono essere la principale forma di sostegno nel quadro del programma, premi e appalti. Può anche erogare fondi sotto forma di strumenti finanziari nell'ambito delle operazioni di finanziamento misto.

Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. L'attuazione del programma specifico²⁹ si basa su *una* pianificazione strategica pluriennale e trasparente delle attività di ricerca e innovazione, in particolare per il pilastro "Sfide globali e competitività industriale", *previa consultazione dei* portatori di interessi sulle priorità, sui tipi appropriati di azioni e sulle forme di attuazione da utilizzare. *In tal modo si assicura* l'allineamento con altri programmi pertinenti dell'Unione.

Emendamento

L'attuazione del programma specifico²⁹ si basa su *piani specifici di R&I* elaborati ogni due anni, adottati mediante atto delegato e in conformità di un processo di pianificazione strategica pluriennale e trasparente delle attività di ricerca e innovazione, in particolare per il pilastro "Sfide globali e competitività industriale europea". Le consultazioni con le autorità nazionali, con il Parlamento europeo, con i portatori di interessi e con i rappresentanti della società civile sulle priorità, sui tipi appropriati di azioni e sulle forme di attuazione da utilizzare assicurano l'allineamento con altri programmi pertinenti dell'Unione e aumentano la coerenza con i programmi e le priorità di finanziamento della RSI nazionali e regionali, rafforzando quindi il SER

9	29	
• • •	•••	

Or. en

Motivazione

Gli atti delegati sono proposti per garantire che il Parlamento europeo sia coinvolto in questo nuovo "livello intermedio" di definizione delle priorità, che non è presente nell'atto giuridico né nei programmi di lavoro.

Emendamento 90

Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 7

Testo della Commissione

7. Le attività di Orizzonte Europa sono realizzate *in primo luogo* attraverso inviti a presentare proposte, alcuni dei

Emendamento

7. Le attività di Orizzonte Europa sono realizzate attraverso inviti a presentare proposte, alcuni dei quali sono

PE625.305v01-00 52/144 PR\1158112IT.docx

quali sono organizzati come elementi delle missioni e dei partenariati europei.

organizzati come elementi delle missioni e dei partenariati europei, a eccezione delle attività indicate all'articolo 39 concernente i premi.

Or. en

Emendamento 91

Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 8

Testo della Commissione

Emendamento

8. Le attività di ricerca e innovazione svolte nell'ambito di Orizzonte Europa riguardano le applicazioni civili.

soppresso

Or. en

Motivazione

Spostato all'articolo 6 bis sui principi dei finanziamenti dell'UE.

Emendamento 92

Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 9

Testo della Commissione

Emendamento

9. Il programma garantisce l'effettiva promozione della parità di genere e della dimensione di genere nei contenuti della ricerca e dell'innovazione. Si presta un'attenzione particolare per assicurare l'equilibrio di genere, a seconda della situazione nel settore della ricerca e dell'innovazione interessato, in seno ai comitati di valutazione e a organismi quali i gruppi di esperti.

soppresso

Motivazione

Spostato all'articolo 6 bis sui principi dei finanziamenti dell'UE.

Emendamento 93

Proposta di regolamento Articolo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 6 bis

Principi dei finanziamenti dell'UE

- 1. Le attività di ricerca e innovazione svolte nell'ambito di Orizzonte Europa riguardano le applicazioni civili.
- 2. Le parti collaborative del programma devono riguardare l'intera catena del valore, ivi compresi inferiori livelli di maturità tecnologica (Technological Readiness Level, TRL) per garantire che l'Europa sia all'avanguardia nella ricerca e massimizzi il valore aggiunto dell'UE.
- 3.. Il programma garantisce un'efficace riduzione del 50 % del divario in materia di RSI all'interno dell'Unione e promuove l'ampia copertura geografica in progetti collaborativi. Si presta un'attenzione particolare per assicurare l'equilibrio geografico europeo, a seconda della situazione nel settore della ricerca e dell'innovazione interessato, in progetti finanziati e in seno ai comitati di valutazione e a organismi quali i comitati e i gruppi di esperti.
- 4. Il programma garantisce l'effettiva promozione della parità di genere e della dimensione di genere nei contenuti della ricerca e dell'innovazione. A seconda della situazione nel settore della ricerca e dell'innovazione interessato, in seno ai comitati di valutazione e a organismi quali i comitati e i gruppi di esperti, si presta un'attenzione particolare per assicurare l'equilibrio di genere.
- 5. Il programma mira alla semplificazione amministrativa continua e alla riduzione

- degli oneri per i beneficiari. In particolare, un'azione di RSI che combina diversi fondi dell'Unione è soggetta solo alle norme del programma quadro di ricerca e innovazione dell'UE.
- 6. Il programma offre a tutti i tipi di beneficiari la possibilità di chiedere finanziamenti in maniera rapida. Varie azioni di ricerca e innovazione applicheranno la logica di una "Corsia veloce per la ricerca e l'innovazione" ove i tempi per la concessione della sovvenzione non superano i sei mesi. Ciò consente un accesso più rapido "dal basso verso l'alto" ai fondi per i piccoli consorzi collaborativi che riguardano azioni che spaziano dalla ricerca fondamentale all'applicazione commerciale. Gli inviti nell'ambito dell'approccio "Corsia veloce per la ricerca e l'innovazione" saranno continuamente aperti con scadenze intermedie e attuati nei programmi di lavoro nell'ambito dei poli tematici, del CEI e della parte "diffondere l'eccellenza".
- 7. Il programma intende massimizzare la redditività sugli investimenti pubblici, in termini di idoneità, sicurezza, efficacia e accessibilità economica dei potenziali prodotti finali. Il programma garantisce un sufficiente livello di trasparenza e tracciabilità dei finanziamenti pubblici nei progetti di ricerca e innovazione salvaguardando l'interesse pubblico e l'impatto sociale equo.
- 8. La Commissione o l'organismo di finanziamento competente provvede affinché tutti i potenziali partecipanti dispongano di una quantità sufficiente di orientamenti e informazioni al momento della pubblicazione dell'invito per la presentazione di proposte, in particolare i modelli di convenzione di sovvenzione applicabili.

Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Le missioni sono programmate nell'ambito del pilastro "Sfide globali e competitività industriale", ma possono beneficiare anche di azioni svolte nell'ambito di altre parti del programma.

Emendamento

1. Le missioni sono programmate nell'ambito del pilastro "Sfide globali e competitività industriale *europea*", ma possono beneficiare anche di azioni svolte nell'ambito di altre parti del programma *nonché di azioni svolte nell'ambito di altri programmi di finanziamento dell'Unione*.

Or. en

Emendamento 95

Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Le missioni sono attuate conformemente all'articolo 5 del programma specifico. La valutazione è effettuata in conformità all'articolo 26.

Emendamento

2. Tutte le missioni e il relativo metodo di attuazione previsto sono individuati nei piani strategici di ricerca e innovazione, definiti all'articolo 2 e specificati all'articolo 6 del programma quadro e all'articolo 5 del programma specifico, prima di essere attuati nei programmi di lavoro.

Or. en

Emendamento 96

Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Durante i primi due anni del programma, un massimo del 10 % del

PE625.305v01-00 56/144 PR\1158112IT.docx

bilancio annuale di ciascun polo tematico è programmato attraverso inviti specifici per l'attuazione delle missioni. Per il terzo e il quarto anno, tale percentuale potrebbe aumentare fino al 15 % per ciascun polo tematico. Per gli ultimi tre anni del programma e solo dopo una valutazione positiva del processo di selezione e gestione della missione, tale percentuale può essere aumentata a un massimo del 20 %.

Or. en

Emendamento 97

Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 ter. Una valutazione completa delle missioni concernente l'ambito di applicazione, la governance, la nomina del comitato e le relative azioni preliminari viene svolta conformemente alle tappe fondamentali misurabili. Si tiene conto delle raccomandazioni derivanti da tale valutazione prima della programmazione di nuove missioni o prima di continuare, interrompere o reindirizzare quelle esistenti.

Or. en

Emendamento 98

Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione

(a) hanno un chiaro valore aggiunto europeo e contribuiscono a raggiungere le priorità dell'Unione;

Emendamento

(a) hanno un chiaro valore aggiunto europeo e contribuiscono a raggiungere le priorità *e gli impegni* dell'Unione, *ivi*

PR\1158112IT.docx 57/144 PE625.305v01-00

compreso il conseguimento di un SER rafforzato e degli obiettivi climatici e di sviluppo sostenibile;

Or. en

Emendamento 99

Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 3 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(a bis) ottengono risultati della R&S&I di cui beneficiano tutti gli Stati membri in maniera adeguata;

Or. en

Emendamento 100

Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione

sono audaci e stimolanti e hanno quindi grande rilevanza sociale o economica;

Emendamento

(b) sono audaci e stimolanti e hanno quindi grande rilevanza politica, diplomatica, sociale ed economica;

Or. en

Emendamento 101

Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 3 – lettera d

Testo della Commissione

sono incentrate su attività di ricerca e innovazione ambiziose ma realistiche;

Emendamento

(d) sono incentrate su *politiche* o attività di ricerca e innovazione ambiziose ma realistiche in tutte le fasi dello sviluppo;

PE625.305v01-00 58/144 PR\1158112IT.docx

Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 3 – lettera e

Testo della Commissione

(e) stimolano l'attività in tutte le discipline, in tutti i settori e da parte di tutti gli attori;

Emendamento

(e) stimolano l'attività in *tutti i fondi dell'Unione, in* tutte le discipline, in tutti i settori e da parte di tutti gli attori *con un insieme unico di norme*;

Or. en

Emendamento 103

Proposta di regolamento Articolo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 7 bis

Il Consiglio europeo per l'innovazione

- 1. La Commissione istituisce un Consiglio europeo per l'innovazione (CEI) per l'attuazione delle azioni nell'ambito del terzo pilastro "Europa innovativa" correlato al CEI. Il CEI opera conformemente ai seguenti principi: accento sulle innovazioni rivoluzionarie e dirompenti nell'Unione, autonomia strategica dell'UE, capacità di assumere rischi, efficienza, efficacia, trasparenza e responsabilità e primo sfruttamento commerciale nell'Unione.
- 2. Almeno l'80 % del bilancio del CEI è dedicato alle PMI e alle start-up innovative.
- 3. Le caratteristiche di gestione e il comitato del CEI sono definiti nella decisione (UE)... [programma specifico] e

Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

(b) partecipazione e contributo finanziario a un programma di attività di ricerca e innovazione, sulla base dell'impegno dei partner di fornire contributi finanziari *e* in natura e di integrare le loro attività pertinenti mediante un'azione di co-finanziamento del programma (partenariati europei co-finanziati);

Emendamento

(b) partecipazione e contributo finanziario a un programma di attività di ricerca e innovazione, sulla base dell'impegno dei partner di fornire contributi *sia* finanziari *che* in natura e di integrare le loro attività pertinenti mediante un'azione di co-finanziamento del programma (partenariati europei co-finanziati);

Or. en

Emendamento 105

Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

(c) partecipazione e contributo finanziario a programmi di ricerca e innovazione intrapresi da diversi Stati membri a norma dell'articolo 185 del TFUE, o da organismi istituiti a norma dell'articolo 187 del TFUE, quali le imprese comuni, o dalle comunità della conoscenza e dell'innovazione dell'EIT conformemente al [regolamento EIT] (partenariati europei istituzionalizzati), da attuare soltanto nel caso in cui le altre forme di partenariato non conseguirebbero gli obiettivi o non genererebbero gli impatti necessari previsti e se giustificato da una prospettiva a lungo termine e da un

Emendamento

(c) partecipazione e contributo finanziario a programmi di ricerca e innovazione intrapresi da diversi Stati membri a norma dell'articolo 185 del TFUE, o da organismi istituiti a norma dell'articolo 187 del TFUE, quali le imprese comuni o le iniziative faro delle tecnologie emergenti e future (TEF), o dalle comunità della conoscenza e dell'innovazione dell'EIT conformemente al [regolamento EIT] (partenariati europei istituzionalizzati), da attuare soltanto nel caso in cui le altre forme di partenariato non conseguirebbero gli obiettivi o non genererebbero gli impatti necessari previsti grado elevato di integrazione, compresa la gestione centrale di tutti i contributi finanziari

e se giustificato da una prospettiva a lungo termine e da un grado elevato di integrazione, compresa la gestione centrale di tutti i contributi finanziari.

Or. en

Emendamento 106

Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione

(a) sono istituiti nei casi in cui consentono di conseguire gli obiettivi di Orizzonte Europa con maggiore efficacia rispetto alla sola Unione;

Emendamento

(a) sono istituiti solo nei casi in cui consentono di offrire chiaramente vantaggi quantificati rispetto ad altre azioni/altri strumenti del programma quadro;

Or. en

Emendamento 107

Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione

(b) rispettano i principi di valore aggiunto dell'Unione, trasparenza, apertura, impatto, effetto moltiplicatore, impegno finanziario a lungo termine di tutte le parti interessate, flessibilità, coerenza e complementarità con le iniziative dell'Unione, locali, regionali, nazionali e internazionali;

Emendamento

(b) rispettano i principi di valore aggiunto dell'Unione, trasparenza, apertura *equa*, impatto *per l'Unione e al suo interno*, *forte* effetto moltiplicatore, impegno finanziario a lungo termine di tutte le parti interessate, flessibilità, coerenza e complementarità con le iniziative dell'Unione, locali, regionali, nazionali e internazionali;

Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Tutti i partenariati sono individuati nei piani strategici di ricerca e innovazione, definiti all'articolo 6 e all'allegato III del programma quadro e all'allegato I del programma specifico, prima di essere attuati nei programmi o nei piani di lavoro.

Or. en

Emendamento 109

Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. La dotazione finanziaria per l'attuazione del programma quadro nel periodo 2021-2027 è di **94 100 000 000** EUR a prezzi *correnti* per il programma specifico di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera a), e, inoltre, l'importo per il programma specifico di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera b), come disposto dal regolamento ... che istituisce il Fondo europeo per la difesa.

Emendamento

1. La dotazione finanziaria per l'attuazione del programma quadro nel periodo 2021-2027 è di 120 000 000 000 EUR a prezzi costanti per il programma specifico di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera a), e, inoltre, l'importo per il programma specifico di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera b), come disposto dal regolamento ... che istituisce il Fondo europeo per la difesa.

Or. en

Emendamento 110

Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera a – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

(a) **25 800 000 000** EUR per il pilastro I "Scienza aperta" nel periodo 2021-2027,

(a) **35 600 000 000** EUR per il pilastro I "Scienza aperta" nel periodo 2021-2027,

PE625.305v01-00 62/144 PR\1158112IT.docx

di cui: di cui:

Or en

Emendamento 111

Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera a – punto 1

Testo della Commissione

Emendamento

(1) **16 600 000 000** EUR per il Consiglio europeo della ricerca;

(1) **20 400 000 000** EUR per il Consiglio europeo della ricerca;

Or. en

Emendamento 112

Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera a – punto 2

Testo della Commissione

Emendamento

(2) 6 800 000 000 EUR per le azioni Marie Skłodowska-Curie; (2) *11 300 000 000* EUR per le azioni Marie Skłodowska-Curie;

Or. en

Emendamento 113

Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera a – punto 3

Testo della Commissione

Emendamento

(3) **2 400 000 000** EUR per le infrastrutture di ricerca;

(3) *3 900 000 000* EUR per le infrastrutture di ricerca;

Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera b – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

(b) **52 700 000 000** EUR per il pilastro II "Sfide globali e competitività industriale" nel periodo 2021-2027, di cui:

(b) 62 700 000 000 EUR per il pilastro II "Sfide globali e competitività industriale *europea*" nel periodo 2021-2027, di cui:

Or. en

Emendamento 115

Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera b – punto 1

Testo della Commissione

Emendamento

(1) 7 700 000 000 EUR per il polo tematico "Sanità";

(1) **10 800 000 000** EUR per il polo tematico "Sanità";

Or. en

Emendamento 116

Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera b – punto 2

Testo della Commissione

Emendamento

(2) **2 800 000 000** EUR per il polo tematico "Società inclusiva e **sicura**":

(2) *1 800 000 000* EUR per il polo tematico "Società inclusiva e *creativa*";

Or. en

Emendamento 117

Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera b – punto 2 bis (nuovo)

PE625.305v01-00 64/144 PR\1158112IT.docx

(2 bis) 2 300 000 000 EUR per il polo tematico "Società sicura";

Or. en

Emendamento 118

Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera b – punto 3

Testo della Commissione

Emendamento

- (3) 15 000 000 000 EUR per il polo tematico "Digitale e industria";
- (3) **18 100 000 000** EUR per il polo tematico "Digitale e industria";

Or. en

Emendamento 119

Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera b – punto 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(3 bis) ivi compresi almeno 3 000 000 000 EUR per il proseguimento delle "iniziative faro delle tecnologie emergenti e future (TEF)";

Or. en

Emendamento 120

Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera b – punto 4

Testo della Commissione

Emendamento

- (4) 15 000 000 000 EUR per il polo tematico "Clima, energia e mobilità";
- (4) *19 100 000 000* EUR per il polo tematico "Clima, energia e mobilità";

Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera b – punto 5

Testo della Commissione

(5) 10 000 000 000 EUR per il polo tematico "Prodotti alimentari e risorse naturali";

Emendamento

(5) **8 400 000 000** EUR per il polo tematico "Prodotti alimentari e risorse naturali";

Or. en

Emendamento 122

Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera c – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

- (c) 13 500 000 000 EUR per il pilastro III "Innovazione aperta" nel periodo 2021-2027, di cui:
- (c) 13 800 000 000 EUR per il pilastro III "Europa innovativa" nel periodo 2021-2027, di cui:

Or. en

Emendamento 123

Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera c – punto 1

Testo della Commissione

Emendamento

(1) 10 500 000 000 EUR per il Consiglio europeo per l'innovazione, compresi fino a 500 000 000 EUR per gli ecosistemi europei dell'innovazione; (1) **9 000 000 000** EUR per il Consiglio europeo per l'innovazione;

Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera c – punto 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(1 bis) 500 000 000 EUR per gli ecosistemi europei dell'innovazione;

Or. en

Emendamento 125

Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera c – punto 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(1 ter) 800 000 000 EUR per l'innovazione incrementale;

Or. en

Emendamento 126

Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera c – punto 2

Testo della Commissione

Emendamento

(2) *3 000 000 000* EUR per l'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT);

(2) 4 000 000 000 EUR per l'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT);

Or. en

Emendamento 127

Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera d – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

(d) 2 100 000 000 EUR per la Parte (d) 7 900 000 000 EUR per la Parte

PR\1158112IT.docx 67/144 PE625.305v01-00

"Consolidamento dello Spazio europeo della ricerca" nel periodo 2021-2027, di cui:

trasversale "Consolidamento dello Spazio europeo della ricerca" nel periodo 2021-2027, di cui:

Or. en

Emendamento 128

Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera d – punto 1

Testo della Commissione

Emendamento

(1) 1 700 000 000 EUR per la "condivisione dell'eccellenza";

(1) 6 000 000 000 EUR per la "diffusione dell'eccellenza e l'ampliamento della partecipazione in tutta l'Unione";

Or. en

Emendamento 129

Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera d – punto 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(1 bis) 1 000 000 000 EUR per "l'aumento della capacità di attrazione dell'Unione";

Or. en

Emendamento 130

Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera d – punto 2

Testo della Commissione

Emendamento

(2) **400 000 000** EUR per "riforma e miglioramento del sistema europeo di ricerca e innovazione" nel periodo 2021-

(2) 900 000 000 EUR per "riforma e miglioramento del sistema dell'Unione europea di ricerca e innovazione".

PE625.305v01-00 68/144 PR\1158112IT.docx

Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Per rispondere a situazioni impreviste o a nuovi sviluppi ed esigenze, la Commissione può, nell'ambito della procedura annuale di bilancio, scostarsi dagli importi di cui al paragrafo 2 fino a un massimo del 10 %. Non sono ammessi scostamenti analoghi per quanto riguarda gli importi stabiliti al paragrafo 2, lettera b), punto (6), del presente articolo e l'importo totale stabilito per la Parte "Consolidamento dello Spazio europeo della ricerca" di cui al paragrafo 2, del presente articolo.

Emendamento

3. Per rispondere a situazioni impreviste o a nuovi sviluppi ed esigenze, la Commissione può, nell'ambito della procedura annuale di bilancio, scostarsi dagli importi di cui al paragrafo 2 fino a un massimo del 5 %, ivi compreso lo stanziamento dei contributi dei paesi associati. Non sono ammessi scostamenti *negativi* per quanto riguarda gli importi stabiliti al paragrafo 2, *lettere a) e* b), punto (6), del presente articolo e l'importo totale stabilito per la Parte "Consolidamento dello Spazio europeo della ricerca" di cui al paragrafo 2, del presente articolo.

Or. en

Emendamento 132

Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. L'importo di cui *al paragrafo 1*, *prima metà della frase*, può finanziare anche le spese di preparazione, monitoraggio, controllo, audit, valutazione e altre attività e spese necessarie per la gestione e l'attuazione del programma, comprese tutte le spese amministrative, nonché per la valutazione del conseguimento degli obiettivi. Tale

Emendamento

4. L'importo *per il programma specifico* di cui *all'articolo 1, paragrafo 3, lettera a)*, può finanziare anche le spese di preparazione, monitoraggio, controllo, audit, valutazione e altre attività e spese necessarie per la gestione e l'attuazione del programma, comprese tutte le spese amministrative, nonché per la valutazione del conseguimento degli obiettivi. *Le spese*

importo può inoltre coprire i costi relativi a studi, riunioni di esperti, azioni di informazione e comunicazione, nella misura in cui si riferiscono agli obiettivi del programma, nonché le spese legate a reti informatiche destinate all'elaborazione e allo scambio delle informazioni, agli strumenti informatici istituzionali e ad altra assistenza tecnica e amministrativa necessaria per la gestione del programma.

in questione non superano il 5 % dell'importo totale del programma. Tale importo può inoltre coprire i costi relativi a studi, riunioni di esperti, azioni di informazione e comunicazione, nella misura in cui si riferiscono agli obiettivi del programma, nonché le spese legate a reti informatiche destinate all'elaborazione e allo scambio delle informazioni, agli strumenti informatici istituzionali e ad altra assistenza tecnica e amministrativa necessaria per la gestione del programma.

Or. en

Emendamento 133

Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 8

Testo della Commissione

8. Le risorse assegnate agli Stati membri in regime di gestione concorrente e trasferibili a norma dell'articolo 21 del regolamento (UE) XX [...regolamento recante disposizioni comuni], possono, su loro richiesta, essere trasferite al programma. La Commissione dà esecuzione a tali risorse direttamente in conformità all'articolo 62, paragrafo 1, lettera a), del regolamento finanziario, o indirettamente, in conformità alla lettera c), del medesimo articolo. Ove possibile tali risorse sono utilizzate a beneficio dello Stato membro interessato.

Emendamento

soppresso

Or. en

Motivazione

Il presente paragrafo è ora riportato all'articolo 11.

PE625.305v01-00 70/144 PR\1158112IT.docx

Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 9

Testo della Commissione

Emendamento

9. Il programma Orizzonte Europa è attuato in sinergia con altri programmi di finanziamento dell'Unione. L'allegato I contiene un elenco non esaustivo di sinergie con altri programmi di finanziamento dell'Unione.

soppresso

Or. en

Motivazione

Il presente paragrafo è ora riportato all'articolo 11.

Emendamento 135

Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. È assicurato l'accesso aperto ai dati di ricerca secondo il principio "il più aperto possibile, chiuso il tanto necessario" e riconoscendo la necessità di diversi regimi di accesso in virtù dell'interesse economico dell'Unione, dei diritti di proprietà intellettuale, della protezione dei dati personali e della riservatezza, delle preoccupazioni sul piano della sicurezza e di altri interessi legittimi. La possibilità di una solida deroga è divulgata dopo la classificazione della proposta. I piani di gestione dei dati per la durata del progetto sono considerati costi ammissibili.

Or. en

Motivazione

La presente formulazione è stata concordata all'unanimità nelle conclusioni del Consiglio del

PR\1158112IT.docx 71/144 PE625.305v01-00

maggio 2016 sulla scienza aperta. In termini generali, l'accesso aperto ai dati di ricerca dovrebbe essere distinto dall'accesso aperto alle pubblicazioni. Il mantenimento dei dati di ricerca può consentire di sfruttarli ulteriormente ed essere i primi a depositare un brevetto. Quanto più ci avviciniamo al mercato, tanto più è necessario proteggere i dati di ricerca. Ciò è stato chiaramente indicato dall'associazione europea delle PMI durante la conferenza dei portatori di interessi del Parlamento europeo del 26 giugno.

Emendamento 136

Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 ter. È incoraggiato a livello internazionale l'accesso aperto reciproco ad altri prodotti della ricerca, tenendo conto della competitività e degli interessi industriali dell'UE.

Or. en

Emendamento 137

Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 quater. L'accesso aperto reciproco è previsto in tutti gli accordi di associazione e cooperazione con i paesi terzi, ivi compresi gli accordi firmati da organismi di finanziamento cui è affidata la gestione indiretta del programma.

Or. en

Emendamento 138

Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 3

PE625.305v01-00 72/144 PR\1158112IT.docx

Testo della Commissione

3. Sono promosse le pratiche di scienza aperta che vanno al di là dell'accesso aperto ai prodotti della ricerca e la gestione responsabile dei dati di ricerca.

Emendamento

3. Sono promosse *a livello internazionale* le pratiche *eque* di scienza aperta che vanno al di là dell'accesso aperto ai prodotti della ricerca e la gestione responsabile dei dati di ricerca.

Or. en

Emendamento 139

Proposta di regolamento Articolo 11 – titolo

Testo della Commissione

Finanziamenti complementari *e* combinati

Emendamento

Finanziamenti complementari, combinati *e cumulativi*

Or. en

Emendamento 140

Proposta di regolamento Articolo 11 – comma -1 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Il programma Orizzonte Europa è attuato in sinergia con altri programmi di finanziamento dell'Unione, nell'intento di conseguire al contempo la massima semplificazione amministrativa.

L'allegato IV contiene un elenco non esaustivo di sinergie con altri programmi di finanziamento. Per un'azione cofinanziata nell'ambito della RSI è applicato un insieme unico di norme.

Proposta di regolamento Articolo 11 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Le azioni che hanno ricevuto un "marchio di eccellenza" o che soddisfano le seguenti condizioni cumulative e comparative:

Emendamento

Il marchio di eccellenza è automaticamente attribuito in tutte le parti del programma. Le azioni che hanno ricevuto un "marchio di eccellenza" o che soddisfano le seguenti condizioni cumulative e comparative:

Or. en

Motivazione

Ai fini della semplificazione, per estendere l'attuale progetto pilota, l'attribuzione stessa non obbliga gli Stati membri o le regioni al finanziamento. Essi solo non devono ripetere il processo di valutazione.

Emendamento 142

Proposta di regolamento Articolo 11 – comma 2

Testo della Commissione

possono beneficiare di un sostegno dal Fondo europeo di sviluppo regionale, dal Fondo di coesione, dal Fondo sociale europeo o dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, a norma dell'articolo [67], paragrafo 5, del regolamento (UE) XX [regolamento recante disposizioni comuni], o dell'articolo [8] del regolamento (UE) XX [sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune], purché tali azioni siano coerenti con gli obiettivi del programma interessato. Si applicano le norme del Fondo che fornisce il sostegno.

Emendamento

possono beneficiare di un sostegno dai fondi nazionali o regionali, anche dal Fondo europeo di sviluppo regionale, dal Fondo di coesione, dal Fondo sociale europeo o dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, a norma dell'articolo [67], paragrafo 5, del regolamento (UE) XX [regolamento recante disposizioni comuni], o dell'articolo [8] del regolamento (UE) XX [sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune], senza chiedere ulteriore applicazione e valutazione e purché tali azioni siano coerenti con gli obiettivi del programma interessato. A eccezione della normativa in materia di aiuti di Stato, si applicano le norme del Fondo che fornisce il sostegno.

PE625.305v01-00 74/144 PR\1158112IT.docx

Motivazione

I progetti che presentano il "marchio di eccellenza" sono stati selezionati mediante una gara aperta equa a livello europeo e non dovrebbero essere pertanto soggetti alla normativa in materia di aiuti di Stato. Tale disposizione è inoltre importante perché gli Stati membri e le regioni utilizzino in maniera più efficace le loro risorse finanziarie.

Emendamento 143

Proposta di regolamento Articolo 11 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

A norma dell'articolo 21 del regolamento (UE) XX [... regolamento recante disposizioni comuni], l'autorità di gestione, su base volontaria, può chiedere il trasferimento di alcune parti delle loro dotazioni finanziarie a Orizzonte Europa. Le risorse trasferite sono attuate conformemente alle norme di Orizzonte Europa. Inoltre, la Commissione garantisce che tali fondi trasferiti siano destinati interamente a programmi e/o progetti che saranno attuati nello Stato membro o nella regione, secondo i casi, da cui hanno avuto origine.

Or. en

Emendamento 144

Proposta di regolamento Articolo 11 – comma 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Previa autorizzazione da parte dei richiedenti, la Commissione include le dotazioni di cui al presente articolo nel sistema di informazione sui progetti selezionati al fine di permettere un rapido scambio di informazioni e consentire alle autorità di finanziamento di concedere

Or en

Emendamento 145

Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

(a) i membri dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA) che sono membri dello Spazio economico europeo (SEE), conformemente alle condizioni stabilite nell'accordo SEE;

Emendamento

(a) i membri dello Spazio economico europeo (SEE), conformemente alle condizioni stabilite nell'accordo SEE, ivi comprese le condizioni concernenti il livello del loro contributo finanziario, o i membri dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA), conformemente alle condizioni specifiche stabilite negli accordi tra l'Unione e tali paesi;

Or. en

Emendamento 146

Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 1 – lettera d – comma 1 – punto ii

Testo della Commissione

ii. impegno a favore di un'economia di mercato aperta regolamentata, compreso un trattamento equo e giusto dei diritti di proprietà intellettuale, con il sostegno di istituzioni democratiche;

Emendamento

ii. impegno a favore di un'economia di mercato aperta regolamentata, compreso un trattamento equo e giusto dei diritti di proprietà intellettuale *e il rispetto dei diritti umani*, con il sostegno di istituzioni democratiche;

Or. en

Emendamento 147

Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 1 – lettera d – comma 2 – trattino 1

PE625.305v01-00 76/144 PR\1158112IT.docx

Testo della Commissione

 garantisca un giusto equilibrio per quanto riguarda i contributi e i benefici del paese terzo partecipante ai programmi dell'Unione;

Emendamento

 garantisca un giusto equilibrio per quanto riguarda i contributi e i benefici del paese terzo partecipante ai programmi dell'Unione. Tale equilibrio finanziario è riesaminato, riferito al Consiglio e al Parlamento e adeguato annualmente;

Or. en

Motivazione

Non è stato fatto riferimento alla periodicità del riesame di tale equilibrio e pertanto una base annuale è più adeguata in vista della procedura di bilancio annuale.

Emendamento 148

Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 1 – lettera d – comma 2 – trattino 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

non conferisca il diritto a coordinare un'azione;

Or. en

Emendamento 149

Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 1 – lettera d – comma 2 – trattino 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 garantisca la partecipazione reciproca dei soggetti giuridici stabiliti nell'Unione ai programmi equivalenti dei paesi associati, conformemente alle condizioni ivi indicate;

Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 1 – lettera d – comma 2 – trattino 3

Testo della Commissione

Emendamento

 non conferisca al paese terzo potere decisionale sul programma;

soppresso

Or. en

Motivazione

Trasferito all'articolo 6 per applicarlo a tutti i paesi associati come avviene attualmente.

Emendamento 151

Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 1 – lettera d – comma 2 – trattino 4

Testo della Commissione

Emendamento

- garantisca all'Unione il diritto di assicurare una sana gestione finanziaria e di proteggere i propri interessi finanziari.
- garantisca all'Unione il diritto di assicurare una sana gestione finanziaria e di proteggere i propri interessi *sociali*, *scientifici*, *industriali* e finanziari.

Or. en

Emendamento 152

Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. L'ambito di applicazione dell'associazione al programma di ogni paese terzo tiene in considerazione l'obiettivo di promuovere la crescita economica nell'Unione attraverso l'innovazione. Di conseguenza, fatta eccezione per i paesi membri del SEE, i paesi in via di adesione, i paesi candidati e potenziali candidati, alcune parti del programma possono essere escluse da un

Emendamento

2. L'ambito di applicazione dell'associazione al programma di ogni paese terzo tiene in considerazione l'obiettivo di promuovere la crescita economica nell'Unione attraverso l'innovazione. Di conseguenza, *i paesi associati a norma dell'articolo 12*, paragrafo 1, lettera d), sono esclusi dalle parti con beneficiario unico del

PE625.305v01-00 78/144 PR\1158112IT.docx

accordo di associazione di un determinato paese.

programma.

Or. en

Emendamento 153

Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Le condizioni che determinano il livello del contributo finanziario garantiscono una correzione automatica di un eventuale squilibrio di rilievo rispetto all'importo che i soggetti stabiliti nel paese associato ricevono attraverso la partecipazione al programma, tenendo conto dei costi di gestione, esecuzione e funzionamento del programma.

Emendamento

4. Le condizioni che determinano il livello del contributo finanziario garantiscono una correzione automatica, su base annua, di un eventuale squilibrio di rilievo rispetto all'importo che i soggetti stabiliti nel paese associato ricevono attraverso la partecipazione al programma, tenendo conto dei costi di gestione, esecuzione e funzionamento del programma.

Or. en

Emendamento 154

Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. I contributi di tutti i paesi associati sono inseriti nelle relative parti del programma cui i paesi associati hanno diritto a partecipare purché sia rispettata la ripartizione del bilancio di tali parti, secondo quanto specificato all'articolo 9, paragrafo 2. La Commissione aggiorna il bilancio totale di ciascuna parte del programma annualmente, aggiungendo il bilancio dell'Unione e i contributi dei paesi associati, identificando ciascun contributo individuale.

Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 ter. I paesi associati non hanno alcun potere di adottare decisioni in merito al programma, salvo diversamente specificato caso per caso nei partenariati istituzionali.

Or en

Motivazione

Si tratta dell'attuale politica di associazione. La Commissione l'aveva proposta solo per l'ultima categoria di associazione, vale a dire i paesi terzi, ma potrebbe essere mantenuta anche per gli altri.

Emendamento 156

Proposta di regolamento Articolo 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 12 bis

Cooperazione internazionale con i paesi terzi non associati

- 1. La partecipazione alle parti collaborative del programma può essere aperta ai paesi terzi non associati.
- 2. I paesi industrializzati e i BRIC devono garantire ai soggetti giuridici dell'Unione un accesso reciproco ai programmi di finanziamento della RSI di tali paesi, nonché la reciprocità nell'accesso aperto ai risultati e ai dati scientifici e a condizioni eque e giuste per i diritti di proprietà intellettuale. Essi devono coprire le spese della

partecipazione dei loro soggetti giuridici ai progetti collaborativi selezionati nel quadro di Orizzonte Europa.

- 3. I soggetti giuridici stabiliti nei paesi in via di sviluppo possono partecipare a progetti collaborativi e beneficiare del contributo dell'Unione laddove opportuno e giustificato.
- 4. Ogni anno la Commissione riferisce al Parlamento e al Consiglio in merito alle attività di cooperazione internazionale che sono state svolte. specificando per ciascun paese terzo non associato l'importo dei contributi finanziari dell'Unione forniti ai soggetti partecipanti e l'importo dei contributi finanziari forniti dallo stesso paese ai soggetti dell'Unione che partecipano alle loro attività al fine di garantire un monitoraggio continuo del principio di reciprocità. Ogni anno la Commissione europea riferisce altresì in merito alla reciprocità nell'accesso aperto e alle questioni relative ai diritti di proprietà intellettuale.

Or. en

Emendamento 157

Proposta di regolamento Articolo 14 – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Azioni ammissibili

Azioni ammissibili e principi etici

Or. en

Emendamento 158

Proposta di regolamento Articolo 15 – paragrafo 6

PR\1158112IT.docx 81/144 PE625.305v01-00

Testo della Commissione

6. Le azioni non ammissibili sotto il profilo etico *possono essere* respinte o interrotte in qualsiasi momento.

Emendamento

6. Le azioni non ammissibili sotto il profilo etico *sono* respinte o interrotte in qualsiasi momento.

Or. en

Emendamento 159

Proposta di regolamento Articolo 17 – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Sovvenzioni

Forme di finanziamento e disposizioni finanziarie

Or. en

Motivazione

Tutte le forme di finanziamento dovrebbero essere inserite in un unico capo.

Emendamento 160

Proposta di regolamento Articolo 18 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

2. Le entità fanno parte di un consorzio comprendente almeno tre soggetti giuridici indipendenti, ciascuno stabilito in un diverso Stato membro o paese *associato*, *dei quali almeno uno è stabilito in uno Stato membro*, tranne quando:

Emendamento

2. Le entità fanno parte di un consorzio comprendente almeno tre soggetti giuridici indipendenti, ciascuno stabilito in un diverso Stato membro o in un paese *EFTA*, tranne quando *l'azione rientri fra quelle elencate ai paragrafi 3 o 4*:

Proposta di regolamento Articolo 18 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a) il programma di lavoro preveda disposizioni diverse, ove giustificato; soppresso

Or. en

Emendamento 162

Proposta di regolamento Articolo 18 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b) l'azione rientri fra quelle elencate ai paragrafi 3 e 4.

soppresso

Or. en

Motivazione

Il principio è spostato dalla lettera b) al paragrafo 2.

Emendamento 163

Proposta di regolamento Articolo 18 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Le azioni di ricerca di frontiera del Consiglio europeo della ricerca (CER), le azioni del Consiglio europeo per l'innovazione (CEI), le azioni di formazione e mobilità e le azioni di cofinanziamento del programma possono essere attuate da uno o più soggetti giuridici, uno dei quali deve essere stabilito in uno Stato membro o in un paese associato.

Emendamento

3. Le azioni di ricerca di frontiera del Consiglio europeo della ricerca (CER), le azioni del Consiglio europeo per l'innovazione (CEI), le azioni di formazione e mobilità e le azioni di cofinanziamento del programma possono essere attuate da uno o più soggetti giuridici, uno dei quali deve essere stabilito in uno Stato membro o in un paese associato *ai sensi dell'articolo 12*, *paragrafo 1*.

PR\1158112IT.docx 83/144 PE625.305v01-00

Proposta di regolamento Articolo 18 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Le azioni di *coordinamento e* sostegno possono essere attuate da uno o più soggetti giuridici, i quali possono essere stabiliti in uno Stato membro, in un paese associato *o in un altro paese terzo*.

Emendamento

4. Le azioni di sostegno possono essere attuate da uno o più soggetti giuridici, i quali possono essere stabiliti in uno Stato membro o in un paese associato.

Or en

Emendamento 165

Proposta di regolamento Articolo 18 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Per le azioni collegate alle risorse strategiche, agli interessi, all'autonomia o alla sicurezza dell'Unione, il programma di lavoro può prevedere che la partecipazione sia limitata ai soli soggetti giuridici stabiliti negli Stati membri o ai soggetti giuridici stabiliti in paesi associati *o altri paesi terzi* specificati in aggiunta agli Stati membri.

Emendamento

5. Per le azioni collegate alle risorse strategiche, agli interessi, all'autonomia o alla sicurezza dell'Unione, il programma di lavoro può prevedere che la partecipazione sia limitata ai soli soggetti giuridici stabiliti negli Stati membri o ai soggetti giuridici stabiliti in paesi associati specificati in aggiunta agli Stati membri.

Or. en

Emendamento 166

Proposta di regolamento Articolo 18 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. Il programma di lavoro può prevedere criteri di ammissibilità

Emendamento

6. Il programma di lavoro può prevedere criteri di ammissibilità

PE625.305v01-00 84/144 PR\1158112IT.docx

aggiuntivi rispetto a quelli stabiliti ai paragrafi 2, 3, 4 e 5, in funzione di esigenze politiche specifiche o della natura e degli obiettivi dell'azione, ivi compresi il numero di soggetti giuridici, la tipologia dei soggetti giuridici e il luogo di stabilimento.

aggiuntivi rispetto a quelli stabiliti ai paragrafi 2, 3, 4 e 5, in funzione di esigenze politiche specifiche o della natura e degli obiettivi dell'azione, ivi compresi il numero di soggetti giuridici, la tipologia dei soggetti giuridici e il luogo di stabilimento, nonché il luogo del primo sfruttamento commerciale dei risultati.

Or. en

Emendamento 167

Proposta di regolamento Articolo 18 – paragrafo 7

Testo della Commissione

7. Per le azioni che beneficiano di contributi a norma dell'articolo **9**, *paragrafo* **8**, la partecipazione è limitata a un solo soggetto giuridico stabilito nella giurisdizione dell'autorità di gestione delegante, se non diversamente convenuto con l'autorità di gestione e previsto nel programma di lavoro.

Emendamento

7. Per le azioni che beneficiano di contributi a norma dell'articolo 11, la partecipazione è limitata a un solo soggetto giuridico stabilito nella giurisdizione dell'autorità di gestione delegante, se non diversamente convenuto con l'autorità di gestione e previsto nel programma di lavoro.

Or. en

Emendamento 168

Proposta di regolamento Articolo 18 – paragrafo 9

Testo della Commissione

9. Il Centro comune di ricerca, le organizzazioni internazionali europee di ricerca e i soggetti giuridici costituiti a norma del diritto dell'Unione sono considerati stabiliti in uno Stato membro diverso da quelli in cui sono stabiliti gli altri soggetti giuridici partecipanti all'azione.

Emendamento

soppresso

PR\1158112IT.docx 85/144 PE625.305v01-00

Proposta di regolamento Articolo 19 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Possono essere ammesse al finanziamento le entità stabilite in uno Stato membro o in un paese associato.

Emendamento

Possono essere ammesse al finanziamento le entità stabilite in uno Stato membro o in un paese associato *definito all'articolo 12*, *paragrafo 1*.

Or. en

Emendamento 170

Proposta di regolamento Articolo 19 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

2. Le entità stabilite in un paese terzo che non è associato al programma dovrebbero *in linea di principio* sostenere i costi della propria partecipazione. *Tuttavia*, per i paesi a basso o medio reddito e a titolo eccezionale per altri paesi terzi non associati al programma, esse potrebbero essere ammissibili al finanziamento in un'azione se:

Emendamento

2. Le entità stabilite in un paese terzo che non è associato al programma dovrebbero sostenere i costi della propria partecipazione. Per i paesi a basso o medio reddito e a titolo eccezionale per altri paesi terzi non associati al programma, esse potrebbero essere ammissibili al finanziamento in un'azione se:

Or. en

Emendamento 171

Proposta di regolamento Articolo 19 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

(a) il paese terzo è indicato nel programma di lavoro *adottato dalla*

Emendamento

(a) il paese terzo *non associato* è

PE625.305v01-00 86/144 PR\1158112IT.docx

Or en

Motivazione

Non tutti i programmi di lavoro nell'ambito di Orizzonte Europa saranno adottati dalla Commissione. Il testo modificato rispecchia la formulazione più giuridicamente valida di Orizzonte 2020.

Emendamento 172

Proposta di regolamento Articolo 19 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

(b) la Commissione o l'organismo di finanziamento ritengono che la sua partecipazione sia necessaria ai fini della realizzazione dell'azione.

Emendamento

(b) la Commissione o l'organismo di finanziamento ritengono che la sua partecipazione sia necessaria ai fini della realizzazione dell'azione; *e*

Or. en

Emendamento 173

Proposta di regolamento Articolo 19 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(b bis) i paesi terzi non associati offrono alle entità di finanziamento accesso reciproco a programmi analoghi cui potrebbero disporre, nonché accesso aperto reciproco ai loro risultati di ricerca ed eventualmente ai dati di ricerca.

Or. en

Emendamento 174

Proposta di regolamento Articolo 19 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. I soggetti collegati possono beneficiare del finanziamento di un'azione se sono stabiliti in uno Stato membro, un paese associato *o un paese terzo indicato nel programma di lavoro adottato dalla Commissione*

Emendamento

3. I soggetti collegati possono beneficiare del finanziamento di un'azione se sono stabiliti in uno Stato membro o un paese associato.

Or. en

Motivazione

Non tutti i programmi di lavoro nell'ambito di Orizzonte Europa saranno adottati dalla Commissione. Il testo modificato rispecchia la formulazione più giuridicamente valida di Orizzonte 2020.

Emendamento 175

Proposta di regolamento Articolo 20 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

- 2. Per quanto riguarda le attività di transizione dello strumento Pathfinder del CEI:
- (a) la pubblicazione e il contenuto degli inviti a presentare proposte sono determinati alla luce degli obiettivi e del bilancio stabilito nel programma di lavoro in relazione al portafoglio di azioni interessato;
- (b) sovvenzioni di importo fisso non superiore a 50 000 EUR possono essere concesse, senza invito a presentare proposte, per la realizzazione di azioni urgenti di coordinamento e sostegno volte a rafforzare la comunità di beneficiari del portafoglio o a valutare possibili spin-off o potenziali innovazioni creatrici di mercati.

soppresso

Motivazione

Per coerenza e uniformità del testo questa parte è spostata agli articoli sul CEI.

Emendamento 176

Proposta di regolamento Articolo 20 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5. Nel programma di lavoro sono specificati gli inviti per i quali sarà attribuito il "marchio di eccellenza". Previa autorizzazione da parte del richiedente, le informazioni riguardanti la domanda e la valutazione possono essere condivise con le autorità di finanziamento interessate, subordinatamente alla conclusione di accordi di riservatezza.

soppresso

soppresso

Or. en

Motivazione

Il "marchio di eccellenza" dovrebbe essere attribuito in tutto il programma.

Emendamento 177

Proposta di regolamento Articolo 23

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 23

Finanziamento cumulativo

Un'azione che ha beneficiato di un contributo nel quadro di un altro programma dell'Unione può essere finanziata anche dal programma, purché tali contributi non riguardino le stesse spese. Le norme di ciascun programma dell'Unione contribuente si applicano al corrispondente contributo all'azione. Il finanziamento cumulativo non supera i costi totali ammissibili dell'azione e il sostegno proveniente dai diversi

PR\1158112IT.docx 89/144 PE625.305v01-00

programmi dell'Unione può essere calcolato su base proporzionale conformemente ai documenti che stabiliscono le condizioni del sostegno.

Or. en

Motivazione

Spostato e unito all'emendamento all'articolo 11 "Finanziamenti complementari e combinati" al fine di affrontare le sinergie e disporre di un insieme unico di norme per azioni di RSI cofinanziate da diversi fondi dell'UE.

Emendamento 178

Proposta di regolamento Articolo 24 – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Criteri di selezione

Capacità finanziaria dei richiedenti

Or. en

Motivazione

L'emendamento è volto a garantire coerenza e uniformità al testo del presente articolo, che riguarda la capacità finanziaria dei richiedenti, distinta dai criteri di selezione (trattati all'articolo 25).

Emendamento 179

Proposta di regolamento Articolo 25 – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Criteri di attribuzione

Criteri di *selezione, valutazione e* attribuzione

Or. en

Emendamento 180

Proposta di regolamento Articolo 25 – paragrafo 1 – parte introduttiva

PE625.305v01-00 90/144 PR\1158112IT.docx

Testo della Commissione

1. *Le proposte* sono *valutate* sulla base dei seguenti criteri *di aggiudicazione*:

Emendamento

1. *I progetti anonimi* sono *valutati da esperti esterni indipendenti dell'UE* sulla base dei seguenti criteri:

Or. en

Emendamento 181

Proposta di regolamento Articolo 25 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b) impatto;

(b) impatto sociale, scientifico e/o economico per l'Unione;

Or. en

Emendamento 182

Proposta di regolamento Articolo 25 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c) qualità ed efficienza dell'attuazione.

(c) qualità ed efficienza dell'attuazione, ivi compreso l'utilizzo di infrastrutture di ricerca che sono state sostenute da programmi di finanziamento dell'UE;

Or. en

Emendamento 183

Proposta di regolamento Articolo 25 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Il comitato di valutazione classifica, ove necessario, le proposte che

PR\1158112IT.docx 91/144 PE625.305v01-00

hanno superato le soglie applicabili in base al punteggio ottenuto nella valutazione. Tra le proposte valutate eccellenti, viene conferita priorità a quelle che soddisfano almeno due dei seguenti criteri:

- a) quelle che hanno apportato un contributo al conseguimento di obiettivi politici specifici;
- b) quelle che prevedono un primo sfruttamento commerciale dei risultati all'interno dell'UE;
- c) quelle che coinvolgono il più elevato numero di partner provenienti dai paesi "partecipanti all'ampliamento";
- d) quelle che prevedono l'utilizzo di infrastrutture di ricerca che sono state sostenute da programmi di finanziamento dell'UE;
- e) quelle che attraggono gli scienziati e le imprese dai paesi terzi verso l'UE.

Or. en

Emendamento 184

Proposta di regolamento Articolo 25 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Per le proposte di azioni di ricerca di frontiera nell'ambito del CER si applica esclusivamente il criterio di cui al paragrafo 1, lettera a).

soppresso

Or. en

Emendamento 185

Proposta di regolamento Articolo 25 – paragrafo 2 bis (nuovo)

PE625.305v01-00 92/144 PR\1158112IT.docx

Testo della Commissione

Emendamento

- 2 bis. Il comitato di valutazione classifica, ove necessario, le proposte che hanno superato le soglie applicabili in base al punteggio ottenuto nella valutazione. Tra le proposte valutate eccellenti, viene conferita priorità a quelle che soddisfano almeno due dei seguenti criteri:
- a) quelle che hanno apportato un contributo al conseguimento di obiettivi politici specifici;
- b) quelle che prevedono un primo sfruttamento commerciale dei risultati all'interno dell'UE;
- c) quelle che coinvolgono il più elevato numero di partner provenienti dai paesi "partecipanti all'ampliamento";
- d) quelle che prevedono l'utilizzo di infrastrutture di ricerca che sono state sostenute da programmi di finanziamento dell'UE;
- e) quelle che attraggono gli scienziati e le imprese dai paesi terzi verso l'UE.

Or. en

Emendamento 186

Proposta di regolamento Articolo 25 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Il programma di lavoro stabilisce ulteriori dettagli circa l'applicazione dei criteri di aggiudicazione di cui *al paragrafo* 1 e può specificare i coefficienti di ponderazione e i punteggi minimi.

Emendamento

3. Il programma di lavoro stabilisce ulteriori dettagli circa l'applicazione dei criteri di aggiudicazione di cui *ai paragrafi* 1 *e* 2 e può specificare i coefficienti di ponderazione e i punteggi minimi.

Proposta di regolamento Articolo 25 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. Il comitato di valutazione può inoltre proporre adeguamenti concreti delle proposte, nella misura in cui sono necessari per garantire la coerenza del portafoglio.

Or. en

Emendamento 188

Proposta di regolamento Articolo 26

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 26

Valutazione

- 1. Le proposte sono valutate dal comitato di valutazione, il quale può essere:
- composto del tutto o in parte da esperti esterni indipendenti;
- composto da rappresentanti delle istituzioni o degli organismi dell'Unione di cui all'articolo 150 del regolamento finanziario.

Il comitato di valutazione può essere assistito da esterni indipendenti.

- 2. Ove necessario, il comitato di valutazione classifica le proposte che hanno superato le soglie applicabili in base:
- al punteggio ottenuto nella valutazione; e
- al contributo apportato al conseguimento di obiettivi politici specifici, compresa la costituzione di un

soppresso

PE625.305v01-00 94/144 PR\1158112IT.docx

portafoglio coerente di progetti.

Il comitato di valutazione può inoltre proporre adeguamenti concreti delle proposte, nella misura in cui sono necessari per garantire la coerenza del portafoglio.

Or. en

Emendamento 189

Proposta di regolamento Articolo 27 – titolo

Testo della Commissione

Procedura di riesame della valutazione

Emendamento

Procedura di riesame della valutazione, richieste e reclami

Or. en

Emendamento 190

Proposta di regolamento Articolo 27 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Una richiesta di riesame fa riferimento a una proposta specifica ed è presentata entro 30 giorni dalla comunicazione dei risultati della valutazione. Il comitato per il riesame è presieduto e costituito dai rappresentanti che non sono stati coinvolti nell'invito a presentare proposte. Il comitato decide con voto a maggioranza, senza indebito ritardo e senza compromettere le possibilità di selezione, se la proposta debba essere rivalutata o se la valutazione iniziale sia confermata.

Motivazione

Sulla base dell'articolo 16 delle regole di partecipazione di Orizzonte 2020.

Emendamento 191

Proposta di regolamento Articolo 27 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. La Commissione garantisce l'esistenza di una procedura attraverso la quale i partecipanti possono presentare richieste e reclami diretti in merito al loro coinvolgimento in Orizzonte Europa. Occorre rispondere alle richieste entro 30 giorni. Le informazioni su come registrare le richieste o i reclami sono messe a disposizione del pubblico e pubblicate online.

Or. en

Motivazione

Sulla base dell'articolo 17 delle regole di partecipazione di Orizzonte 2020.

Emendamento 192

Proposta di regolamento Articolo 28 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(b bis) per firmare le convenzioni di sovvenzione con i candidati nel quadro di una "Corsia veloce per la ricerca e l'innovazione", un termine massimo di sei mesi dal termine ultimo di presentazione delle proposte complete.

Proposta di regolamento Articolo 29 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. La convenzione di sovvenzione può stabilire tappe fondamentali e relative rate di prefinanziamento. Qualora le tappe fondamentali non siano raggiunte, l'azione può essere sospesa, modificata o cessata.

Emendamento

2. La convenzione di sovvenzione può stabilire tappe fondamentali e relative rate di prefinanziamento. Qualora le tappe fondamentali non siano raggiunte, l'azione può essere sospesa, modificata, nel caso in cui non sia rilevata alcuna azione correttiva, o cessata.

Or. en

Emendamento 194

Proposta di regolamento Articolo 29 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. L'azione può inoltre essere cessata qualora, per motivi scientifici, tecnologici o economici, i risultati attesi abbiano perso la loro rilevanza per l'Unione, compresa, nel caso del CEI e delle missioni, la loro pertinenza come parte del portafoglio di azioni.

Emendamento

3. L'azione può inoltre essere cessata qualora, per motivi scientifici, tecnologici o economici, i risultati attesi abbiano perso la loro rilevanza per l'Unione, compresa, nel caso del CEI e delle missioni, la loro pertinenza come parte del portafoglio di azioni. La Commissione è sottoposta a una procedura con il coordinatore dell'azione e i portatori di interessi prima di poter decidere di cessare l'azione.

Or. en

Emendamento 195

Proposta di regolamento Articolo 30 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Per tutte le attività finanziate nell'ambito di un'azione è applicato un

Emendamento

1. Per tutte le attività finanziate nell'ambito di un'azione è applicato un

PR\1158112IT docx 97/144 PE625 305v01-00

IT

unico tasso di finanziamento. Il tasso massimo è fissato *nel programma di lavoro*.

unico tasso di finanziamento. Il tasso massimo è fissato *all'articolo 30*, *paragrafo 2*.

Or. en

Motivazione

Ai fini della semplificazione dell'attuazione, i tassi di finanziamento dovrebbero essere uniformi in tutto il programma.

Emendamento 196

Proposta di regolamento Articolo 32 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

In *aggiunta* ai criteri di cui all'articolo 197 del regolamento finanziario, per i beneficiari con retribuzione basata sul progetto, sono ammissibili costi di personale *fino alla concorrenza della* retribuzione *percepita da una persona per il lavoro svolto in progetti analoghi finanziati da regimi nazionali*.

Emendamento

In deroga ai criteri di cui all'articolo 197 del regolamento finanziario, per i beneficiari con retribuzione basata sul progetto, sono ammissibili costi di personale basati su una retribuzione unica calcolata a livello dell'Unione europea per i ricercatori che partecipano al programma, in conformità del principio "parità di retribuzione a parità di lavoro".

Or. en

Motivazione

A norma del paragrafo 54 della risoluzione del Parlamento europeo del giugno 2017 in cui si chiede la definizione di politiche volte a eliminare barriere quali i bassi salari che interessano gli Stati membri dell'Europa orientale e meridionale così da evitare la fuga di cervelli.

Emendamento 197

Proposta di regolamento Articolo 32 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Per retribuzione basata sul progetto si intende una retribuzione legata alla partecipazione di una persona al progetto, che rientra *nelle pratiche abituali del*

Emendamento

Per retribuzione basata sul progetto si intende una retribuzione legata alla partecipazione di una persona al progetto, che rientra *nella pratica* in materia di

PE625.305v01-00 98/144 PR\1158112IT.docx

beneficiario in materia di retribuzione ed è pagata sistematicamente.

retribuzione unica applicata a livello di programma sulla base dei livelli di carriera dei ricercatori definiti nel quadro europeo per le carriere della ricerca ed è pagata sistematicamente.

Or. en

Motivazione

Same rules for everyone in accordance with the principle of equal treatment within a European program financed by the European budget. Salaries paid from a European program are for European citizens and must be calculated on the basis of a common algorithm setting the salaries of European researcher at the level of the funding European programme. This means a single scale valid for all researchers participating in the Framework Programme, regardless of the researcher's country of origin or the location of the research organization. This unique scale could be based on the researcher career levels defined in the European Framework for Research Careers: R1-First Stage Researcher (up to Doctoral level); R2-Recognized Researcher (Postdoctoral or equivalent researchers, not fully independent); R3-Established Researcher (Researchers who have achieved a high degree of autonomy); R4-Leading Researcher (Top researchers in their field of research or activity). Horizon-Europe funds are EU funds, are not national funds, and as long as all project members perform the same activity under the same conditions (set-up by the project) they should be able to declare the same salary costs. The scale of salaries should be competitive such that the best researchers are attracted to apply at Horizon-Europe.

Emendamento 198

Proposta di regolamento Articolo 32 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. I beneficiari possono utilizzare le loro prassi abituali di contabilità analitica per individuare e dichiarare i costi sostenuti in relazione a un'azione, a eccezione dei costi di personale, di cui al paragrafo 1. La Commissione può specificare un numero limitato di ulteriori condizioni di ammissibilità per garantire la sana gestione della sovvenzione. La Commissione non può rifiutare prassi di contabilità se i loro risultati non differiscono dai propri e se offrono lo stesso livello di protezione degli interessi finanziari dell'Unione.

Proposta di regolamento Articolo 32 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. In conformità dell'articolo 10 del presente regolamento, sono ammissibili i costi generati dalla gestione responsabile dei dati di ricerca in linea con i principi FAIR, cioè i dati devono essere "reperibili", "accessibili", "interoperabili" e "riutilizzabili".

Or. en

Emendamento 200

Proposta di regolamento Articolo 33 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. I beneficiari versano un contributo pari al 5 % dei finanziamenti dell'Unione destinati all'azione. Sulla base di valutazioni *periodiche*, la Commissione può aumentare tale contributo fino all'8 % o ridurlo al di sotto del 5 %. Il contributo dei beneficiari al meccanismo può essere compensato dal prefinanziamento iniziale ed essere versato al meccanismo a nome dei beneficiari.

Emendamento

3. I beneficiari versano un contributo pari al 5 % dei finanziamenti dell'Unione destinati all'azione. Sulla base di valutazioni *svolte annualmente*, la Commissione può aumentare tale contributo fino all'8 % o ridurlo al di sotto del 5 %. Il contributo dei beneficiari al meccanismo può essere compensato dal prefinanziamento iniziale ed essere versato al meccanismo a nome dei beneficiari.

Or. en

Emendamento 201

Proposta di regolamento Articolo 33 – paragrafo 7

PE625.305v01-00 100/144 PR\1158112IT.docx

Testo della Commissione

7. Il meccanismo può essere *aperto* ai beneficiari di altri programmi dell'Unione in gestione diretta. La Commissione adotta le modalità di partecipazione dei beneficiari di altri programmi.

Emendamento

7. Il meccanismo può essere *esteso* ai beneficiari di altri programmi dell'Unione in gestione diretta. La Commissione adotta le modalità di partecipazione dei beneficiari di altri programmi.

Or. en

Emendamento 202

Proposta di regolamento Articolo 34 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. I beneficiari di finanziamenti dell'Unione proteggono adeguatamente i loro risultati, se tale protezione è possibile e giustificata, tenendo conto di tutte le considerazioni pertinenti, *comprese* le prospettive di sfruttamento commerciale. Nel decidere in merito alla tutela, essi prendono in considerazione anche i legittimi interessi degli altri beneficiari nell'ambito dell'azione.

Emendamento

2. I beneficiari di finanziamenti dell'Unione proteggono adeguatamente i loro risultati, se tale protezione è possibile e giustificata, tenendo conto di tutte le considerazioni pertinenti, compresi le prospettive di sfruttamento commerciale e altri interessi legittimi quali le norme sulla protezione dei dati, la vita privata, i diritti di proprietà intellettuale e le norme di sicurezza, associati alla competitività economica globale dell'UE. Nel decidere in merito alla tutela, essi prendono in considerazione anche i legittimi interessi degli altri beneficiari nell'ambito dell'azione.

Or. en

Emendamento 203

Proposta di regolamento Articolo 35 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

I beneficiari che hanno ricevuto finanziamenti dell'Unione si adoperano per

Emendamento

I beneficiari che hanno ricevuto finanziamenti dell'Unione si adoperano per

PR\1158112IT.docx 101/144 PE625.305v01-00

sfruttare i loro risultati, *soprattutto* nell'Unione. I beneficiari possono sfruttare i risultati direttamente o indirettamente, in particolare tramite il trasferimento e la concessione di licenze sui risultati conformemente all'articolo 36.

sfruttare i loro risultati, *in via prioritaria* nell'Unione. I beneficiari possono sfruttare i risultati direttamente o indirettamente, in particolare tramite il trasferimento e la concessione di licenze sui risultati conformemente all'articolo 36.

Or. en

Emendamento 204

Proposta di regolamento Articolo 35 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione

Se, nonostante il beneficiario si sia adoperato per sfruttare direttamente o indirettamente i propri risultati, lo sfruttamento non ha luogo entro un periodo prestabilito, indicato nella convenzione di sovvenzione, il beneficiario fa ricorso a *un'adeguata piattaforma* online, *identificata* nella convenzione, per individuare parti interessate a sfruttare tali risultati. È possibile derogare a questo obbligo, se giustificato sulla base di una richiesta del beneficiario.

Emendamento

Se, nonostante il beneficiario si sia adoperato per sfruttare direttamente o indirettamente i propri risultati, lo sfruttamento non ha luogo entro un periodo prestabilito, indicato nella convenzione di sovvenzione, il beneficiario fa ricorso a *tutte le piattaforme* online *adeguate*, *identificate* nella convenzione, per individuare parti interessate a sfruttare tali risultati *prima sul territorio dell'UE*. È possibile derogare a questo obbligo, se giustificato sulla base di una richiesta del beneficiario.

Or. en

Emendamento 205

Proposta di regolamento Articolo 35 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione

Il programma di lavoro può prevedere obblighi supplementari in materia di diffusione.

Emendamento

Il programma di lavoro può prevedere obblighi supplementari in materia di diffusione *che salvaguardino gli interessi economici dell'UE*.

Or. en

PE625.305v01-00 102/144 PR\1158112IT.docx

Proposta di regolamento Articolo 35 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione

I beneficiari garantiscono che l'accesso aperto alle pubblicazioni scientifiche si applichi secondo i termini e le condizioni previsti nella convenzione di sovvenzione. In particolare, assicurano che essi stessi o gli autori conservino sufficienti diritti di proprietà intellettuale per poter adempiere *ai propri* obblighi in materia di acceso aperto.

Emendamento

I beneficiari garantiscono che l'accesso aperto *equo* alle pubblicazioni scientifiche si applichi secondo i termini e le condizioni previsti nella convenzione di sovvenzione. In particolare, assicurano che essi stessi o gli autori conservino sufficienti diritti di proprietà intellettuale per poter adempiere *agli* obblighi in materia di acceso aperto *equo*.

Or. en

Emendamento 207

Proposta di regolamento Articolo 35 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione

L'accesso aperto ai dati di ricerca è incluso nei termini e nelle condizioni previsti nella convenzione di sovvenzione come regola generale ma, ove giustificato, si applicano deroghe, tenendo conto degli interessi legittimi dei beneficiari e di eventuali altri vincoli, quali le norme sulla protezione dei dati, le norme di sicurezza o i diritti di proprietà intellettuale.

Emendamento

In merito alla diffusione dei dati di ricerca, la convenzione di sovvenzione prevede, nel contesto dell'accesso aperto equo ai dati di ricerca e della loro conservazione, termini e condizioni a cui è fornito l'accesso equo a tali risultati, garantendo deroghe solide e semplici secondo il principio "il più aperto possibile, chiuso il tanto necessario". Ove giustificato, si applicano deroghe, tenendo conto degli interessi legittimi dei beneficiari e di eventuali altri vincoli, quali le norme sulla protezione dei dati, *la vita* privata, la riservatezza, le norme di sicurezza, i segreti commerciali, gli interessi commerciali legittimi o i diritti di proprietà intellettuale o la competitività esterna dell'Unione.

Proposta di regolamento Articolo 35 – paragrafo 3 – comma 3

Testo della Commissione

Il programma di lavoro può prevedere obblighi supplementari in materia di adesione alle pratiche di scienza aperta. Emendamento

soppresso

Or. en

Emendamento 209

Proposta di regolamento Articolo 35 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione

Il programma di lavoro può prevedere *obblighi* supplementari in materia di impiego del cloud europeo per la scienza aperta a fini di conservazione dei dati di ricerca e accesso agli stessi.

Emendamento

Il programma di lavoro può prevedere *incentivi* supplementari in materia di impiego del cloud europeo per la scienza aperta a fini di conservazione dei dati di ricerca e accesso agli stessi.

Or. en

Emendamento 210

Proposta di regolamento Articolo 35 – paragrafo 6 – comma 1

Testo della Commissione

Se non diversamente previsto nel programma di lavoro, le proposte contengono un piano di sfruttamento e diffusione dei risultati. Se lo sfruttamento previsto comporta lo sviluppo, la creazione, la fabbricazione e la commercializzazione di un prodotto o

Emendamento

Se non diversamente previsto nel programma di lavoro, le proposte contengono un piano di sfruttamento e diffusione dei risultati. Se lo sfruttamento previsto comporta lo sviluppo, la creazione, la fabbricazione e la commercializzazione di un prodotto o

PE625.305v01-00 104/144 PR\1158112IT.docx

processo, o la creazione e l'offerta di un servizio, il piano comprende una strategia relativa a tale sfruttamento. Se il piano prevede che i risultati siano sfruttati principalmente in paesi terzi non associati, i soggetti giuridici spiegano come tale sfruttamento sia comunque nell'interesse dell'Unione

processo, o la creazione e l'offerta di un servizio, il piano comprende una strategia relativa a tale sfruttamento nell'UE o in un paese associato. Se il beneficiario non riesce a giustificare come tale sfruttamento sia nell'interesse dell'Unione europea, una licenza non esclusiva può essere concessa a uno o più richiedenti responsabili per lo sfruttamento nell'Unione europea, secondo termini ragionevoli in base alle circostanze. Al fine di individuare richiedenti responsabili, devono essere utilizzate le piattaforme online indicate all'articolo 35, paragrafo 1.

Or. en

Emendamento 211

Proposta di regolamento Articolo 35 – paragrafo 6 – comma 2

Testo della Commissione

I beneficiari *sviluppano* ulteriormente il piano durante l'azione *e dopo la sua conclusione*.

Emendamento

I beneficiari *possono descrivere* ulteriormente il piano durante l'azione.

Or. en

Emendamento 212

Proposta di regolamento Articolo 36 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione

Salvo accordi diversi per iscritto relativi a terzi specificamente identificati, un beneficiario può opporsi al trasferimento se è in grado di dimostrare che tale trasferimento pregiudica l'esercizio dei suoi diritti di accesso. In tal caso, il trasferimento non può aver luogo fino a quando non è stato raggiunto un accordo

Emendamento

Salvo accordi diversi per iscritto relativi a terzi specificamente identificati, un beneficiario può opporsi al trasferimento se è in grado di dimostrare che tale trasferimento pregiudica l'esercizio dei suoi diritti di accesso. In tal caso, il trasferimento non può aver luogo fino a quando non è stato raggiunto un accordo

tra i beneficiari interessati.

tra i beneficiari interessati. La convenzione di sovvenzione fissa i termini a tale proposito.

Or. en

Emendamento 213

Proposta di regolamento Articolo 36 – paragrafo 4 – lettera b

Testo della Commissione

b) il trasferimento o la licenza è a favore di un soggetto giuridico stabilito in un paese terzo *non associato*; e

Emendamento

b) il trasferimento o la licenza è a favore di un soggetto giuridico stabilito in un paese terzo; e

Or. en

Emendamento 214

Proposta di regolamento Articolo 37 – paragrafo 5 – comma 2

Testo della Commissione

Per quanto riguarda le azioni nel quadro del polo tematico "Società inclusiva e sicura", settore di intervento "Protezione e sicurezza", i beneficiari che hanno ricevuto finanziamenti dell'Unione concedono gratuitamente l'accesso ai loro risultati anche alle autorità nazionali degli Stati membri ai fini dello sviluppo, dell'attuazione e del monitoraggio delle loro politiche o dei loro programmi in tale settore. L'accesso è utilizzato solo a fini non commerciali e non competitivi ed è concesso sulla base di un accordo bilaterale che definisce le condizioni specifiche intese ad assicurare che tali diritti saranno utilizzati solo per le finalità previste e che si applicheranno obblighi di riservatezza appropriati. Lo Stato membro o l'istituzione, l'organo o l'organismo

Emendamento

Per quanto riguarda le azioni nel quadro del polo tematico "Società sicura", settore di intervento "Protezione e sicurezza", i beneficiari che hanno ricevuto finanziamenti dell'Unione concedono gratuitamente l'accesso ai loro risultati anche alle autorità nazionali degli Stati membri ai fini dello sviluppo, dell'attuazione e del monitoraggio delle loro politiche o dei loro programmi in tale settore. L'accesso è utilizzato solo a fini non commerciali e non competitivi ed è concesso sulla base di un accordo bilaterale che definisce le condizioni specifiche intese ad assicurare che tali diritti saranno utilizzati solo per le finalità previste e che si applicheranno obblighi di riservatezza appropriati. Lo Stato membro o l'istituzione, l'organo o l'organismo

PE625.305v01-00 106/144 PR\1158112IT.docx

dell'Unione notificano tali richieste a tutti gli Stati membri.

dell'Unione notificano tali richieste a tutti gli Stati membri.

Or. en

Emendamento 215

Proposta di regolamento Articolo 37 – paragrafo 6

Testo della Commissione

Emendamento

6. Il programma di lavoro può prevedere diritti di accesso supplementari.

soppresso

Or. en

Emendamento 216

Proposta di regolamento Articolo 38 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Tali norme specifiche non modificano *gli obblighi in materia di* accesso aperto.

Tali norme specifiche non modificano i principi dell'accesso aperto ai risultati di ricerca e dell'accesso equo ai dati di ricerca.

Or. en

Emendamento 217

Proposta di regolamento Articolo 39 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b) i paesi *terzi*, comprese le loro organizzazioni e agenzie scientifiche e tecnologiche;

(b) i paesi *associati*, comprese le loro organizzazioni e agenzie scientifiche e tecnologiche;

Proposta di regolamento Articolo 39 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. Al fine di promuovere la capacità di attrazione dell'Unione, i premi per la "capacità di attrazione" di 100 000 EUR sono automaticamente attribuiti a qualsiasi azione selezionata che porti allo stabilimento nell'Unione di uno scienziato o di un soggetto privato ad alta intensità di RSI di un paese terzo. Inoltre, il premio è aumentato del 50 % nel caso in cui lo scienziato o il soggetto privato ad alta intensità di RSI attratto sia stabilito in un paese dell'ampliamento.

Or. en

Emendamento 219

Proposta di regolamento Articolo 42 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Il finanziamento misto del CEI è eseguito conformemente all'articolo 43. Il sostegno nell'ambito dei finanziamenti misti del CEI può essere concesso fino a quando l'azione può essere finanziata come un'operazione di finanziamento misto o un'operazione di finanziamento e di investimento coperta dalla garanzia dell'UE nell'ambito di InvestEU. In deroga all'articolo 209 del regolamento finanziario, le condizioni di cui al paragrafo 2) e, in particolare, lettere a) e d), non si applicano al momento dell'attribuzione dei finanziamenti misti del CEI.

Emendamento

2. Il finanziamento misto del CEI è eseguito conformemente all'articolo 43. Il sostegno nell'ambito dei finanziamenti misti del CEI può essere concesso fino a quando l'azione può essere finanziata come un'operazione di finanziamento misto o un'operazione di finanziamento e di investimento *idonea al finanziamento o* coperta dalla garanzia dell'UE nell'ambito di InvestEU. In deroga all'articolo 209 del regolamento finanziario, le condizioni di cui al paragrafo 2) e, in particolare, lettere a) e d), non si applicano al momento dell'attribuzione dei finanziamenti misti del CEI.

PE625.305v01-00 108/144 PR\1158112IT.docx

Proposta di regolamento Articolo 42 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Il finanziamento misto di Orizzonte 3. Europa può essere attribuito a un'azione di cofinanziamento del programma qualora un programma congiunto degli Stati membri e dei paesi associati preveda l'impiego di strumenti finanziari a sostegno di azioni selezionate. La valutazione e la selezione di tali azioni sono effettuate conformemente agli articoli 19, 20, 23, 24, 25 e 26. Le modalità di attuazione del finanziamento misto di Orizzonte Europa sono conformi all'articolo 29, per analogia con l'articolo 43, paragrafo 9, e alle condizioni supplementari definite nel programma di lavoro.

Emendamento

Il finanziamento misto di Orizzonte 3. Europa può essere attribuito a un'azione di cofinanziamento del programma qualora un programma congiunto degli Stati membri e dei paesi associati preveda l'impiego di strumenti finanziari a sostegno di azioni selezionate. La valutazione e la selezione di tali azioni sono effettuate conformemente agli articoli 19, 20, 23, 24 e 25. Le modalità di attuazione del finanziamento misto di Orizzonte Europa sono conformi all'articolo 29, per analogia con l'articolo 43, paragrafo 9, e alle condizioni supplementari e giustificate definite nel programma di lavoro.

Or. en

Emendamento 221

Proposta di regolamento Articolo 42 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Il finanziamento misto di Orizzonte Europa e del CEI è messo a disposizione in modo tale da *non falsare la* concorrenza.

Emendamento

5. Il finanziamento misto di Orizzonte Europa e del CEI è messo a disposizione in modo tale da *promuovere la competitività dell'UE evitando al contempo la distorsione della* concorrenza.

Proposta di regolamento Articolo 42 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 42 bis

Strumenti nell'ambito del Consiglio europeo per l'innovazione

1. Lo strumento Pathfinder per la ricerca avanzata

Il Pathfinder fornirà sovvenzioni a progetti all'avanguardia ad alto rischio allo scopo di sviluppare un'autonomia strategica dell'Unione in tecnologie future innovative dal potenziale estremo e nuove opportunità di mercato. Pathfinder sosterrà inizialmente le prime fasi della ricerca e dello sviluppo scientifico e tecnologico, compresa la verifica concettuale e i prototipi per la validazione della tecnologia.

Lo strumento Pathfinder sarà attuato principalmente attraverso una procedura di gara aperta, basata su un approccio "bottom-up" con periodiche scadenze intermedie annuali, e offrirà anche occasioni di sfide competitive per sviluppare obiettivi strategici essenziali^{1 bis} che richiedono un pensiero radicale e fortemente improntato alle soluzioni tecnologiche. Raggruppare progetti selezionati in portafogli sulla base della tematica trattata o degli obiettivi ricercati permetterà di conseguire una massa critica di sforzi e un'autonomia strategica tecnologica a livello dell'UE e di strutturare nuove comunità di ricerca multidisciplinare.

2. Attività di transizione dello strumento Pathfinder

Al fine di facilitare gli innovatori lungo il percorso dello sviluppo commerciale nell'Unione, questo strumento sosterrà inoltre attività di transizione, come le

attività dimostrative e gli studi di fattibilità per valutare potenziali casi aziendali e sostenere la creazione di spin-off e startup:

- (a) la pubblicazione e il contenuto degli inviti a presentare proposte sono determinati alla luce degli obiettivi e del bilancio stabilito nel programma di lavoro in relazione al portafoglio di azioni interessato;
- (b) sovvenzioni di importo fisso non superiore a 50 000 EUR possono essere concesse, senza invito a presentare proposte, solo per le attività già finanziate nell'ambito dello strumento Pathfinder, per la realizzazione di azioni urgenti di coordinamento e sostegno volte a rafforzare la comunità di beneficiari del portafoglio o a valutare possibili spin-off o potenziali innovazioni creatrici di mercati.

Or. en

Emendamento 223

Proposta di regolamento Articolo 43 – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Strumento Accelerator del CEI

Lo strumento Accelerator

^{1 bis} Queste potrebbero includere aspetti quali l'intelligenza artificiale, le tecnologie quantistiche, il biocontrollo, i gemelli digitali di seconda generazione o altri temi individuati nel quadro della programmazione strategica di Orizzonte Europa (compresi i programmi in rete con gli Stati membri).

Proposta di regolamento Articolo 43 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Il beneficiario dello strumento Accelerator del CEI è un soggetto giuridico rientrante nella definizione di start-up, PMI o impresa a media capitalizzazione, stabilito in uno Stato membro o in un paese associato. La proposta può essere presentata dal beneficiario o da una o più persone fisiche o giuridiche che intendono creare o sostenere tale beneficiario.

Emendamento

1. Il beneficiario dello strumento Accelerator del CEI è un soggetto giuridico rientrante nella definizione di start-up, PMI o impresa a media capitalizzazione, stabilito in uno Stato membro o in un paese *EFTA*.

Or. en

Emendamento 225

Proposta di regolamento Articolo 43 – paragrafo 4 – trattino 2

Testo della Commissione

impatto;

Emendamento

impatto *dell'Unione*;

Or. en

Emendamento 226

Proposta di regolamento Articolo 43 – paragrafo 4 – trattino 3

Testo della Commissione

 livello di rischio dell'azione e necessità di sostegno dell'Unione. Emendamento

 livello *elevato* di rischio dell'azione e *successiva* necessità di sostegno dell'Unione.

Proposta di regolamento Articolo 43 – paragrafo 5 – parte introduttiva

Testo della Commissione

5. Con l'accordo dei candidati interessati, la Commissione o gli organismi di finanziamento che attuano Orizzonte Europa possono sottoporre direttamente ai più recenti criteri di valutazione una proposta di azione di innovazione e immissione sul mercato che soddisfa già i primi due criteri, se sono soddisfatte le condizioni cumulative seguenti:

Emendamento

5. Con l'accordo dei candidati interessati, la Commissione o gli organismi di finanziamento che attuano Orizzonte Europa possono sottoporre direttamente ai più recenti criteri di valutazione una proposta di azione di innovazione e immissione sul mercato *nell'Unione* che soddisfa già i primi due criteri, se sono soddisfatte le condizioni cumulative seguenti:

Or. en

Emendamento 228

Proposta di regolamento Articolo 43 – paragrafo 5 – trattino 1

Testo della Commissione

 la proposta scaturisce da qualsiasi altra azione finanziata da Orizzonte 2020 o dal presente programma, o da un programma nazionale *analogo allo* strumento Pathfinder del CEI e riconosciuto come tale dalla Commissione;

Emendamento

 la proposta scaturisce da qualsiasi altra azione finanziata da Orizzonte 2020 o dal presente programma, o da un programma nazionale e riconosciuto dalla Commissione *come conforme ai requisiti del CEI*;

Or. en

Emendamento 229

Proposta di regolamento Articolo 43 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. Può essere attribuito un marchio di eccellenza, se sono soddisfatte le

Emendamento

soppresso

PR\1158112IT.docx 113/144 PE625.305v01-00

seguenti condizioni cumulative:

- il beneficiario è una start-up o una PMI;
- la proposta era ammissibile e ha superato le soglie applicabili relative ai primi due criteri di aggiudicazione di cui al paragrafo 4;
- per le attività che sarebbero ammissibili nell'ambito di un'azione di innovazione.

Or. en

Motivazione

Il marchio di eccellenza dovrebbe essere automatico.

Emendamento 230

Proposta di regolamento Articolo 43 – paragrafo 7 – comma 2

Testo della Commissione

Per giustificati motivi, ivi compresa la conformità agli obiettivi delle politiche dell'Unione, la Commissione può respingere una proposta ammessa dagli esperti indipendenti.

Emendamento

Per giustificati motivi, ivi compresa la *non* conformità agli obiettivi delle politiche dell'Unione, la Commissione può respingere una proposta ammessa dagli esperti indipendenti.

Or. en

Emendamento 231

Proposta di regolamento Articolo 43 – paragrafo 10 – comma 1

Testo della Commissione

Il contratto relativo all'azione selezionata stabilisce tappe fondamentali specifiche, il corrispondente prefinanziamento e il pagamento rateale del finanziamento misto del CEI.

Emendamento

Il contratto relativo all'azione selezionata stabilisce tappe fondamentali *misurabili* specifiche, il corrispondente prefinanziamento e il pagamento rateale del finanziamento misto del CEI.

Motivazione

L'emendamento è volto a garantire l'efficienza e la trasparenza del finanziamento pubblico dell'UE.

Emendamento 232

Proposta di regolamento Articolo 43 – paragrafo 11 – comma 1

Testo della Commissione

Conformemente al contratto, se le tappe fondamentali non vengono raggiunte, l'azione è sospesa, modificata o cessata. Può essere cessata anche qualora la prevista diffusione sul mercato non possa essere realizzata. Emendamento

Conformemente al contratto, se le tappe fondamentali *misurabili* non vengono raggiunte, l'azione è sospesa, modificata o cessata. Può essere cessata anche qualora la prevista diffusione sul mercato *dell'Unione* non possa essere realizzata.

Or en

Emendamento 233

Proposta di regolamento Articolo 43 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 43 bis

Innovazione incrementale

È istituito uno strumento dedicato per l'innovazione incrementale destinato alle PMI nel quadro di un unico sistema di gestione centralizzato. Esso sarà attuato principalmente "dal basso verso l'alto" mediante un invito a presentare proposte permanente che tenga conto delle esigenze delle PMI.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è volto ad affrontare la parte rimanente dello strumento per le PMI non

PR\1158112IT.docx 115/144 PE625.305v01-00

disciplinata dal CEI.

Emendamento 234

Proposta di regolamento Articolo 44 – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Nomina di esperti esterni

Nomina di esperti esterni indipendenti

Or. en

Emendamento 235

Proposta di regolamento Articolo 44 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. In deroga all'articolo 237, paragrafo 3, del regolamento finanziario, gli esperti esterni possono essere selezionati senza invito a manifestare interesse, se giustificato e se la selezione è effettuata in modo trasparente.

Emendamento

1. In deroga all'articolo 237, paragrafo 3, del regolamento finanziario, gli esperti esterni *indipendenti* possono essere selezionati *eccezionalmente* senza invito a manifestare interesse, se giustificato e se la selezione è effettuata in modo trasparente. *Tali esperti dovranno dimostrare la loro indipendenza e capacità di sostenere gli obiettivi europei a lungo termine in materia di RSI.*

Or. en

Emendamento 236

Proposta di regolamento Articolo 44 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Gli esperti esterni indipendenti sono scelti da tutti gli Stati membri, in base all'adeguatezza delle loro competenze, esperienze e conoscenze in relazione ai compiti loro assegnati. In fase

PE625.305v01-00 116/144 PR\1158112IT.docx

di nomina di esperti esterni indipendenti, la Commissione o l'organismo di finanziamento dell'UE cerca una rappresentanza e una composizione equilibrate all'interno del gruppo di esperti e dei comitati di valutazione in termini di specializzazione, contesto geografico e genere.

Or. en

Motivazione

Conformemente alla risoluzione del Parlamento europeo del giugno 2017, paragrafo 62.

Emendamento 237

Proposta di regolamento Articolo 44 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Conformemente all'articolo 237, paragrafi 2 e 3, del regolamento finanziario, gli esperti esterni sono retribuiti in base alle normali condizioni di retribuzione. Se giustificato, può essere concesso un livello adeguato di retribuzione aggiuntiva, sulla base dei pertinenti standard di mercato, in particolare per gli esperti specifici di alto livello.

Emendamento

2. Conformemente all'articolo 237, paragrafi 2 e 3, del regolamento finanziario, gli esperti esterni *indipendenti* sono retribuiti in base alle normali condizioni di retribuzione.

Or. en

Emendamento 238

Proposta di regolamento Articolo 44 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. In aggiunta alle disposizioni dell'articolo 38, paragrafi 2 e 3, del regolamento finanziario, i nomi degli esperti esterni nominati a titolo personale,

Emendamento

3. In aggiunta alle disposizioni dell'articolo 38, paragrafi 2 e 3, del regolamento finanziario, i nomi degli esperti esterni *indipendenti* nominati a

PR\1158112IT.docx 117/144 PE625.305v01-00

che valutano le domande di sovvenzione, sono pubblicati unitamente al loro settore di competenza almeno una volta l'anno sul sito internet della Commissione o dell'organismo di finanziamento. Tali informazioni sono raccolte, trattate e pubblicate conformemente alle norme dell'UE in materia di protezione dei dati.

titolo personale, che valutano le domande di sovvenzione, sono pubblicati unitamente al loro settore di competenza almeno una volta l'anno sul sito internet della Commissione o dell'organismo di finanziamento. Tali informazioni sono raccolte, trattate e pubblicate conformemente alle norme dell'UE in materia di protezione dei dati.

Or en

Emendamento 239

Proposta di regolamento Articolo 44 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. Il livello di retribuzione di tutti gli esperti indipendenti ed esterni è riferito annualmente al Parlamento europeo e al Consiglio e rientra nelle spese amministrative del programma.

Or. en

Emendamento 240

Proposta di regolamento Articolo 47 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Le valutazioni del programma sono svolte *con tempestività* per alimentare il processo decisionale sul programma, sul suo successore e su altre iniziative pertinenti nel settore della ricerca e dell'innovazione.

Emendamento

1. Le valutazioni del programma sono svolte *ogni due anni* per alimentare il processo decisionale sul programma, sul suo successore e su altre iniziative pertinenti nel settore della ricerca e dell'innovazione.

Or. en

PE625.305v01-00 118/144 PR\1158112IT.docx

Proposta di regolamento Articolo 47 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. La valutazione intermedia del programma si svolge non appena sono disponibili informazioni sufficienti sulla sua attuazione e comunque non oltre *quattro* anni dall'inizio dell'attuazione del programma. Tale valutazione comprende un'analisi dell'impatto di lungo termine dei precedenti programmi quadro, che costituirà la base per adeguare, ove necessario, l'attuazione del programma.

Emendamento

2. La valutazione intermedia del programma si svolge non appena sono disponibili informazioni sufficienti sulla sua attuazione e comunque non oltre *due* anni dall'inizio dell'attuazione del programma. Tale valutazione comprende un'analisi dell'impatto di lungo termine dei precedenti programmi quadro, che costituirà la base per adeguare, ove necessario, l'attuazione del programma *e/o riesaminarlo*.

Or. en

Emendamento 242

Proposta di regolamento Articolo 47 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Al termine dell'attuazione del programma e comunque non oltre *quattro* anni dalla fine del periodo di cui all'articolo 1, la Commissione effettua una valutazione finale del programma, che comprende un'analisi dell'impatto di lungo termine dei precedenti programmi quadro.

Emendamento

3. Al termine dell'attuazione del programma e comunque non oltre *due* anni dalla fine del periodo di cui all'articolo 1, la Commissione effettua una valutazione finale del programma, che comprende un'analisi dell'impatto di lungo termine dei precedenti programmi quadro.

Or. en

Emendamento 243

Proposta di regolamento Articolo 47 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. La Commissione comunica le

Emendamento

4. La Commissione comunica *e*

PR\1158112IT.docx 119/144 PE625.305v01-00

IT

conclusioni delle valutazioni, corredate delle proprie osservazioni, al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni. *presenta* le conclusioni delle valutazioni, corredate delle proprie osservazioni, al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni.

Or. en

Emendamento 244

Proposta di regolamento Articolo 48 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. La Commissione o l'organismo di finanziamento può inoltre fare ricorso a esami combinati dei sistemi a livello di beneficiario. Tali esami combinati sono facoltativi *per alcuni tipi di* beneficiari e consistono di un audit dei sistemi e dei processi, integrato da un audit delle operazioni, svolto da un revisore esperto indipendente, qualificato per effettuare revisioni legali di documenti contabili conformemente alla direttiva 2006/43/CE³⁴. Esse possono essere utilizzate dalla Commissione o dall'organismo di finanziamento per determinare il livello complessivo di affidabilità della sana gestione finanziaria della spesa e per riformulare il livello degli audit ex-post e dei certificati relativi ai rendiconti finanziari.

La Commissione o l'organismo di finanziamento può inoltre fare ricorso a esami combinati dei sistemi a livello di beneficiario. Tali esami combinati sono facoltativi per *i* beneficiari e consistono di un audit dei sistemi e dei processi, integrato da un audit delle operazioni. svolto da un revisore esperto indipendente, qualificato per effettuare revisioni legali di documenti contabili conformemente alla direttiva 2006/43/CE³⁴. Esse possono essere utilizzate dalla Commissione o dall'organismo di finanziamento per determinare il livello complessivo di affidabilità della sana gestione finanziaria della spesa e per riformulare il livello degli audit ex-post e dei certificati relativi ai rendiconti finanziari.

Emendamento

³⁴ Direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio (GU L 157 del 9.6.2006, pag. 87).

³⁴ Direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio (GU L 157 del 9.6.2006, pag. 87).

Proposta di regolamento Articolo 48 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Conformemente all'articolo 127 del regolamento finanziario, la Commissione o l'organismo di finanziamento *può usare* gli audit sull'utilizzo dei contributi dell'Unione eseguiti da altre persone o entità, anche diversi da quelli autorizzati dalle istituzioni o dagli organismi dell'Unione.

Emendamento

4. Conformemente all'articolo 127 del regolamento finanziario, la Commissione o l'organismo di finanziamento *usa* gli audit sull'utilizzo dei contributi dell'Unione eseguiti da altre persone o entità *certificate*, anche diversi da quelli autorizzati dalle istituzioni o dagli organismi dell'Unione.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è volto a evitare audit doppi da parte della Commissione e a ridurre gli oneri amministrativi dei beneficiari.

Emendamento 246

Proposta di regolamento Allegato 1 – punto 1 – lettera a – parte introduttiva

Testo della Commissione

(a) Consiglio europeo della ricerca: fornire finanziamenti attraenti e flessibili per consentire a singoli ricercatori creativi e di talento e alle loro équipe di esplorare le vie più promettenti alle frontiere della scienza, facendosi concorrenza a livello di Unione.

Emendamento

(a) Consiglio europeo della ricerca: fornire finanziamenti attraenti e flessibili per consentire a singoli ricercatori creativi e di talento, *ponendo enfasi sui giovani ricercatori*, e alle loro équipe di esplorare le vie più promettenti alle frontiere della scienza, facendosi concorrenza a livello di Unione.

Or. en

Motivazione

La maggior parte delle risorse finanziarie del CER dovrebbe essere dedicata alle sovvenzioni di avviamento e di consolidamento.

Proposta di regolamento Allegato 1 – punto 1 – lettera b – parte introduttiva

Testo della Commissione

Azioni Marie Skłodowska-Curie: (b) permettere ai ricercatori di acquisire nuove conoscenze e competenze tramite la mobilità *vero* altri paesi, settori e discipline e l'esposizione a tali contesti diversi; strutturare e migliorare i sistemi istituzionali e nazionali di assunzione, formazione e sviluppo della carriera. In tal modo, le azioni Marie Skłodowska-Curie contribuiscono a gettare le fondamenta per un quadro europeo della ricerca di eccellenza, che favorisca la creazione di posti di lavoro, la crescita e gli investimenti e risponda alle sfide attuali e future della società.

Emendamento

Azioni Marie Skłodowska-Curie: (b) permettere ai ricercatori di acquisire nuove conoscenze e competenze tramite la mobilità verso altri paesi, settori e discipline e l'esposizione a tali contesti diversi; strutturare e migliorare i sistemi istituzionali e nazionali di assunzione, formazione e sviluppo della carriera. In tal modo, le azioni Marie Skłodowska-Curie contribuiscono a gettare le fondamenta per un quadro europeo della ricerca di eccellenza in tutta l'Europa, che favorisca la creazione di posti di lavoro, la crescita e gli investimenti e risponda alle sfide attuali e future della società.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è volto a sottolineare che le azioni Marie Skłodowska-Curie sono inclusive e aperte a tutti.

Emendamento 248

Proposta di regolamento Allegato I – punto 1 – lettera b – comma 1

Testo della Commissione

Settori di intervento: coltivare l'eccellenza tramite la mobilità transfrontaliera, intersettoriale e interdisciplinare dei ricercatori; favorire l'acquisizione di nuove competenze grazie ad una formazione di eccellenza per i ricercatori; rafforzare lo sviluppo di capitale umano e competenze in tutto lo Spazio europeo della ricerca; migliorare e agevolare le sinergie; promuovere le attività di sensibilizzazione pubblica.

Emendamento

Settori di intervento: coltivare l'eccellenza tramite la mobilità transfrontaliera, intersettoriale e interdisciplinare dei ricercatori; favorire l'acquisizione di nuove competenze grazie ad una formazione di eccellenza per i ricercatori; rafforzare lo sviluppo di capitale umano e competenze in tutto lo Spazio europeo della ricerca, ivi compreso il sostegno ai ricercatori per tornare nel loro paese di origine; migliorare e agevolare le sinergie;

PE625.305v01-00 122/144 PR\1158112IT.docx

promuovere le attività di sensibilizzazione pubblica.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è necessario per invertire la tendenza della fuga di cervelli dalle periferie al centro dell'Europa.

Emendamento 249

Proposta di regolamento Allegato I – punto 1 – lettera c – comma 1

Testo della Commissione

Settori di intervento: consolidare il paesaggio delle infrastrutture di ricerca europee; aprire, integrare e interconnettere le infrastrutture di ricerca; rafforzare la politica europea in materia di infrastrutture di ricerca e la cooperazione internazionale.

Emendamento

Settori di intervento: consolidare il paesaggio delle infrastrutture di ricerca europee; aprire, integrare e interconnettere le infrastrutture di ricerca, ivi comprese le infrastrutture in rete e le strutture per il calcolo ad alte prestazioni, in coordinamento con il programma Europa digitale; rafforzare la politica europea in materia di infrastrutture di ricerca e la cooperazione internazionale.

Or. en

Motivazione

Le infrastrutture in rete sono fondamentali per l'Europa. Le infrastrutture per il calcolo ad alte prestazioni sono assolutamente essenziali per molti sviluppi scientifici e industriali. Le esigenze di calcolo ad alte prestazioni in Europa aumenteranno notevolmente nei prossimi anni e Orizzonte Europa deve fornire le infrastrutture necessarie. Non dovrebbe esserci una rottura dell'ESFRI tra Orizzonte Europa ed Europa digitale.

Emendamento 250

Proposta di regolamento Allegato I – punto 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

2) Pilastro II "Sfide globali e competitività industriale"

2) Pilastro II "Sfide globali e competitività industriale *europea*"

PR\1158112IT.docx 123/144 PE625.305v01-00

Proposta di regolamento Allegato I – punto 2 – comma 2

Testo della Commissione

Per ottenere i massimi risultati in termini di impatto, flessibilità e sinergie, le attività di ricerca e innovazione saranno organizzate in *cinque* poli tematici che - singolarmente e collegialmente - incentiveranno la cooperazione interdisciplinare, intersettoriale, transfrontaliera, intersettoriale e internazionale.

Emendamento

Per ottenere i massimi risultati in termini di impatto, flessibilità e sinergie, le attività di ricerca e innovazione saranno organizzate in *sei* poli tematici, *interconnessi* attraverso infrastrutture di ricerca paneuropee, che - singolarmente e collegialmente - incentiveranno la cooperazione interdisciplinare, intersettoriale, transfrontaliera, intersettoriale e internazionale.

Or. en

Emendamento 252

Proposta di regolamento Allegato I – punto 2 – lettera a – comma 1

Testo della Commissione

Settori di intervento: salute lungo tutto l'arco della vita; determinanti ambientali e sociali della salute; malattie rare e non trasmissibili; malattie infettive; strumenti, tecnologie e soluzioni digitali per la salute e le cure; sistemi di assistenza sanitaria.

Emendamento

Settori di intervento: salute lungo tutto l'arco della vita; determinanti ambientali e sociali della salute; malattie rare e non trasmissibili, incluse le malattie rare infantili; malattie infettive; tumori; resistenza antimicrobica; strumenti, tecnologie e soluzioni digitali per la salute e le cure; sistemi di assistenza sanitaria.

Or. en

Emendamento 253

Proposta di regolamento Allegato I – punto 2 – lettera b – parte introduttiva

PE625.305v01-00 124/144 PR\1158112IT.docx

Testo della Commissione

(b) Polo tematico "Società inclusiva e sicura": rafforzare i valori democratici europei, compresi lo Stato di diritto e i diritti fondamentali, proteggere il patrimonio culturale europeo e promuovere le trasformazioni socioeconomiche che contribuiscono all'inclusione e alla crescita, rispondendo al contempo alle sfide poste dalle continue minacce per la sicurezza, compresa la criminalità informatica, e dalle catastrofi naturali e di origine antropica.

Emendamento

(b) Polo tematico "Società inclusiva e creativa": rafforzare i valori democratici europei, compresi lo Stato di diritto e i diritti fondamentali, proteggere il patrimonio culturale europeo, sfruttare il potenziale delle industrie culturali e creative e promuovere le trasformazioni socioeconomiche che contribuiscono all'inclusione e alla crescita, comprese la gestione della migrazione e l'integrazione dei migranti.

Or. en

Emendamento 254

Proposta di regolamento Allegato I – punto 2 – lettera b – comma 1

Testo della Commissione

Settori di intervento: democrazia; patrimonio culturale; trasformazioni sociali ed economiche; società resilienti alle calamità; protezione e sicurezza; sicurezza informatica.

Emendamento

Settori di intervento: democrazia; patrimonio culturale; trasformazioni sociali ed economiche, *comprese le migrazioni*.

Or. en

Emendamento 255

Proposta di regolamento Allegato I – punto 2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(c bis) Polo tematico "Società sicura": rispondere alle sfide poste dalle continue minacce per la sicurezza, compresa la criminalità informatica, e dalle catastrofi naturali e di origine antropica.

Proposta di regolamento Allegato I – punto 2 – lettera d – parte introduttiva

Testo della Commissione

(d) Polo tematico "Clima, energia e mobilità": contrastare i cambiamenti climatici comprendendone meglio le cause, l'evoluzione, i rischi, gli impatti e le opportunità e rendendo i settori dell'energia e dei trasporti più compatibili con l'ambiente e con il clima, più efficienti e competitivi, più intelligenti, sicuri e resilienti.

Emendamento

(d) Polo tematico "Clima, energia e mobilità": contrastare i cambiamenti climatici comprendendone meglio le cause, l'evoluzione, i rischi, gli impatti e le opportunità e rendendo i settori dell'energia e dei trasporti più compatibili con l'ambiente e con il clima, più efficienti e competitivi, più intelligenti, sicuri e resilienti; promuovere l'uso delle fonti energetiche rinnovabili e un cambiamento comportamentale.

Or. en

Motivazione

Le energie rinnovabili rappresentano una solida politica dell'Unione e dovrebbero essere specificamente menzionate in questo contesto.

Emendamento 257

Proposta di regolamento Allegato I – punto 2 – lettera d – comma 1

Testo della Commissione

Settori di intervento: climatologia e soluzioni per il clima; *approvvigionamento energetico*; reti e sistemi energetici; edifici e impianti industriali in transizione energetica; comunità e città; competitività industriale nel settore dei trasporti; mobilità e trasporti puliti; mobilità intelligente; stoccaggio di energia.

Emendamento

Settori di intervento: climatologia e soluzioni per il clima; *offerta e domanda di energia*; reti e sistemi energetici; edifici e impianti industriali in transizione energetica; comunità e città; *isole e regioni ultraperiferiche*; competitività industriale nel settore dei trasporti; mobilità e trasporti puliti; mobilità intelligente; stoccaggio di energia.

Motivazione

I cittadini devono essere coinvolti in questo importante cambiamento, poiché i risultati dipendono da milioni di persone. Le scienze sociali devono rivestire un ruolo importante in questa sfida globale e le isole e le regioni ultraperiferiche hanno problemi specifici cui far fronte.

Emendamento 258

Proposta di regolamento Allegato I – punto 2 – lettera e – parte introduttiva

Testo della Commissione

(e) Polo tematico "Prodotti alimentari e risorse naturali": proteggere, ripristinare, gestire e usare in modo sostenibile le risorse naturali e biologiche terrestri e marine per affrontare la sicurezza alimentare e nutrizionale e la transizione verso un'economia circolare, a basse emissioni di carbonio, che utilizzi le risorse in modo efficiente

Emendamento

(e) Polo tematico "Prodotti alimentari, *ambiente* e risorse naturali": proteggere, ripristinare, gestire e usare in modo sostenibile le risorse naturali e biologiche terrestri e marine per affrontare la sicurezza alimentare e nutrizionale e la transizione verso un'economia circolare, a basse emissioni di carbonio, che utilizzi le risorse in modo efficiente

Or. en

Emendamento 259

Proposta di regolamento Allegato I – punto 2 – lettera e – comma 1

Testo della Commissione

Settori di intervento: osservazione ambientale; biodiversità e capitale naturale; agricoltura, silvicoltura e zone rurali; mari e oceani; sistemi alimentari; sistemi di innovazione biologici; sistemi circolari.

Emendamento

Settori di intervento: osservazione ambientale; biodiversità e capitale naturale; agricoltura, silvicoltura e zone rurali; *fiumi*, mari e oceani *come economia blu*; sistemi alimentari; sistemi di innovazione biologici; sistemi circolari.

Proposta di regolamento Allegato I – punto 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione

3) Pilastro III "*Innovazione aperta*"

Emendamento

3) Pilastro III "Europa innovativa"

Or. en

Emendamento 261

Proposta di regolamento Allegato I – punto 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Conformemente all'articolo 4, e attraverso le seguenti attività, il pilastro promuoverà tutte le forme dell'innovazione, comprese le innovazioni rivoluzionarie, e rafforzerà la diffusione sul mercato delle soluzioni innovative; contribuirà anche al conseguimento degli altri obiettivi specifici del programma, come descritto all'articolo 3.

Emendamento

Conformemente all'articolo 4, e attraverso le seguenti attività, il pilastro promuoverà tutte le forme dell'innovazione, comprese le innovazioni *tecnologiche e sociali* rivoluzionarie, e rafforzerà la diffusione sul mercato delle soluzioni innovative, *in particolare mediante la collaborazione di start-up e PMI con istituti di ricerca*; contribuirà anche al conseguimento degli altri obiettivi specifici del programma, come descritto all'articolo 3.

Or. en

Emendamento 262

Proposta di regolamento Allegato I – punto 3 – lettera a – comma 1

Testo della Commissione

Settori di intervento: strumento Pathfinder, per sostenere le tecnologie di punta emergenti e del futuro; strumento Accelerator, per colmare il divario nei finanziamenti tra le fasi finali delle attività di innovazione e lo sfruttamento commerciale, per diffondere con efficacia

Emendamento

Settori di intervento: strumento Pathfinder, per sostenere le tecnologie di punta emergenti e del futuro; strumento Accelerator, per colmare il divario nei finanziamenti tra le fasi finali delle attività di innovazione e lo sfruttamento commerciale, per diffondere con efficacia

PE625.305v01-00 128/144 PR\1158112IT.docx

le innovazioni di punta creatrici di mercati e favorire la crescita delle imprese quando il mercato non offre finanziamenti sostenibili; altre attività, quali concorsi a premi, borse di studio e servizi a valore aggiunto a favore delle imprese. le innovazioni di punta creatrici di mercati e favorire la crescita delle imprese quando il mercato non offre finanziamenti sostenibili, in stretta collaborazione con InvestEU; sostegno alle singole PMI e start-up con idee innovative con un potenziale significativo di espansione aziendale e creazione di nuovi mercati; altre attività, quali concorsi a premi, borse di studio e servizi a valore aggiunto a favore delle imprese.

Or. en

Emendamento 263

Proposta di regolamento Allegato I – punto 3 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(a bis) Innovazione incrementale

Or. en

Emendamento 264

Proposta di regolamento Allegato I – punto 3 – lettera c – comma 1

Testo della Commissione

Settori di intervento: rafforzare gli ecosistemi sostenibili di innovazione in tutta Europa; stimolare lo sviluppo di competenze imprenditoriali e capacità di innovazione in una prospettiva di apprendimento permanente e sostenere la trasformazione *delle università* dell'UE in un'ottica imprenditoriale; apportare al mercato nuove soluzioni per le sfide sociali di livello mondiale; creare sinergie e valore aggiunto nell'ambito di Orizzonte Europa.

Emendamento

Settori di intervento: rafforzare gli ecosistemi sostenibili di innovazione in tutta Europa; stimolare lo sviluppo di competenze imprenditoriali e capacità di innovazione in una prospettiva di apprendimento permanente e sostenere la trasformazione *degli istituti di istruzione superiore* dell'UE in un'ottica imprenditoriale; apportare al mercato nuove soluzioni per le sfide sociali di livello mondiale; creare sinergie e valore aggiunto nell'ambito di Orizzonte Europa.

Motivazione

Le università rappresentano un mondo molto limitato per descrivere l'intero ambiente accademico, che comprende politecnici e istituti di ricerca.

Emendamento 265

Proposta di regolamento Allegato I – punto 4 – parte introduttiva

Testo della Commissione

4) Parte "Consolidamento dello Spazio europeo della ricerca"

Emendamento

4) Parte *trasversale* "Consolidamento dello Spazio europeo della ricerca"

Or. en

Emendamento 266

Proposta di regolamento Allegato I – punto 4 – comma 1

Testo della Commissione

Conformemente all'articolo 4, e attraverso le seguenti attività, questa parte ottimizzerà i risultati del programma per un maggiore impatto nell'ambito di uno Spazio europeo della ricerca rafforzato. Sosterrà anche altri obiettivi specifici del programma, come descritto all'articolo 3. Oltre a contribuire alla realizzazione dell'intero programma, questa parte sosterrà le attività che contribuiscono a creare un'Europa basata sulla conoscenza e più innovativa, in cui la parità di genere è garantita, all'avanguardia della concorrenza mondiale; in tal modo i punti di forza e le potenzialità nazionali saranno ottimizzati in uno Spazio europeo della ricerca (SER) ben funzionante, in cui le conoscenze e una forza lavoro altamente qualificata circolino liberamente, i risultati della R&I siano compresi, godano della fiducia dei cittadini informati e apportino benefici alla società nel suo insieme e la

Emendamento

Conformemente all'articolo 4, e attraverso le seguenti attività, questa parte ottimizzerà i risultati del programma per un maggiore impatto e una maggiore capacità di attrazione nell'ambito di uno Spazio europeo della ricerca rafforzato. Sosterrà anche altri obiettivi specifici del programma, come descritto all'articolo 3. Oltre a contribuire alla realizzazione dell'intero programma, questa parte sosterrà le attività che contribuiscono ad attirare talenti nell'Unione e affrontare la fuga di cervelli. Contribuirà inoltre a creare un'Europa basata sulla conoscenza e più innovativa, in cui la parità di genere è garantita, all'avanguardia della concorrenza mondiale; in tal modo i punti di forza e le potenzialità nazionali saranno ottimizzati in uno Spazio europeo della ricerca (SER) ben funzionante, in cui le conoscenze e una forza lavoro altamente qualificata circolino

PE625.305v01-00 130/144 PR\1158112IT.docx

politica dell'UE - in particolare la politica in materia di R&I - si fondi su dati scientifici di alta qualità. liberamente *in maniera equilibrata*, i risultati della R&I siano compresi, godano della fiducia dei cittadini informati e apportino benefici alla società nel suo insieme e la politica dell'UE - in particolare la politica in materia di R&I - si fondi su dati scientifici di alta qualità.

Or. en

Emendamento 267

Proposta di regolamento Allegato I – punto 4 – comma 2

Testo della Commissione

Settori di intervento: *condividere* l'eccellenza; riformare e migliorare il sistema europeo di ricerca e innovazione.

Emendamento

Settori di intervento: diffondere l'eccellenza mediante iniziative concernenti la costituzione di gruppi, i gemellaggi e le cattedre SER, nonché reali attività di ricerca; sostenere la cooperazione europea in campo scientifico e tecnologico (COST), la società e i cittadini; accrescere la capacità di attrazione dell'Unione; riformare e migliorare il sistema europeo di ricerca e innovazione.

Or. en

Emendamento 268

Proposta di regolamento Allegato II – comma 2 – trattino 1

Testo della Commissione

Azione di ricerca e innovazione:
 l'azione consiste essenzialmente in attività volte a creare nuove conoscenze e/o esaminare la fattibilità di una tecnologia, un prodotto, un processo, un servizio o una soluzione nuovi o migliorati. Può comprendere la ricerca di base e applicata,

Emendamento

Azione di ricerca e innovazione:
 l'azione consiste essenzialmente in attività volte a creare nuove conoscenze e/o esaminare la fattibilità di una tecnologia, un prodotto, un processo, un servizio o una soluzione nuovi o migliorati. Può comprendere la ricerca di base e applicata,

PR\1158112IT.docx 131/144 PE625.305v01-00

lo sviluppo e l'integrazione tecnologici, la prova e la convalida di prototipi su scala ridotta in laboratorio o ambiente simulato;

lo sviluppo e l'integrazione tecnologici, la prova e la convalida di prototipi su scala ridotta in laboratorio o ambiente simulato. La logica di una "Corsia veloce per la ricerca e l'innovazione" sarà applicata per un numero selezionato di azioni collaborative di ricerca e innovazione;

Or. en

Emendamento 269

Proposta di regolamento Allegato II – comma 2 – trattino 6

Testo della Commissione

Azione di cofinanziamento del programma: azione che fornisce il cofinanziamento di un programma di attività istituito e/o attuato da entità che gestiscono e/o finanziano programmi di ricerca e innovazione, diversi dagli organismi di finanziamento dell'Unione. Tale programma può sostenere attività di rete e coordinamento, azioni di ricerca, innovazione e pilota, azioni di innovazione e immissione sul mercato, azioni di formazione e mobilità, sensibilizzazione e comunicazione, diffusione e sfruttamento, anche in combinazione tra loro, attuate direttamente da tali entità o da terzi ai quali possono fornire qualsiasi forma di sostegno finanziario pertinente, come sovvenzioni, premi, appalti e finanziamenti misti di Orizzonte Europa;

Emendamento

Azione di cofinanziamento del programma: azione che fornisce il cofinanziamento di un programma di attività istituito e/o attuato da entità che gestiscono e/o finanziano programmi di ricerca e innovazione, diversi dagli organismi di finanziamento dell'Unione. Tale programma può sostenere attività di interconnessione, rete e coordinamento, azioni di ricerca, innovazione e pilota, azioni di innovazione e immissione sul mercato, azioni di formazione e mobilità, sensibilizzazione e comunicazione. diffusione e sfruttamento, anche in combinazione tra loro, attuate direttamente da tali entità o da terzi ai quali possono fornire qualsiasi forma di sostegno finanziario pertinente, come sovvenzioni, premi, appalti e finanziamenti misti di Orizzonte Europa;

Or. en

Emendamento 270

Proposta di regolamento Allegato II – comma 2 – trattino 10 bis (nuovo)

PE625.305v01-00 132/144 PR\1158112IT.docx

Testo della Commissione

Emendamento

- Premio per la capacità di attrazione: per accrescere la capacità di attrazione dell'Unione e contrastare la fuga di cervelli incoraggiando scienziati e soggetti giuridici ad alta intensità di RSI dei paesi terzi a stabilirsi nell'Unione fornendo un incentivo maggiore a trasferirsi da un paese terzo a un paese dell'ampliamento.

Or. en

Emendamento 271

Proposta di regolamento Allegato III – punto 1 – lettera a – parte introduttiva

Testo della Commissione

(a) la prova che il partenariato europeo raggiunge più efficacemente gli obiettivi del programma, in particolare, la realizzazione di impatti chiari a favore dell'UE e dei suoi cittadini, specificamente al fine di realizzare gli obiettivi in materia di sfide globali e obiettivi di ricerca e innovazione, assicurare la competitività dell'UE e contribuire al rafforzamento dello Spazio europeo della ricerca e dell'innovazione e al rispetto degli impegni internazionali.

Emendamento

(a) la prova che il partenariato europeo raggiunge più efficacemente gli obiettivi del programma, in particolare, la realizzazione di impatti chiari a favore *di tutti gli Stati membri* dell'UE e dei suoi cittadini, specificamente al fine di realizzare gli obiettivi in materia di sfide globali e obiettivi di ricerca e innovazione, assicurare la competitività dell'UE e contribuire al rafforzamento dello Spazio europeo della ricerca e dell'innovazione e al rispetto degli impegni internazionali.

Or. en

Emendamento 272

Proposta di regolamento Allegato III – punto 1 – lettera a – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Nel caso dei partenariati europei

soppresso

PR\1158112IT.docx 133/144 PE625.305v01-00

istituzionalizzati costituiti a norma dell'articolo 185 del TFUE, è obbligatoria la partecipazione di almeno il 50 % degli Stati membri dell'UE;

Or. en

Motivazione

Gli obblighi di partecipazione degli Stati membri devono essere ulteriormente valutati e trattati all'articolo 8.

Emendamento 273

Proposta di regolamento Allegato III – punto 1 – lettera c

Testo della Commissione

(c) la trasparenza e l'apertura del partenariato europeo per quanto riguarda l'individuazione delle priorità e degli obiettivi e la partecipazione dei partner e *dei* portatori di interessi di diversi settori, compresi quelli internazionali, se pertinente;

Emendamento

(c) la trasparenza e l'apertura del partenariato europeo per quanto riguarda l'individuazione delle priorità e degli obiettivi e la partecipazione dei partner e *di un'ampia gamma di* portatori di interessi di diversi settori, compresi quelli internazionali, se pertinente;

Or. en

Emendamento 274

Proposta di regolamento Allegato III – punto 1 – lettera d – trattino 1

Testo della Commissione

 un'indicazione dei risultati, delle prestazioni e dell'impatto tangibili previsti entro tempi specifici, compreso il valore economico fondamentale per *l'Europa*;

Emendamento

 un'indicazione dei risultati, delle prestazioni e dell'impatto tangibili previsti entro tempi specifici, compreso il valore economico fondamentale per *l'UE*;

Or. en

PE625.305v01-00 134/144 PR\1158112IT.docx

Proposta di regolamento Allegato III – punto 1 – lettera d – trattino 2

Testo della Commissione

 la dimostrazione degli effetti moltiplicatori qualitativi e quantitativi

previsti,

Emendamento

 la dimostrazione degli effetti moltiplicatori qualitativi e quantitativi significativi previsti,

Or. en

Emendamento 276

Proposta di regolamento Allegato III – punto 1 – lettera e – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Nel caso dei partenariati europei istituzionalizzati, i contributi finanziari e/o in natura dei partner diversi dall'Unione saranno almeno pari al 50 % e possono raggiungere il 75 % degli impegni di bilancio aggregati del partenariato europeo. Per ciascun partenariato europeo istituzionalizzato, una quota dei contributi dei partner diversi dall'Unione sarà apportata sotto forma di contributi finanziari.

soppresso

Or. en

Motivazione

Gli obblighi di partecipazione degli Stati membri devono essere ulteriormente valutati e trattati all'articolo 8.

Emendamento 277

Proposta di regolamento Allegato III – punto 2 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c) coordinamento e/o attività

(c) coordinamento e/o attività

PR\1158112IT.docx 135/144 PE625.305v01-00

IT

congiunte con altre iniziative di ricerca e innovazione pertinenti *che garantiscano* sinergie efficaci;

congiunte con altre iniziative di ricerca e innovazione pertinenti *per assicurare un livello ottimale di interconnessioni e garantire* sinergie efficaci;

Or. en

Emendamento 278

Proposta di regolamento Allegato III – punto 4 – lettera b

Testo della Commissione

(b) misure atte a garantire la graduale soppressione dei finanziamenti, secondo le condizioni *e i termini* stabiliti, fatta salva l'eventuale prosecuzione dei finanziamenti transnazionali da parte di programmi nazionali o altri programmi dell'Unione.

Emendamento

(b) misure atte a garantire la graduale soppressione dei finanziamenti, secondo *i termini e* le condizioni stabiliti *con i partner*, fatta salva l'eventuale prosecuzione dei finanziamenti transnazionali da parte di programmi nazionali o altri programmi dell'Unione *e fatti salvi gli investimenti privati e i progetti in corso*.

Or. en

Emendamento 279

Proposta di regolamento Allegato IV – punto 3 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b bis) il FESR sia accettato come contributo nazionale parziale per le azioni di cofinanziamento del programma che coinvolgono gli Stati membri.

Or. en

PE625.305v01-00 136/144 PR\1158112IT.docx

Proposta di regolamento Allegato IV – punto 4 – lettera b

Testo della Commissione

b) si faccia ricorso a meccanismi di finanziamento complementare dall'FSE+ per sostenere attività che promuovano lo sviluppo del capitale umano nella ricerca e nell'innovazione, allo scopo di rafforzare lo Spazio europeo della ricerca;

Emendamento

b) si faccia ricorso a meccanismi di finanziamento complementare dall'FSE+ per sostenere attività *del programma* che promuovano lo sviluppo del capitale umano nella ricerca e nell'innovazione, allo scopo di rafforzare lo Spazio europeo della ricerca;

Or. en

Emendamento 281

Proposta di regolamento Allegato IV – punto 6 – lettera f

Testo della Commissione

f) le iniziative nel quadro del programma relative allo sviluppo di programmi di studio relativi a qualifiche e competenze, compresi quelli offerti presso i centri di collocazione comune *della CCI-Digitale* dell'Istituto europeo di innovazione e tecnologia, siano integrate con lo sviluppo di capacità nell'ambito delle competenze digitali avanzate sostenuto da Europa digitale;

Emendamento

f) le iniziative nel quadro del programma relative allo sviluppo di programmi di studio relativi a qualifiche e competenze, compresi quelli offerti presso i centri di collocazione comune *delle comunità della conoscenza e dell'innovazione* dell'Istituto europeo di innovazione e tecnologia, siano integrate con lo sviluppo di capacità nell'ambito delle competenze digitali avanzate sostenuto da Europa digitale;

Or. en

Emendamento 282

Proposta di regolamento Allegato IV – punto 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

16 bis. Le sinergie con Europa creativa offriranno vantaggi aggiuntivi in termini di competitività e risultati di innovazione che contribuiranno a promuovere la crescita economica e aumenteranno l'efficienza dei finanziamenti pubblici.

Or. en

Emendamento 283

Proposta di regolamento Allegato V – paragrafo 3

Testo della Commissione

Si prevede che il programma eserciti un impatto scientifico creando nuove conoscenze di alta qualità, rafforzando il capitale umano nel settore della ricerca e dell'innovazione e promuovendo la diffusione delle conoscenze e la scienza aperta. I progressi verso questo impatto saranno monitorati tramite indicatori indiretti stabiliti lungo le tre modalità di impatto chiave seguenti.

Emendamento

Si prevede che il programma eserciti un impatto scientifico creando nuove conoscenze di alta qualità, rafforzando il capitale umano nel settore della ricerca e dell'innovazione e promuovendo la diffusione delle conoscenze e la scienza aperta. L'integrazione degli approcci umani e sociali e il ruolo della ricerca di base nella realizzazione del suo contributo a una società conoscitiva basata sulla conoscenza sono fondamentali. I progressi verso questo impatto saranno monitorati tramite indicatori indiretti stabiliti lungo le tre modalità di impatto chiave seguenti.

Or. en

Emendamento 284

Proposta di regolamento Allegato V – tabella 2 – colonna 1 – riga 4

Testo della Commissione

Rafforzare l'adozione delle innovazioni nella società

Emendamento

Rafforzare l'adozione delle innovazioni nella società *per tutti gli Stati membri*

PE625.305v01-00 138/144 PR\1158112IT.docx

Or en

Emendamento 285

Proposta di regolamento Allegato V – tabella 3 – colonna 1 – riga 3 bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

Efficienza nell'utilizzo dei fondi di R&I dell'UE per lo sviluppo economico degli Stati membri dell'UE

Or. en

Emendamento 286

Proposta di regolamento Allegato V – tabella 3 – colonna 2 – riga 3 bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

Evoluzione degli indicatori di innovazione in tutti gli Stati membri dell'UE

Or. en

Emendamento 287

Proposta di regolamento Allegato V – tabella 3 – colonna 3 – riga 3 bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

Impatto dei fondi di R&I sull'andamento del PIL in tutti gli Stati membri dell'UE

Proposta di regolamento Allegato V – tabella 3 – colonna 4 – riga 3 bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

Impatto dei fondi di R&I sulla qualità della vita in tutti gli Stati membri dell'UE

MOTIVAZIONE

Il relatore accoglie con favore la proposta della Commissione del nuovo programma quadro di ricerca e innovazione. Si tratta di un valido punto di partenza e il presente progetto di relazione intende introdurre elementi che rendano Orizzonte Europa un programma più completo, efficiente e inclusivo.

Se, da un lato, l'Unione deve affrontare le importanti trasformazioni che le società e le economie europee stanno attraversando, dall'altro, Orizzonte Europa deve basarsi sui successi del suo predecessore e, soprattutto, deve colmarne le carenze. Dal lancio di Orizzonte 2020, le sfide dell'Europa sono cambiate, ma la ricerca e l'innovazione continuano a essere fondamentali per la crescita e il progresso della società. Questo valore è stato ripetutamente riconosciuto da entrambi i colegislatori e il relatore auspica che tale "comprensione" porrà la base per un programma quadro di ricerca e innovazione ambizioso e di vasta portata.

Considerazioni generali

Sulla base degli insegnamenti tratti da Orizzonte 2020, il relatore è convinto che Orizzonte Europa dovrebbe essere più semplice, più chiaro e più accessibile e promuovere una partecipazione equa e trasparente. La decisione della Commissione di unire le norme di partecipazione nell'atto di base è, in questo senso, un passo nella giusta direzione.

Il rischio di complessità di Orizzonte Europa è stato segnalato dalla maggior parte dei portatori di interessi e la stessa preoccupazione è stata espressa durante i dibattiti in seno sia al Parlamento europeo sia al Consiglio. Secondo le informazioni raccolte dal relatore, in particolare dai potenziali beneficiari, questo rischio deriva principalmente da una serie di questioni:

- 1. il maggior numero di obiettivi operativi;
- 2. il maggior numero di attività specifiche;
- 3. nuovi strumenti specializzati (in particolare strumenti finanziari);
- 4. nuove fasi del processo decisionale, ad esempio la nuova "pianificazione strategica", senza un ruolo molto chiaro per il Parlamento europeo né per gli Stati membri;
- 5. venti organismi diversi per la gestione del bilancio e l'attuazione del programma.

Pertanto, il relatore intende affrontare tali questioni migliorando le definizioni, la semplificazione e i chiarimenti. L'inutile complessità determinerà costi superiori per i richiedenti o gli appaltatori e aumenterà i rischi di irregolarità e inefficienze.

Il relatore accoglie con favore il fatto che Orizzonte Europa mantenga la stessa struttura a tre pilastri di Orizzonte 2020. Tuttavia, è del parere che il secondo e terzo pilastro (basati sui livelli TRL) non siano sempre chiaramente descritti e ben motivati. Il secondo pilastro introduce, ad esempio, il concetto di missioni, ma il testo rimane piuttosto vago. Stesso dicasi per il terzo pilastro, che introduce ·il nuovo Consiglio europeo per l'innovazione (CEI) senza fornire una descrizione adeguata delle sue attività. Ciò nonostante il fatto che il CEI sia considerato una priorità politica e gli sia concessa una quota considerevole del bilancio di Orizzonte Europa.

Il relatore è altresì preoccupato per il fatto che la ricerca fondamentale e il mondo accademico

abbiano ricevuto un'attenzione limitata. Ha pertanto presentato vari emendamenti per rimediare a tale situazione.

Descrizione dei principali punti del presente progetto di relazione

1. Un bilancio più adeguato

Affinché Orizzonte Europa soddisfi la propria ambizione di consolidare l'Europa quale autentica guida nella ricerca e nell'innovazione a livello mondiale, il bilancio deve essere commisurato alla sfida e, secondo il relatore, dovrebbe essere almeno pari a 120 miliardi di euro a prezzi costanti. Sebbene detti fondi debbano essere altresì distribuiti in tutte le linee di bilancio, il relatore ritiene che si debbano privilegiare i settori con maggiori necessità e che abbiano registrato successi e risultati in termini di efficienza.

2. Ricerca fondamentale e collaborativa più intensa

Il programma dovrebbe sostenere tutte le fasi della ricerca e dell'innovazione, ivi compresa la collaborazione nella ricerca di base. La ricerca di eccellenza, in particolare la ricerca fondamentale, è una risorsa essenziale e una condizione importante per affrontare le priorità e gli obiettivi politici dell'UE.

3. Reciprocità nei partenariati internazionali

Il relatore ritiene che debba esserci maggiore chiarezza in merito ai partenariati e alle associazioni internazionali e che il principio di reciprocità debba essere costantemente applicato. Considera l'accesso e i vantaggi reciproci in tutti gli accordi di associazione e cooperazione con i paesi terzi, ivi compresi gli accordi firmati da organismi di finanziamento cui è affidata la gestione diretta del programma, elementi essenziali per il successo dei partenariati.

4. Norme più rigorose in materia di proprietà intellettuale

La ricerca e l'innovazione sono direttamente collegate alla proprietà intellettuale e valide norme in materia sono fondamentali per la valorizzazione della ricerca finanziata dall'UE. In particolare, i partecipanti al programma nuovi e di dimensioni più piccole necessitano di consulenza in merito alla proprietà intellettuale al fine di proteggere la propria nel miglior modo possibile. A tal fine, il relatore propone una disposizione più incisiva sulla proprietà intellettuale nell'atto di base di Orizzonte Europa.

5. Principio del primo sfruttamento commerciale dell'UE per i progetti finanziati dall'Unione

L'Unione consegue risultati positivi nel campo della ricerca e dello sviluppo ed elabora pubblicazioni scientifiche eccellenti e spesso menzionate. Tuttavia, per quanto riguarda lo sfruttamento commerciale di tali risultati, l'Unione non è al passo con i suoi principali concorrenti internazionali e spesso la ricerca e l'innovazione condotte dall'UE sono immesse sui mercati dei paesi terzi.

Pertanto, il relatore introduce il concetto di "primo sfruttamento commerciale dell'UE" al fine di massimizzare l'impatto e il valore aggiunto della spesa dell'Unione.

Inoltre, poiché l'eccesso di candidature di eccellenti proposte ha rappresentato un problema importante in Orizzonte 2020, il relatore desidera che Orizzonte Europa dia priorità a progetti

di eccellenza che prevedano la prima commercializzazione dei loro risultati di ricerca e innovazione in tutta l'Unione.

6. Sinergie con altri fondi dell'UE Le maggiori sinergie e i migliori collegamenti tra vari strumenti di finanziamento dell'UE dovrebbero essere attuati attraverso un insieme unico di norme al fine di ridurre la complessità per beneficiari e richiedenti. Pertanto, il relatore propone di armonizzare le norme di attuazione per tutte le attività di ricerca e innovazione, ivi comprese definizioni dei costi ammissibili e delle procedure di audit, con quelle di Orizzonte Europa qualora cofinanziate da altri fondi dell'UE. Inoltre, è del parere che il marchio di eccellenza debba essere esteso all'intero programma e automaticamente attribuito a progetti che hanno superato la soglia di eccellenza.

7. Missioni che ottengono risultati per i cittadini

Il relatore accoglie con grande favore l'introduzione delle "missioni", ma finora i piani per l'attuazione rimangono molto vaghi. La missione dovrebbe essere più chiara sin dall'inizio, in particolare per quanto riguarda la progettazione, la finalità e l'attuazione, in modo da poter ottenere risultati tangibili per i cittadini europei. A tal fine, il relatore ritiene che il settore industriale e la ricerca fondamentale e applicata debbano essere rappresentati. Ritiene altresì che le missioni debbano iniziare gradualmente ed essere valutate dopo un periodo iniziale, tenendo conto della loro procedura di selezione e della loro governance. È altresì essenziale che il Parlamento, quale istituzione che rappresenta direttamente la voce dei cittadini europei, sia coinvolto nell'elaborazione delle missioni.

8. Parità di retribuzione a parità di lavoro

Il relatore crede fermamente nel principio della parità di trattamento e della parità di retribuzione a parità di lavoro, in particolare in un programma europeo finanziato mediante il bilancio dell'Unione. Le retribuzioni versate a carico di un programma europeo devono essere calcolate sulla base di un algoritmo comune che fissi le retribuzioni dei ricercatori europei al livello del programma europeo di finanziamento. Ciò significa una singola scala valida per tutti i ricercatori che partecipano al programma quadro, indipendentemente dal paese di origine del ricercatore o dall'ubicazione dell'organizzazione di ricerca. Tale scala unica potrebbe basarsi sui livelli di carriera dei ricercatori definiti nel quadro europeo per le carriere della ricerca, vale a dire R1-ricercatore a inizio carriera (fino al livello di dottorato); R2ricercatore riconosciuto (ricercatori post-dottorato o equivalenti, non pienamente indipendenti); R3-ricercatore confermato (ricercatori che hanno conseguito un livello elevato di autonomia); R4-ricercatore principale (i migliori ricercatori nel loro settore di ricerca o di attività). I fondi di Orizzonte Europa sono fondi dell'UE e, purché tutti i membri del progetto svolgano la stessa attività alle stesse condizioni (definite dal progetto), dovrebbero poter dichiarare gli stessi costi salariali. La scala delle retribuzioni dovrebbe essere competitiva affinché i migliori ricercatori siano spinti a presentare domanda per Orizzonte Europa.

9. Valutazione anonima svolta necessariamente da esperti indipendenti

È essenziale che i portatori di interessi e i beneficiari abbiano fiducia in Orizzonte Europa e pertanto il relatore propone che gli esperti indipendenti svolgano una valutazione anonima delle proposte. Ciò garantirà una valutazione più completa e imparziale delle proposte che tenga conto del valore aggiunto dei progetti preservando, al contempo, i criteri di eccellenza.

10. Semplificazione

Il relatore accoglie con favore gli sforzi per semplificare il programma quadro mediante

PR\1158112IT.docx 143/144 PE625.305v01-00

somme forfettarie, valutazione articolata in due fasi, fatturazione interna, riconoscimento reciproco delle revisioni contabili e accettazione dei principi abituali di contabilità analitica dei beneficiari. Ai fini dell'ulteriore semplificazione, il relatore propone l'attuazione di tassi di finanziamento uniformi in tutto il programma.

11. Ampliamento

Affinché l'Unione massimizzi il suo potenziale di ricerca e innovazione, occorre diffondere l'eccellenza in maniera più omogenea in tutta l'Unione e colmare il divario in materia di ricerca e innovazione esistente tra gli Stati membri. Ciò dovrebbe altresì riflettersi nei tassi di assorbimento del finanziamento di Orizzonte Europa in tutta l'Unione.

12. Maggiore capacità di attrazione dell'Unione

Il successo finale di Orizzonte Europa dipende dal numero di migliori scienziati e imprese che esso riesca ad attrarre affinché svolgano la ricerca e investano nell'Unione. Pertanto, il relatore ritiene che i progetti che attraggono imprese e scienziati eccellenti provenienti da paesi terzi debbano ricevere un incentivo finanziario supplementare.

Conclusioni

Il relatore è pienamente consapevole dell'impatto che Orizzonte Europa avrà sul paesaggio europeo della R&I per il prossimo periodo di bilancio e, a valle, sull'economia, sulla competitività e sul tenore di vita dell'Unione. Per questo motivo, presenta un progetto di relazione che migliora la proposta della Commissione al fine di rafforzare il SER, rendere Orizzonte Europa più chiaro, più semplice e più rapido e garantire che il programma quadro sia sufficientemente ambizioso per soddisfare le sfide cui l'Unione fa fronte.

PE625.305v01-00 144/144 PR\1158112IT.docx